

LEGENDA

~~colore verde barrate~~ le parti eliminate, modificate o spostate ad altro Titolo

colore rosso e colore viola i nuovi inserimenti di testo con contenuto di coordinamento e con norme riferibili agli artt. 5 e 6 della l.r. 8/2011

colore azzurro i riferimenti e i rinvii normativi oggetto di aggiornamento

TESTO IN VIGORE	NOTE/OSSERV.	IPOTESI DI TESTO UNICO
<p align="center">TITOLO VI – Normativa per gli interventi edilizi</p>		<p align="center">TITOLO VI – Normativa per gli interventi edilizi</p>
<p align="center">Capo I – Normativa tecnica</p>		<p align="center">Capo I – Normativa tecnica</p>
<p align="center">Art. 33 Mutamenti della destinazione d'uso degli immobili e titolo abilitativo</p> <p>1. Gli strumenti urbanistici generali e i piani attuativi dei comuni stabiliscono il complesso delle funzioni e delle destinazioni d'uso ammesse in un insediamento in una zona omogenea o in un ambito territoriale. È prevalente la destinazione d'uso qualificante le zone omogenee e gli ambiti territoriali insediamenti. Sono compatibili la o le destinazioni d'uso funzionali, simili o che integrano la destinazione d'uso prevalente, ivi compresa anche quella dei locali accessori pertinenziali che risultano in stretto rapporto funzionale con la destinazione prevalente medesima.</p> <p>2. La destinazione d'uso in atto in un edificio o in una singola unità immobiliare è quella stabilita dall'ultimo titolo abilitativo assentito, per la costruzione o per il recupero, dal certificato di agibilità o, in assenza o indeterminatezza del titolo, dalla classificazione catastale attribuita, ovvero da altri atti o certificazioni probanti, nonché da quella risultante dallo stato di fatto attestato dal proprietario, con presentazione di elementi di prova.</p> <p>2-bis. Per gli edifici esistenti alla data del 15 marzo 1985 l'accertamento della destinazione ai sensi del comma 2 ne convalida l'uso, fermo restando eventuali obblighi di adeguamento alle normative di sicurezza degli impianti necessari e funzionali all'edificio.</p> <p>3. Il passaggio tra le diverse destinazioni prevalenti e/o compatibili di cui al comma 1, sia esso realizzato con o senza opere edilizie, costituisce modifica alla destinazione d'uso in atto nell'edificio o nella singola unità immobiliare.</p>	<p>I.r. 1/2004</p> <p>Spostato al Titolo V (agibilità)</p>	<p align="center">Art. 183 Mutamenti della destinazione d'uso degli immobili e titolo abilitativo</p> <p>1. Gli strumenti urbanistici generali e i piani attuativi dei comuni stabiliscono il complesso delle funzioni e delle destinazioni d'uso ammesse in un insediamento. È prevalente la destinazione d'uso qualificante gli insediamenti. Sono compatibili la o le destinazioni d'uso funzionali, simili o che integrano la destinazione d'uso prevalente, ivi compresa anche quella dei locali pertinentziali che risultano in stretto rapporto funzionale con la destinazione prevalente medesima.</p> <p>2. La destinazione d'uso in atto in un edificio o in una singola unità immobiliare è quella stabilita dall'ultimo titolo abilitativo assentito, per la costruzione o per il recupero, dal certificato di agibilità o, in assenza o indeterminatezza del titolo, dalla classificazione catastale attribuita, ovvero da altri atti o certificazioni probanti, nonché da quella risultante dallo stato di fatto attestato dal proprietario, con presentazione di elementi di prova.</p> <p>3. Il passaggio tra le diverse destinazioni prevalenti e/o compatibili di cui al comma 1, sia esso realizzato con o senza opere edilizie, costituisce modifica alla destinazione d'uso in atto nell'edificio o nella singola unità immobiliare.</p>

4. Per gli interventi di cui al comma 3, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 2, let. d-bis) della l.r. 1/2004 il titolo abilitativo richiesto è:

a) la segnalazione certificata di inizio attività nel caso di modifica della destinazione d'uso o di attività agrituristiche o attività connesse all'attività agricola, realizzate senza opere edilizie;

b) il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività, in relazione all'intervento edilizio da effettuare con opere, al quale è connessa la modifica della destinazione d'uso.

5. La realizzazione di attività di tipo agrituristico, o attività connesse all'attività agricola o le attività di vendita al dettaglio dei prodotti dell'impresa agricola in zona agricola, attraverso il recupero di edifici esistenti, non costituiscono modifica della destinazione d'uso e i relativi interventi sono soggetti al titolo abilitativo previsto per l'intervento edilizio al quale è connessa tale realizzazione.

6. Non costituisce mutamento di destinazione d'uso ed è attuabile con le modalità di cui all'articolo 7, comma 2, let. d), anche ai fini della conformità con le destinazioni prevalenti e compatibili previste dagli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto delle normative igienico sanitarie e di sicurezza, il cambio dell'uso in atto nell'unità immobiliare entro il limite del cinquanta per cento della superficie utile dell'unità immobiliare e comunque fino a un massimo di cinquanta metri quadrati, fatti salvi gli aspetti di natura fiscale e tributaria, con esclusione degli annessi agricoli staccati dall'edificio adibito ad abitazione.

~~7. Decorsi i termini di validità dei piani attuativi previsti dall'articolo 23 della L.R. n. 31/1997 o dalla relativa convenzione, è consentita, previo titolo abilitativo, la modifica della destinazione d'uso in atto in un edificio esistente nell'ambito di un comparto o di una zona~~

4. Per gli interventi di cui al comma 3, fatto salvo quanto previsto all'articolo 144, comma 2, let. e) il titolo abilitativo richiesto è:

a) la segnalazione certificata di inizio attività nel caso di modifica della destinazione d'uso o di attività agrituristiche o attività connesse all'attività agricola, realizzate senza opere edilizie;

b) il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività, in relazione all'intervento edilizio da effettuare con opere, al quale è connessa la modifica della destinazione d'uso.

5. La realizzazione di attività di tipo agrituristico, o attività connesse all'attività agricola o le attività di vendita al dettaglio dei prodotti dell'impresa agricola in zona agricola, attraverso il recupero di edifici esistenti, non costituiscono modifica della destinazione d'uso e i relativi interventi sono soggetti al titolo abilitativo previsto per l'intervento edilizio al quale è connessa tale realizzazione.

6. Non costituisce mutamento di destinazione d'uso ed è attuabile con le modalità di cui all'articolo 144, comma 2, let. d), anche ai fini della conformità con le destinazioni prevalenti e compatibili previste dagli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto delle normative igienico sanitarie e di sicurezza, il cambio dell'uso in atto nell'unità immobiliare entro il limite del cinquanta per cento della superficie utile dell'unità immobiliare e comunque fino a un massimo di cinquanta metri quadrati, fatti salvi gli aspetti di natura fiscale e tributaria, con esclusione degli annessi agricoli staccati dall'edificio adibito ad abitazione.

Spostato all'ex art. 26 della l.r. 11/2005

~~interessata dal piano attuativo medesimo, purché la nuova destinazione d'uso risulti compatibile con quella prevista dallo strumento urbanistico generale.~~

Art. 34

Uso dei vani degli edifici esistenti

1. Negli edifici esistenti o autorizzati alla data del 31 dicembre 2009, destinati in tutto o in parte a residenza o a servizi sono consentiti interventi con cambio di destinazione d'uso dei vani, sostanzialmente corrispondenti, posti al piano sottotetto e terreno nel rispetto delle seguenti condizioni minime:

~~a) gli edifici oggetto di intervento devono essere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e risultare in costruzione, purché, alla stessa data, siano completate le opere relative alle parti strutturali;~~

b) in caso di vani con coperture inclinate, l'altezza massima interna deve essere non inferiore a metri lineari 2,40 e l'altezza minima interna non inferiore a metri lineari 1,20 e, nel caso di vani con coperture in piano, l'altezza interna non inferiore a metri lineari 2,20, al netto delle necessarie strutture atte all'isolamento termico dei locali;

c) tutti i vani interessati dall'intervento debbono essere provvisti di finestra apribile, la cui superficie non deve essere inferiore a un sedicesimo della superficie di pavimento, ovvero, in caso di superfici inferiori, debbono avere un ricambio d'aria favorito dall'impiego di appositi impianti di ventilazione meccanizzata e un'adeguata illuminazione artificiale;

d) per i vani posti al piano terreno o parzialmente al di sotto del livello dello stesso, devono essere previste idonee soluzioni per l'isolamento e la ventilazione delle pareti interrato e dei pavimenti;

e) per i vani sottotetto debbono essere previste idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici dell'edificio.

eliminato in quanto devono essere autorizzati

Art. 184

Uso dei vani degli edifici esistenti

1. Negli edifici esistenti o autorizzati alla data del 31 dicembre 2009, destinati in tutto o in parte a residenza o a servizi sono consentiti interventi con cambio di destinazione d'uso dei vani, sostanzialmente corrispondenti, posti al piano sottotetto e terreno nel rispetto delle seguenti condizioni minime:

a) in caso di vani con coperture inclinate, l'altezza massima interna deve essere non inferiore a metri lineari 2,40 e l'altezza minima interna non inferiore a metri lineari 1,20 e, nel caso di vani con coperture in piano, l'altezza interna non inferiore a metri lineari 2,20, al netto delle necessarie strutture atte all'isolamento termico dei locali;

b) tutti i vani interessati dall'intervento debbono essere provvisti di finestra apribile, la cui superficie non deve essere inferiore a un sedicesimo della superficie di pavimento, ovvero, in caso di superfici inferiori, debbono avere un ricambio d'aria favorito dall'impiego di appositi impianti di ventilazione meccanizzata e un'adeguata illuminazione artificiale;

c) per i vani posti al piano terreno o parzialmente al di sotto del livello dello stesso, devono essere previste idonee soluzioni per l'isolamento e la ventilazione delle pareti interrato e dei pavimenti;

d) per i vani sottotetto debbono essere previste idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici dell'edificio.

2. I limiti di cui al comma 1 possono essere derogati su specifico parere della ASL che comunque accerti l'idoneità dei vani alla destinazione prevista, compresi i servizi igienici.

~~3. Ai fini del contributo di costruzione gli interventi di cui al presente capo sono equiparati alla ristrutturazione edilizia.~~

4. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 5 luglio 1975 gli interventi di recupero, con o senza cambiamento d'uso, sono consentiti in deroga ai rapporti tra la superficie di pavimento e le superfici finestrate, fermo restante quanto previsto al [comma 1, lettera c\)](#) o [comma 2](#).

~~5. I comuni hanno facoltà di disporre l'esclusione di parte del territorio dall'applicazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 e di introdurre particolari prescrizioni volte alla tutela dei caratteri tipologici e architettonici degli edifici.~~

~~5-bis. Ai fini del calcolo della superficie utile coperta di ogni piano dell'edificio non sono conteggiate le superfici di cavedi o chiostrine interne al perimetro del fabbricato.~~

Art. 35

Interventi edilizi consentiti sugli edifici

1. Gli interventi di cui all'[articolo 34](#) possono comportare l'apertura di finestre, lucernai, abbaini e terrazzi per assicurare l'osservanza dei requisiti di aereoilluminazione, a condizione che siano particolarmente curate le possibili soluzioni progettuali in funzione dell'aspetto e della qualità architettonica e tipologica dell'edificio.

2. Ai soli fini del raggiungimento delle altezze interne minime di cui all'[articolo 34, comma 1, lettera b\)](#), è consentita la modifica, anche parziale, delle quote di imposta e del colmo delle falde di copertura purché la loro

Vedi R.R. sul contributo di costruzione

Semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi
Spostato nella Parte II R.R. 9/2008

2. I limiti di cui al comma 1 possono essere derogati su specifico parere della ASL che comunque accerti l'idoneità dei vani alla destinazione prevista, compresi i servizi igienici.

3. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 5 luglio 1975 gli interventi di recupero, con o senza cambiamento d'uso, sono consentiti in deroga ai rapporti tra la superficie di pavimento e le superfici finestrate, fermo restante quanto previsto al [comma 1, lettera b\)](#) o [comma 2](#).

Art. 185

Interventi edilizi consentiti sugli edifici

1. Gli interventi di cui all'[articolo 184](#) possono comportare l'apertura di finestre, lucernai, abbaini e terrazzi per assicurare l'osservanza dei requisiti di aereoilluminazione, a condizione che siano particolarmente curate le possibili soluzioni progettuali in funzione dell'aspetto e della qualità architettonica e tipologica dell'edificio.

2. Ai soli fini del raggiungimento delle altezze interne minime di cui all'[articolo 184, comma 1, lettera a\)](#), è consentita la modifica, anche parziale, delle quote di imposta e del colmo delle falde di copertura purché la loro

pendenza, in valore percentuale, sia contenuta tra il venticinque e il trentacinque per cento.

~~3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono consentiti anche in deroga ai limiti di densità edilizia e di altezza massima previsti dagli strumenti urbanistici generali o attuativi, purché tali incrementi siano compresi entro il limite del cinque per cento rispetto al totale dell'edificio esistente e a condizione che gli interventi medesimi siano compatibili con le caratteristiche storiche e architettoniche dell'edificio, nonché con le limitazioni imposte da specifici vincoli di carattere monumentale e/o paesistico o da norme in materia di sicurezza, in base ai quali il comune può disporre il diniego degli interventi del presente articolo.~~

3-bis. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 e quelli di cui all'articolo 41 che prevedono l'incremento dell'altezza dell'edificio limitato alla dimensione di ml. 0,40, finalizzato alla realizzazione del cordolo armato per il miglioramento sismico o per opere di prevenzione sismica della struttura, non costituiscono sopraelevazioni ai fini dell'applicazione della normativa per le costruzioni in zona sismica. Tali interventi sono consentiti anche in deroga ai limiti di densità edilizia e di altezza massima previsti dagli strumenti urbanistici generali o attuativi, purché tali incrementi siano compresi entro il limite del cinque per cento rispetto al totale dell'edificio esistente e a condizione che gli interventi medesimi siano compatibili con le caratteristiche storiche e architettoniche dell'edificio, nonché con le limitazioni imposte da specifici vincoli di carattere monumentale e/o paesistico o da norme in materia di sicurezza, in base ai quali il comune può disporre il diniego degli interventi del presente articolo.

Art. 36

Ampliamento di edifici esistenti

1. Nel caso di ampliamento planimetrico di edifici

Inserito al comma successivo

pendenza, in valore percentuale, sia contenuta tra il venticinque e il trentacinque per cento.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 e quelli di cui all'articolo 188 che prevedono l'incremento dell'altezza dell'edificio limitato alla dimensione di ml. 0,40, finalizzato alla realizzazione del cordolo armato per il miglioramento sismico o per opere di prevenzione sismica della struttura, non costituiscono sopraelevazioni ai fini dell'applicazione della normativa per le costruzioni in zona sismica. Tali interventi sono consentiti anche in deroga ai limiti di densità edilizia e di altezza massima previsti dagli strumenti urbanistici generali o attuativi, purché tali incrementi siano compresi entro il limite del cinque per cento rispetto al totale dell'edificio esistente e a condizione che gli interventi medesimi siano compatibili con le caratteristiche storiche e architettoniche dell'edificio, nonché con le limitazioni imposte da specifici vincoli di carattere monumentale e/o paesistico o da norme in materia di sicurezza, in base ai quali il comune può disporre il diniego degli interventi del presente articolo.

Art. 186

Ampliamento di edifici esistenti

1. Nel caso di ampliamento planimetrico di edifici esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 5 luglio 1975, da

esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 5 luglio 1975, da destinare a fini abitativi, turistico-ricettivi o ad altre attività, le altezze minime dei nuovi locali possono uniformarsi a quelle dei vani contigui posti allo stesso piano dell'edificio esistente oggetto di ampliamento, ancorché non conformi ai limiti imposti dallo stesso decreto, purché rispettino le condizioni minime di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b), c), d), o comma 2.

Art. 38-bis
Impianti al servizio delle attività produttive

1. Le superfici strettamente necessarie dei locali tecnologici per impianti idrici e di pompaggio, di riscaldamento, di condizionamento, elettrici, nonché di quelli per il trattamento e lo stoccaggio dei reflui o dei residui delle lavorazioni, finalizzate al miglioramento dei processi produttivi ed al rispetto delle norme in materia ambientale, strettamente connessi ed indispensabili alle attività produttive, comprese quelle agricole, non si computano nella superficie utile coperta.

Art. 41
Interventi edilizi di prevenzione sismica degli edifici.

1. Al fine di favorire interventi di prevenzione sismica del patrimonio edilizio esistente, realizzati **con interventi di ristrutturazione edilizia che non riguardino la completa demolizione e ricostruzione, relativi ad interi edifici o ad unità strutturali ricomprese in organismi edilizi più complessi, che prevedono un adeguamento o un miglioramento sismico nella misura non inferiore al sessanta per cento di quella prevista per l'adeguamento di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), sulla base di asseverazione di un tecnico abilitato, con le modalità previste dal regolamento**

Modifica conseguente all'abrogazione della l.r. 18/2002 e r.r. 9/2003

destinare a fini abitativi, turistico-ricettivi o ad altre attività, le altezze minime dei nuovi locali possono uniformarsi a quelle dei vani contigui posti allo stesso piano dell'edificio esistente oggetto di ampliamento, ancorché non conformi ai limiti imposti dallo stesso decreto, purché rispettino le condizioni minime di cui all'articolo 184, comma 1, lettere a), b), c), o comma 2.

Art. 187
Impianti al servizio delle attività produttive

1. Le superfici strettamente necessarie dei locali tecnologici per impianti idrici e di pompaggio, di riscaldamento, di condizionamento, elettrici, nonché di quelli per il trattamento e lo stoccaggio dei reflui o dei residui delle lavorazioni, finalizzate al miglioramento dei processi produttivi ed al rispetto delle norme in materia ambientale, strettamente connessi ed indispensabili alle attività produttive, comprese quelle agricole, non si computano nella superficie utile coperta.

Art. 188
Interventi edilizi di prevenzione sismica degli edifici

1. Al fine di favorire interventi di prevenzione sismica del patrimonio edilizio esistente, realizzati con interventi di ristrutturazione edilizia che non riguardino la completa demolizione e ricostruzione, relativi ad interi edifici o ad unità strutturali ricomprese in organismi edilizi più complessi, che prevedono un adeguamento o un miglioramento sismico nella misura non inferiore al sessanta per cento di quella prevista per l'adeguamento di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), sulla base di asseverazione di un tecnico abilitato, sono consentiti interventi che comportino:

~~regionale 15 luglio 2003, n. 9~~, sono consentiti interventi necessari per ridurre il livello di vulnerabilità sismica dell'isolato che comportino:

a) incremento di volumetria e di altezza, in misura non superiore al dieci per cento di quelle dell'edificio esistente, ~~con l'esclusione degli insediamenti di cui all'articolo 18 del r.r. 7/2010~~, purché l'intervento sia compatibile con le caratteristiche storiche ed architettoniche dell'edificio stesso;

[b]

c) riduzione della distanza di eventuali nuove opere strutturali dal confine di proprietà e da edifici antistanti, in misura non superiore all'otto per cento della distanza esistente o possibilità di confermare la distanza esistente, se inferiore a quella minima, in caso di incremento dell'altezza degli edifici, fatte salve le norme del codice civile e del codice della strada.

2. Gli interventi di cui al comma 1 non sono computati ai fini del calcolo della volumetria, delle superfici, delle altezze e delle distanze. Il titolo abilitativo è rilasciato dal comune, anche in difformità dalle norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, fatte salve eventuali limitazioni imposte da specifici vincoli storici, ambientali, paesistici, igienico sanitari e di sicurezza.

3. Agli interventi previsti al comma 1 non si applicano le disposizioni in materia di ~~superficie utile coperta densità edilizia~~ ed altezza per le edificazioni nelle zone agricole di tipo E, di cui al D.M. n. 1444/1968, ~~previste dalle vigenti normative regionali, al Titolo IV, Sezione I, Capo III l'articolo 16 della L.R. n. 31/1997~~, nonché in materia di obbligatorietà del piano attuativo.

3-bis. Per gli interventi di cui al comma 1 si applica quanto previsto per gli interventi di cui ~~all'articolo 35, comma 3-bis~~.

a) incremento di volumetria e di altezza, in misura non superiore al dieci per cento di quelle dell'edificio esistente, ~~con l'esclusione degli insediamenti di cui all'articolo (18 del r.r. 7/2010 — delle norme regolamentari di cui alla Parte seconda, Titolo II, Capo I)~~, purché l'intervento sia compatibile con le caratteristiche storiche ed architettoniche dell'edificio stesso;

b) riduzione della distanza di eventuali nuove opere strutturali dal confine di proprietà e da edifici antistanti, in misura non superiore all'otto per cento della distanza esistente o possibilità di confermare la distanza esistente, se inferiore a quella minima, in caso di incremento dell'altezza degli edifici, fatte salve le norme del codice civile e del codice della strada.

2. Gli interventi di cui al comma 1 non sono computati ai fini del calcolo della volumetria, delle superfici, delle altezze e delle distanze. Il titolo abilitativo è rilasciato dal comune, anche in difformità dalle norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, fatte salve eventuali limitazioni imposte da specifici vincoli storici, ambientali, paesistici, igienico sanitari e di sicurezza.

3. Agli interventi previsti al comma 1 non si applicano le disposizioni in materia di superficie utile coperta ed altezza per le edificazioni nelle zone agricole di tipo E, di cui al D.M. n. 1444/1968, ~~previste al Titolo IV, Sezione I, Capo III, nonché in materia di obbligatorietà del piano attuativo~~.

4. Per gli interventi di cui al comma 1 si applica quanto previsto per gli interventi di cui all'articolo 185, comma 3.

~~di comfort ambientale e risparmio energetico attraverso il miglioramento della coibentazione e la captazione diretta dell'energia solare:~~

~~a) verande e serre solari non riscaldate disposte preferibilmente nei fronti da sud-est a sud-ovest, con funzione di captazione solare, che abbiano la superficie esterna, riferita a pareti, vetrata per almeno il settanta per cento. Il volume o la superficie delle verande e serre non può superare il venti per cento del volume o della superficie dell'intero edificio;~~

~~b) spazi collettivi interni coperti o racchiusi da vetrate quali corti chiuse, spazi condominiali coperti e climatizzati naturalmente, progettati al fine di migliorare il microclima del complesso edilizio, con incidenza fino ad un massimo pari al venticinque per cento del totale della superficie coperta dell'intero fabbricato.~~

~~2. La finalità e la funzionalità dei volumi elencati al comma 1 devono essere dimostrate in una specifica relazione, firmata da un tecnico, contenente il calcolo dell'energia risparmiata per l'intero edificio attraverso la realizzazione dell'opera, nonché la verifica del benessere termoigrometrico durante tutto l'arco dell'anno.~~

~~3. È fatto salvo comunque il rispetto di eventuali limiti imposti dall'esistenza di specifici vincoli storici, ambientali e paesistici, nonché di norme igienico-sanitarie.~~

~~4. Le norme del presente articolo e dell'articolo 37 si applicano anche ai fini del calcolo della volumetria e delle superfici urbanistiche per la determinazione del contributo di costruzione e degli standard urbanistici.~~

~~Art. 43~~

~~Sostenibilità ambientale in edilizia e architettura ecologica.~~

~~1. La Regione favorisce l'adozione di tecniche edilizie conformi ai criteri di sviluppo sostenibile per ridurre il consumo delle risorse naturali e migliorare la qualità ed il comfort degli ambienti di vita e di lavoro.~~

NORME CONTENUTE
NELLA L.R. 17/2008 E
NELLE NORME
REGOLAMENTARI
ATTUATIVE

~~2. La Giunta regionale, per le finalità di cui al comma 1 emana atti di indirizzo e coordinamento per definire metodologie, criteri e tecniche nei seguenti ambiti di intervento:~~

~~a) permeabilità dei suoli urbani con l'individuazione di rapporti tra superfici permeabili e non permeabili;~~

~~b) raccolta e riutilizzo delle acque piovane al fine del razionale impiego delle risorse idriche;~~

~~c) requisiti ecologici delle componenti edilizie, dei materiali, delle tecnologie e degli impianti anche ai fini della qualità dell'aria all'interno degli edifici;~~

~~d) utilizzo di fonti di energie rinnovabili e risparmio energetico;~~

~~e) comfort acustico all'interno degli edifici.~~

~~3. La Giunta regionale promuove indagini, ricerche e sperimentazioni per favorire lo sviluppo e la diffusione della sostenibilità ambientale in edilizia e dell'architettura ecologica di cui al presente articolo, nonché promuove programmi di formazione e divulgazione.~~

~~4. La Giunta regionale stabilisce agevolazioni e/o incentivi per favorire l'attuazione degli interventi di cui al comma 2, in particolare nell'ambito dei provvedimenti per l'edilizia residenziale pubblica e in sede di definizione delle norme sul contributo di costruzione.~~

Art. 9
Recupero dell'acqua piovana

~~1. L'acqua piovana proveniente dalle coperture degli edifici è raccolta e riutilizzata sia per uso pubblico che privato al fine del razionale impiego delle risorse idriche, anche ai sensi di quanto disposto all'articolo 10 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti - Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33).~~

l.r. 18 novembre 2008, n.
17

Art. 189
Recupero dell'acqua piovana

1. L'acqua piovana proveniente dalle coperture degli edifici è raccolta e riutilizzata sia per uso pubblico che privato al fine del razionale impiego delle risorse idriche

~~2. L'acqua piovana raccolta~~ ed è riutilizzata, tra l'altro, per i seguenti scopi:

- a) manutenzione delle aree verdi pubbliche o private;
- b) alimentazione integrativa delle reti antincendio;
- c) autolavaggi, intesi sia come attività economica che uso privato;
- d) usi domestici compatibili, previo parere dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (USL), con particolare riferimento all'alimentazione delle reti duali che consentono, alternativamente, l'utilizzo di acqua proveniente dalla rete idrica pubblica e quella piovana recuperata o attinta dai pozzi.

3. I piani attuativi relativi a nuovi insediamenti o alla ristrutturazione urbanistica di quelli esistenti, prevedono la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi all'interno dei lotti edificabili, ovvero al di sotto della rete stradale, dei parcheggi pubblici o delle aree verdi e comunque in siti orograficamente idonei. La quantità di acqua che tali cisterne devono raccogliere è definita applicando il dimensionamento di cui ai [commi 5, 6 e 7](#).

4. Nella costruzione di nuovi edifici e negli interventi di ristrutturazione urbanistica di edifici esistenti, in assenza dei piani attuativi approvati con i requisiti di cui al [comma 3](#), è obbligatorio il recupero delle acque piovane provenienti dalle coperture degli edifici per gli usi di cui al presente articolo, tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione. Il Comune, su richiesta motivata dell'interessato, può disporre la deroga dall'obbligo di cui al presente comma.

5. Il recupero delle acque piovane è obbligatorio

ed

è riutilizzata, tra l'altro, per i seguenti scopi:

- a) manutenzione delle aree verdi pubbliche o private;
- b) alimentazione integrativa delle reti antincendio;
- c) autolavaggi, intesi sia come attività economica che uso privato;
- d) usi domestici compatibili, previo parere dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (USL), con particolare riferimento all'alimentazione delle reti duali che consentono, alternativamente, l'utilizzo di acqua proveniente dalla rete idrica pubblica e quella piovana recuperata o attinta dai pozzi.

2. I piani attuativi relativi a nuovi insediamenti o alla ristrutturazione urbanistica di quelli esistenti, prevedono la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi all'interno dei lotti edificabili, ovvero al di sotto della rete stradale, dei parcheggi pubblici o delle aree verdi e comunque in siti orograficamente idonei. La quantità di acqua che tali cisterne devono raccogliere è definita applicando il dimensionamento di cui ai [commi 4, 5 e 6](#).

3. Nella costruzione di nuovi edifici e negli interventi di ristrutturazione urbanistica di edifici esistenti, in assenza dei piani attuativi approvati con i requisiti di cui al [comma 2](#), è obbligatorio il recupero delle acque piovane provenienti dalle coperture degli edifici per gli usi di cui al presente articolo, tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione. Il Comune, su richiesta motivata dell'interessato, può disporre la deroga dall'obbligo di cui al presente comma.

4. Il recupero delle acque piovane è obbligatorio

quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

a) la superficie della copertura dell'edificio è superiore a cento metri quadrati;

b) sono presenti aree verdi irrigabili pertinenziali all'edificio aventi superficie superiore a duecento metri quadrati.

6. In presenza di coperture con superficie fino a trecento metri quadrati, l'accumulo deve avere una capacità totale non inferiore a trenta litri per metro quadrato di dette coperture, con un minimo di tremila litri.

7. In presenza di superficie superiore a trecento metri quadrati, la capacità totale dell'accumulo è pari al minor valore tra il rapporto di trenta litri per metro quadrato di copertura e il rapporto di trenta litri per metro quadrato di area verde irrigabile pertinenziale; la vasca di accumulo deve comunque assicurare una capacità minima di novemila litri.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo sono facoltative in caso di interventi di ampliamento e di ristrutturazione edilizia di edifici esistenti o di realizzazioni di edifici pertinenziali, con superficie della copertura inferiore a cento metri quadrati, al servizio degli edifici principali.

Art. 10

Permeabilità dei suoli

1. Lo strumento urbanistico generale e il piano attuativo, al fine di tutelare i corpi idrici e garantire il loro ricarica naturale, fissano le percentuali minime di permeabilità dei suoli da calcolare sull'intera superficie dei comparti edificatori interessati, libera da costruzioni, nel modo seguente:

a) nei nuovi insediamenti a prevalente destinazione

quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

a) la superficie della copertura dell'edificio è superiore a cento metri quadrati;

b) sono presenti aree verdi irrigabili pertinenziali all'edificio aventi superficie superiore a duecento metri quadrati.

5. In presenza di coperture con superficie fino a trecento metri quadrati, l'accumulo deve avere una capacità totale non inferiore a trenta litri per metro quadrato di dette coperture, con un minimo di tremila litri.

6. In presenza di superficie superiore a trecento metri quadrati, la capacità totale dell'accumulo è pari al minor valore tra il rapporto di trenta litri per metro quadrato di copertura e il rapporto di trenta litri per metro quadrato di area verde irrigabile pertinenziale; la vasca di accumulo deve comunque assicurare una capacità minima di novemila litri.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo sono facoltative in caso di interventi di ampliamento e di ristrutturazione edilizia di edifici esistenti o di realizzazioni di edifici pertinenziali, con superficie della copertura inferiore a cento metri quadrati, al servizio degli edifici principali.

Art. 190

Permeabilità dei suoli

1. Lo strumento urbanistico generale e il piano attuativo, al fine di tutelare i corpi idrici e garantire il loro ricarica naturale, fissano le percentuali minime di permeabilità dei suoli da calcolare sull'intera superficie dei comparti edificatori interessati, libera da costruzioni, nel modo seguente:

a) nei nuovi insediamenti a prevalente destinazione

residenziale, la superficie permeabile non può essere inferiore al sessanta per cento;

b) nei nuovi insediamenti aventi destinazione produttiva o per servizi, la superficie permeabile non può essere inferiore al quaranta per cento.

2. Per gli interventi edilizi di nuova costruzione a prevalente destinazione residenziale, in assenza del piano attuativo approvato con i requisiti di cui al comma 1, si prevede una superficie permeabile per almeno il cinquanta per cento della superficie fondiaria del lotto libera da costruzioni.

3. Nel caso di nuovi edifici ricadenti in aree destinate ad attività produttive o per servizi, in assenza del piano attuativo approvato con i requisiti di cui al comma 1, la percentuale minima di superficie permeabile è stabilita al trenta per cento della superficie fondiaria del lotto libera da costruzioni.

4. Il Comune può consentire deroghe all'applicazione delle disposizioni del presente articolo nel caso di interventi nei centri storici e nei lotti di completamento residenziale, produttivo o per servizi, già parzialmente edificati.

Art. 11

Criteri di uso sostenibile e tutela del territorio

~~1. La realizzazione dei parcheggi deve garantire la tutela delle falde sotterranee da contaminazione dovuta all'infiltrazione di agenti inquinanti.~~

~~2. Nella realizzazione di parcheggi con finitura superficiale impermeabile e capienza non superiore a cinquanta posti auto, dopo la necessaria raccolta delle acque piovane è ammessa l'immissione nel sistema fognario delle acque chiare o, in alternativa, la dispersione diretta nel terreno a condizione che in corrispondenza del punto di dispersione sia realizzato un idoneo strato filtrante~~

residenziale, la superficie permeabile non può essere inferiore al sessanta per cento;

b) nei nuovi insediamenti aventi destinazione produttiva o per servizi, la superficie permeabile non può essere inferiore al quaranta per cento.

2. Per gli interventi edilizi di nuova costruzione a prevalente destinazione residenziale, in assenza del piano attuativo approvato con i requisiti di cui al comma 1, si prevede una superficie permeabile per almeno il cinquanta per cento della superficie fondiaria del lotto libera da costruzioni.

3. Nel caso di nuovi edifici ricadenti in aree destinate ad attività produttive o per servizi, in assenza del piano attuativo approvato con i requisiti di cui al comma 1, la percentuale minima di superficie permeabile è stabilita al trenta per cento della superficie fondiaria del lotto libera da costruzioni.

4. Il Comune può consentire deroghe all'applicazione delle disposizioni del presente articolo nel caso di interventi nei centri storici e nei lotti di completamento residenziale, produttivo o per servizi, già parzialmente edificati.

~~opportunamente dimensionato in relazione alla natura e permeabilità media del terreno.~~

~~3. Per la realizzazione di parcheggi con finitura superficiale impermeabile e capienza pari o superiore a cinquanta posti auto è obbligatoria la raccolta delle acque piovane ed il loro trattamento mediante appositi sistemi di separazione e raccolta degli oli inquinanti.~~

~~4. Per la realizzazione di parcheggi con finitura superficiale permeabile è ammessa la dispersione diretta nel terreno delle acque piovane solamente a condizione che inferiormente alla finitura superficiale dell'intera area interessata sia realizzato un idoneo strato filtrante opportunamente dimensionato in relazione alla natura e permeabilità del terreno.~~

~~5. Il riutilizzo delle acque piovane raccolte nei parcheggi per gli scopi di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c) avviene previa depurazione mediante appositi sistemi di separazione e raccolta degli oli inquinanti.~~

~~6. Le prescrizioni di cui al presente articolo sono obbligatorie per i parcheggi realizzati successivamente all'entrata in vigore della presente legge. Per i parcheggi già esistenti con copertura impermeabile è obbligatorio l'adeguamento in occasione dei rifacimenti della finitura superficiale.~~

~~Art. 12~~

~~Esposizione e soleggiamento degli edifici~~

~~1. Lo strumento urbanistico generale localizza le aree per nuovi insediamenti in modo da ottenere il massimo soleggiamento e luminosità per gli edifici e favorire l'utilizzo di energia solare.~~

~~2. I piani attuativi relativi a comparti di nuova edificazione o ad interventi di ristrutturazione urbanistica garantiscono ad ogni singolo edificio la migliore~~

Al Titolo II ex art. 8 l.r.
17/2008

~~insolazione e un efficiente utilizzo dell'energia solare.~~

~~3. I piani attuativi ed i progetti edilizi, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, sono corredati da un apposito studio ed opportune rappresentazioni grafiche relative alla condizione di insolazione degli insediamenti e degli edifici.~~

Art. 13
Sistemi di riscaldamento

1. Negli edifici plurifamiliari di nuova costruzione o interessati da interventi di totale ristrutturazione edilizia o urbanistica, dotati di impianto termico centralizzato, è obbligatoria la realizzazione di reti di distribuzione sezionate per ogni singola utenza, idonee all'utilizzo di sistemi di contabilizzazione differenziata delle calorie.

~~Art. 14
Igiene urbana~~

~~1. I piani attuativi relativi a comparti di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica prevedono spazi idonei ad accogliere le attrezzature per la raccolta dei rifiuti urbani e per la raccolta differenziata. Prevedono, altresì, una adeguata sistemazione di tali spazi al fine di limitarne la visibilità ed evitarne la dispersione del materiale.~~

Art. 15
Risparmio energetico e utilizzo delle fonti di energia rinnovabile

1. Negli edifici di nuova costruzione e in quelli oggetto di totale ristrutturazione edilizia o urbanistica è obbligatoria l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per

Al Titolo II ex art. 8 l.r.
17/2008

Art. 191
Sistemi di riscaldamento

1. Negli edifici plurifamiliari di nuova costruzione o interessati da interventi di totale ristrutturazione edilizia o urbanistica, dotati di impianto termico centralizzato, è obbligatoria la realizzazione di reti di distribuzione sezionate per ogni singola utenza, idonee all'utilizzo di sistemi di contabilizzazione differenziata delle calorie.

Art. 192
Risparmio energetico e utilizzo delle fonti di energia rinnovabile

1. Negli edifici di nuova costruzione e in quelli oggetto di totale ristrutturazione edilizia o urbanistica è obbligatoria l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per

la produzione di acqua calda sanitaria dimensionati per garantire una copertura non inferiore al cinquanta per cento del fabbisogno annuo della residenza o dell'attività insediata, salvo documentati impedimenti tecnici che non consentano il raggiungimento di tale soglia.

2. Negli edifici residenziali di nuova costruzione è obbligatoria l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in grado di garantire una produzione non inferiore a un chilowatt per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento e ponendo particolare cura all'integrazione degli impianti nel contesto architettonico e paesaggistico.

3. Negli edifici destinati ad attività produttive ~~di tipo industriale, artigianale o agricolo, nonché ad attività direzionali, commerciali~~ **comprese quelle agricole** e per servizi, di nuova costruzione e in quelli oggetto di totale ristrutturazione edilizia o urbanistica, con superficie utile coperta superiore a cento metri quadrati è obbligatoria l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in grado di garantire una produzione non inferiore a cinque chilowatt, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento e ponendo particolare cura all'integrazione degli impianti nel contesto architettonico e paesaggistico.

4. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 gli edifici ricadenti nei centri storici.

5. Sono fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi a beni culturali, ambientali e paesaggistici.

Art. 16

Biocompatibilità e uso dei materiali nei manufatti

1. Al fine di garantire lo sviluppo sostenibile

la produzione di acqua calda sanitaria dimensionati per garantire una copertura non inferiore al cinquanta per cento del fabbisogno annuo della residenza o dell'attività insediata, salvo documentati impedimenti tecnici che non consentano il raggiungimento di tale soglia.

2. Negli edifici residenziali di nuova costruzione è obbligatoria l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in grado di garantire una produzione non inferiore a un chilowatt per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento e ponendo particolare cura all'integrazione degli impianti nel contesto architettonico e paesaggistico.

3. Negli edifici destinati ad attività produttive comprese quelle agricole e per servizi, di nuova costruzione e in quelli oggetto di totale ristrutturazione edilizia o urbanistica, con superficie utile coperta superiore a cento metri quadrati è obbligatoria l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in grado di garantire una produzione non inferiore a cinque chilowatt, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento e ponendo particolare cura all'integrazione degli impianti nel contesto architettonico e paesaggistico.

4. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 gli edifici ricadenti nei centri storici.

5. Sono fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi a beni culturali, ambientali e paesaggistici.

Art. 193

Biocompatibilità e uso dei materiali nei manufatti

1. Al fine di garantire lo sviluppo sostenibile

dell'edificato gli interventi edilizi privilegiano l'uso dei materiali naturali riconducibili alle tipologie di costruzione tradizionali con particolare riferimento a quelli provenienti dalle produzioni locali.

2. Al fine di ridurre il carico ambientale prodotto dall'attività edilizia è privilegiato l'utilizzo di materiali e componenti edilizie con caratteristiche di ridotto impatto ambientale, naturali e non trattati con sostanze tossiche, nonché materiali capaci di garantire traspirabilità, igroscopicità, ridotta conducibilità elettrica, antistaticità, assenza di emissioni nocive, assenza di esalazioni nocive e polveri, stabilità nel tempo, inattaccabilità da muffe, elevata inerzia termica, biodegradabilità o riciclabilità, attestate dalla presenza di marchi o etichette di qualità ecologica.

3. Negli interventi di recupero degli edifici esistenti, la presenza di elementi e soluzioni costruttive che trovano piena rispondenza nei principi dell'architettura ecologica, deve essere mantenuta attraverso la conservazione e il ripristino degli elementi stessi o la sostituzione con materiali che ne mantengano inalterate le caratteristiche originali di qualità edilizia e biocompatibilità.

Capo III – Certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici

**Art. 1
Finalità**

~~1. La presente legge, al fine di promuovere la salvaguardia dell'integrità ambientale e il risparmio delle risorse naturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile, definisce norme e criteri di sostenibilità da applicarsi agli strumenti di governo del territorio e agli interventi edilizi, stabilisce le modalità per la valutazione e la certificazione delle prestazioni di sostenibilità ambientale e degli edifici, nonché le forme di sostegno e di incentivazione promosse~~

dell'edificato gli interventi edilizi privilegiano l'uso dei materiali naturali riconducibili alle tipologie di costruzione tradizionali con particolare riferimento a quelli provenienti dalle produzioni locali.

2. Al fine di ridurre il carico ambientale prodotto dall'attività edilizia è privilegiato l'utilizzo di materiali e componenti edilizie con caratteristiche di ridotto impatto ambientale, naturali e non trattati con sostanze tossiche, nonché materiali capaci di garantire traspirabilità, igroscopicità, ridotta conducibilità elettrica, antistaticità, assenza di emissioni nocive, assenza di esalazioni nocive e polveri, stabilità nel tempo, inattaccabilità da muffe, elevata inerzia termica, biodegradabilità o riciclabilità, attestate dalla presenza di marchi o etichette di qualità ecologica.

3. Negli interventi di recupero degli edifici esistenti, la presenza di elementi e soluzioni costruttive che trovano piena rispondenza nei principi dell'architettura ecologica, deve essere mantenuta attraverso la conservazione e il ripristino degli elementi stessi o la sostituzione con materiali che ne mantengano inalterate le caratteristiche originali di qualità edilizia e biocompatibilità.

Capo III – Certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici

l.r. 17/2008

AL TITOLO I

dalla Regione e dagli enti locali.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini ~~della presente legge~~ del presente Capo III si definisce:

~~a) edificio: l'insieme di strutture portanti ed elementi costruttivi e architettonici reciprocamente connessi in modo da formare con continuità da cielo a terra una entità strutturalmente autonoma, sia isolata o collegata ad altri edifici adiacenti, composta da una o più unità immobiliari, indipendentemente dal regime delle proprietà;~~

b) prestazione ambientale: il risultato o il rendimento prodotto dalle caratteristiche edilizie, energetiche ed ambientali dell'edificio, misurato sulla base di appositi parametri riferiti alle caratteristiche del sito, al consumo delle risorse ed ai carichi ambientali dell'edificio;

c) sostenibilità ambientale: la valutazione dell'impatto prodotto da un edificio sull'ambiente naturale nel suo ciclo di vita, formulata attraverso un punteggio che misura le prestazioni ambientali dell'edificio stesso;

d) certificazione di sostenibilità ambientale: il documento attestante la sostenibilità ambientale dell'edificio conseguita in base alla verifica del punteggio secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla presente legge;

e) caratteristica del sito: il parametro relativo alle peculiarità ed alle condizioni del sito sul quale insiste l'edificio con riferimento agli aspetti morfologici, idrogeologici, geologici di sismicità naturale, storici e antropologici, climatici, all'orientamento ed alla vegetazione presente;

f) carico ambientale: il parametro delle prestazioni dell'edificio riferite al suo impatto sull'ambiente in termini di emissioni di gas, di scarichi, di rifiuti ed alla permeabilità dei suoli;

g) consumo di risorse: il parametro delle prestazioni

l.r. 17/2008

Definizione di carattere generale da inserire al Titolo I da uniformare per tutto il TU

Art. 194
Definizioni

1. Ai fini del presente Capo III si definisce:

b) prestazione ambientale: il risultato o il rendimento prodotto dalle caratteristiche edilizie, energetiche ed ambientali dell'edificio, misurato sulla base di appositi parametri riferiti alle caratteristiche del sito, al consumo delle risorse ed ai carichi ambientali dell'edificio;

c) sostenibilità ambientale: la valutazione dell'impatto prodotto da un edificio sull'ambiente naturale nel suo ciclo di vita, formulata attraverso un punteggio che misura le prestazioni ambientali dell'edificio stesso;

d) certificazione di sostenibilità ambientale: il documento attestante la sostenibilità ambientale dell'edificio conseguita in base alla verifica del punteggio secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla presente legge;

e) caratteristica del sito: il parametro relativo alle peculiarità ed alle condizioni del sito sul quale insiste l'edificio con riferimento agli aspetti morfologici, idrogeologici, geologici di sismicità naturale, storici e antropologici, climatici, all'orientamento ed alla vegetazione presente;

f) carico ambientale: il parametro delle prestazioni dell'edificio riferite al suo impatto sull'ambiente in termini di emissioni di gas, di scarichi, di rifiuti ed alla permeabilità dei suoli;

g) consumo di risorse: il parametro delle prestazioni

dell'edificio riferite ai consumi energetici, alle acque ed ai materiali;

h) risorse naturali dell'ambiente: sono l'aria, l'acqua, il suolo, l'ecosistema della fauna, l'ecosistema della flora, il paesaggio, le fonti energetiche naturali.

2. ~~Ai fini della presente legge~~ Si ha un uso sostenibile del territorio quando l'ambiente naturale, nella totalità dei suoi aspetti, viene considerato come risorsa limitata e quindi oggetto di salvaguardia privilegiando le condizioni di salute dei suoi abitanti presenti e futuri.

3. ~~Ai fini della presente legge~~ Lo sviluppo sostenibile dell'edificato si ha quando, adottando materiali, tecniche e sistemi a basso impatto ambientale ed ecologici, è possibile realizzare ambienti interni salubri ed organismi edilizi la cui costruzione, manutenzione e gestione comportino basso uso di risorse non rinnovabili e di materiali non riciclabili, anche attraverso l'uso di soluzioni informatiche ed elettroniche volte a ridurre al minimo il consumo energetico.

Art. 3

Oggetto e ambito di applicazione

1. La certificazione di sostenibilità ambientale si applica agli edifici con destinazione residenziale, ~~direzionale~~ e per servizi. La certificazione riguarda:

a) la fase di progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione;

b) la fase di progettazione e di realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica riferiti a tutte le unità immobiliari esistenti o previste;

c) il riconoscimento delle caratteristiche di sostenibilità ambientale degli edifici esistenti, anche sottoposti ad interventi di adeguamento che non rientrano nei casi di cui alla lettera b).

dell'edificio riferite ai consumi energetici, alle acque ed ai materiali;

h) risorse naturali dell'ambiente: sono l'aria, l'acqua, il suolo, l'ecosistema della fauna, l'ecosistema della flora, il paesaggio, le fonti energetiche naturali.

2. Si ha un uso sostenibile del territorio quando l'ambiente naturale, nella totalità dei suoi aspetti, viene considerato come risorsa limitata e quindi oggetto di salvaguardia privilegiando le condizioni di salute dei suoi abitanti presenti e futuri.

3. Lo sviluppo sostenibile dell'edificato si ha quando, adottando materiali, tecniche e sistemi a basso impatto ambientale ed ecologici, è possibile realizzare ambienti interni salubri ed organismi edilizi la cui costruzione, manutenzione e gestione comportino basso uso di risorse non rinnovabili e di materiali non riciclabili, anche attraverso l'uso di soluzioni informatiche ed elettroniche volte a ridurre al minimo il consumo energetico.

Art. 195

Oggetto e ambito di applicazione

1. La certificazione di sostenibilità ambientale si applica agli edifici con destinazione residenziale e per servizi. La certificazione riguarda:

a) la fase di progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione;

b) la fase di progettazione e di realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica riferiti a tutte le unità immobiliari esistenti o previste;

c) il riconoscimento delle caratteristiche di sostenibilità ambientale degli edifici esistenti, anche sottoposti ad interventi di adeguamento che non rientrano nei casi di cui alla lettera b).

2. La certificazione di sostenibilità ambientale si ottiene attraverso la determinazione delle prestazioni ambientali di un edificio riferite ai seguenti requisiti:

- a) la qualità dell'ambiente esterno;
- b) il risparmio delle risorse naturali;
- c) la riduzione dei consumi energetici;
- d) la riduzione dei carichi ambientali;
- e) la qualità dell'ambiente interno;
- f) la qualità della gestione e del servizio;—
- g) ~~l'integrazione con il sistema della mobilità pubblica.~~

3. Le prestazioni ambientali di un edificio vengono determinate attraverso l'utilizzo di apposite schede, contenute nel disciplinare tecnico di cui all'articolo 4, che individuano la categoria e gli indicatori delle prestazioni ambientali, gli strumenti e i metodi di verifica, le soluzioni tecniche di riferimento, la scala delle prestazioni ed i relativi punteggi.

4. La certificazione di sostenibilità ambientale è obbligatoria nel caso di realizzazione di edifici pubblici da parte della Regione, di enti, di agenzie e società regionali. È altresì obbligatoria per la realizzazione di edifici da parte di Province, Comuni e loro forme associative, nonché per edifici di edilizia residenziale di proprietà delle Agenzie Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER).

5. Per gli interventi edilizi realizzati da soggetti privati la certificazione di sostenibilità ambientale è facoltativa.

6. La certificazione di sostenibilità ambientale non sostituisce la certificazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) ma ne utilizza le risultanze in sede di valutazione delle prestazioni ambientali dell'edificio.

2. La certificazione di sostenibilità ambientale si ottiene attraverso la determinazione delle prestazioni ambientali di un edificio riferite ai seguenti requisiti:

- a) la qualità dell'ambiente esterno;
- b) il risparmio delle risorse naturali;
- c) la riduzione dei consumi energetici;
- d) la riduzione dei carichi ambientali;
- e) la qualità dell'ambiente interno;
- f) la qualità della gestione e del servizio;

3. Le prestazioni ambientali di un edificio vengono determinate attraverso l'utilizzo di apposite schede, contenute nel disciplinare tecnico di cui all'articolo 196, che individuano la categoria e gli indicatori delle prestazioni ambientali, gli strumenti e i metodi di verifica, le soluzioni tecniche di riferimento, la scala delle prestazioni ed i relativi punteggi.

4. La certificazione di sostenibilità ambientale è obbligatoria nel caso di realizzazione di edifici pubblici da parte della Regione, di enti, di agenzie e società regionali. È altresì obbligatoria per la realizzazione di edifici da parte di Province, Comuni e loro forme associative, nonché per edifici di edilizia residenziale di proprietà delle Agenzie Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER).

5. Per gli interventi edilizi realizzati da soggetti privati la certificazione di sostenibilità ambientale è facoltativa.

6. La certificazione di sostenibilità ambientale non sostituisce la certificazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) ma ne utilizza le risultanze in sede di valutazione delle prestazioni ambientali dell'edificio.

Art. 4
Disciplinare tecnico

1. La Giunta regionale approva il disciplinare tecnico per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici nel quale sono indicati i requisiti di riferimento, il metodo di verifica delle prestazioni ambientali e il sistema di valutazione delle stesse.

2. Il disciplinare tecnico stabilisce le soglie minime al di sotto delle quali non è previsto il rilascio della certificazione di sostenibilità ambientale nonché il punteggio e la classe associata al fabbricato. La classe costituisce riferimento per definire le priorità e graduare gli incentivi e le agevolazioni di cui agli [articoli 17 e 18](#).

Art. 5
Richiesta di certificazione

1. Alla richiesta della certificazione di sostenibilità ambientale è allegata la seguente documentazione sottoscritta dal progettista, dal direttore dei lavori o da un tecnico esterno nominato dal committente iscritto agli ordini o al collegio:

a) una relazione che illustra le soluzioni adottate nella progettazione per le finalità di cui al presente [Titolo Capo](#);

b) la documentazione sulle prestazioni ambientali del fabbricato secondo i criteri del disciplinare tecnico di cui [all'articolo 4](#) con la determinazione del punteggio e l'individuazione della classe di appartenenza dello stesso;

c) l'attestato di qualificazione energetica di cui al d.lgs. 192/2005;

d) una dichiarazione del direttore dei lavori attestante la rispondenza del fabbricato alle caratteristiche indicate nella relazione ed elaborati di progetto approvati dal Comune e dalla Provincia e documentazione di cui alle

Art. 196
Disciplinare tecnico

1. La Giunta regionale approva il disciplinare tecnico per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici nel quale sono indicati i requisiti di riferimento, il metodo di verifica delle prestazioni ambientali e il sistema di valutazione delle stesse.

2. Il disciplinare tecnico stabilisce le soglie minime al di sotto delle quali non è previsto il rilascio della certificazione di sostenibilità ambientale nonché il punteggio e la classe associata al fabbricato. La classe costituisce riferimento per definire le priorità e graduare gli incentivi e le agevolazioni di cui agli [articoli 199 e 200](#).

Art. 197
Richiesta di certificazione

1. Alla richiesta della certificazione di sostenibilità ambientale è allegata la seguente documentazione sottoscritta dal progettista, dal direttore dei lavori o da un tecnico esterno nominato dal committente iscritto agli ordini o al collegio:

a) una relazione che illustra le soluzioni adottate nella progettazione per le finalità di cui al presente [Capo](#);

b) la documentazione sulle prestazioni ambientali del fabbricato secondo i criteri del disciplinare tecnico di cui [all'articolo 196](#) con la determinazione del punteggio e l'individuazione della classe di appartenenza dello stesso;

c) l'attestato di qualificazione energetica di cui al d.lgs. 192/2005;

d) una dichiarazione del direttore dei lavori attestante la rispondenza del fabbricato alle caratteristiche indicate nella relazione ed elaborati di progetto approvati dal Comune e dalla Provincia e documentazione di cui alle

lettere a) e b).

2. La documentazione di cui al comma 1 è trasmessa al soggetto che rilascia la certificazione di sostenibilità ambientale. Lo stesso, previa verifica, provvede al rilascio della certificazione di sostenibilità ambientale entro trenta giorni dalla richiesta.

3. La certificazione di sostenibilità ambientale può essere richiesta per edifici esistenti anche in assenza di interventi. Alla richiesta è allegata la documentazione di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

Art. 6
Rilascio di certificazione

1. La certificazione di sostenibilità ambientale è rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell'Umbria (ARPA) e dagli altri soggetti certificatori individuati dalla Giunta regionale sulla base di requisiti definiti con norme regolamentari di cui ~~all'articolo _____ all'articolo 19, comma 2, lettera c)~~ su richiesta del proprietario dell'immobile o dell'avente titolo, ovvero del soggetto attuatore dell'intervento.

2. La certificazione di sostenibilità ambientale ha validità di dieci anni, decorsi i quali decadono i benefici di cui ~~all'articolo 17, comma 3~~ salvo che esso sia rinnovato con le stesse modalità previste per il suo rilascio.

3. La certificazione di sostenibilità ambientale è affissa nell'edificio in luogo facilmente visibile e contiene almeno i seguenti dati:

- a) la localizzazione, l'individuazione delle caratteristiche edilizie e la destinazione d'uso dell'edificio;
- b) la classe di appartenenza ed il punteggio di valutazione dell'edificio;

lettere a) e b).

2. La documentazione di cui al comma 1 è trasmessa al soggetto che rilascia la certificazione di sostenibilità ambientale. Lo stesso, previa verifica, provvede al rilascio della certificazione di sostenibilità ambientale entro trenta giorni dalla richiesta.

3. La certificazione di sostenibilità ambientale può essere richiesta per edifici esistenti anche in assenza di interventi. Alla richiesta è allegata la documentazione di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

Art. 198
Rilascio di certificazione

1. La certificazione di sostenibilità ambientale è rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell'Umbria (ARPA) e dagli altri soggetti certificatori individuati dalla Giunta regionale sulla base di requisiti definiti con norme regolamentari di cui all'articolo 356 su richiesta del proprietario dell'immobile o dell'avente titolo, ovvero del soggetto attuatore dell'intervento.

2. La certificazione di sostenibilità ambientale ha validità di dieci anni, decorsi i quali decadono i benefici di cui all'articolo 199, comma 3 salvo che esso sia rinnovato con le stesse modalità previste per il suo rilascio.

3. La certificazione di sostenibilità ambientale è affissa nell'edificio in luogo facilmente visibile e contiene almeno i seguenti dati:

- a) la localizzazione, l'individuazione delle caratteristiche edilizie e la destinazione d'uso dell'edificio;
- b) la classe di appartenenza ed il punteggio di valutazione dell'edificio;

c) la data del rilascio e la validità temporale.

4. Nel caso di compravendita o di cessione del godimento a qualunque titolo dell'edificio o di una sua singola unità immobiliare, la certificazione di sostenibilità ambientale, qualora ottenuta, è allegata all'atto di compravendita o all'atto di cessione del godimento, in originale o copia autentica.

5. La certificazione di sostenibilità ambientale, qualora ottenuta, è allegata alla documentazione da presentare al Comune ai fini dell' ~~rilascio del certificato di~~ agibilità ~~di cui agli articoli 29 e 30 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia)~~ dell'edificio.

Art. 17
Incentivi economici

1. La Giunta regionale, per le finalità di cui alla presente legge:

a) concede contributi finalizzati a promuovere il processo di certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici ed a sostenere gli enti locali nella attuazione di concorsi di progettazione per la realizzazione di edifici che ottengano la certificazione di sostenibilità medesima;

b) stipula apposita convenzione con gli istituti di credito per agevolare, mediante la riduzione degli oneri finanziari, i soggetti pubblici e privati che realizzano gli interventi previsti dalla presente legge.

2. Il Comune può prevedere, in favore di coloro che conseguono la certificazione di sostenibilità ambientale, la riduzione ~~del contributo di costruzione anche in base alle norme regolamentari di cui alla parte seconda, Titolo I, Capo II degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione, anche in base ai criteri e alle disposizioni regionali emanate ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) della l.r. 1/2004.~~ È altresì consentito il

c) la data del rilascio e la validità temporale.

4. Nel caso di compravendita o di cessione del godimento a qualunque titolo dell'edificio o di una sua singola unità immobiliare, la certificazione di sostenibilità ambientale, qualora ottenuta, è allegata all'atto di compravendita o all'atto di cessione del godimento, in originale o copia autentica.

5. La certificazione di sostenibilità ambientale, qualora ottenuta, è allegata alla documentazione da presentare al Comune ai fini dell'agibilità dell'edificio.

Art. 199
Incentivi economici

1. La Giunta regionale, per le finalità di cui alla presente legge:

a) concede contributi finalizzati a promuovere il processo di certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici ed a sostenere gli enti locali nella attuazione di concorsi di progettazione per la realizzazione di edifici che ottengano la certificazione di sostenibilità medesima;

b) stipula apposita convenzione con gli istituti di credito per agevolare, mediante la riduzione degli oneri finanziari, i soggetti pubblici e privati che realizzano gli interventi previsti dalla presente legge.

2. Il Comune può prevedere, in favore di coloro che conseguono la certificazione di sostenibilità ambientale, la riduzione del contributo di costruzione anche in base alle norme regolamentari di cui alla parte seconda, Titolo I, Capo II. È altresì consentito il rimborso degli oneri già corrisposti da richiedere entro il termine di validità del titolo abilitativo.

rimborso degli oneri già corrisposti da richiedere entro il termine di validità del titolo abilitativo.

3. Il Comune può riconoscere incentivi in materia di imposte o tasse comunali per i proprietari di edifici che conseguono la certificazione di sostenibilità ambientale di cui alla presente legge.

Art. 18

Altre forme di incentivazione e diffusione

1. La Regione, in sede di finanziamento di programmi e progetti edilizi ed urbanistici, privilegia quelli che ottengono la certificazione di sostenibilità ambientale.

2. La Regione predispone programmi, progetti e strumenti di informazione, educazione e formazione volti alla conoscenza dei criteri di sostenibilità ambientale degli edifici, anche avvalendosi della collaborazione di enti tecnicospicientifici, di agenzie, di ordini professionali e di associazioni operanti nel settore dell'edilizia, aventi i seguenti obiettivi:

a) la sensibilizzazione delle imprese di costruzione, delle maestranze, delle scuole e degli utenti finali per favorire la conoscenza e la diffusione di comportamenti;

b) lo sviluppo e la qualificazione dei servizi tecnologici degli edifici;

c) la formazione di esperti qualificati in materia di sostenibilità ambientale negli interventi edilizi e l'aggiornamento professionale.

~~3. La Giunta regionale, per l'incentivazione delle soluzioni più avanzate anche dal punto di vista architettonico adottate nell'ambito della certificazione ambientale degli edifici, prevede l'assegnazione di riconoscimenti per gli edifici che raggiungono le migliori prestazioni.~~

4. È istituito il registro degli edifici che hanno

3. Il Comune può riconoscere incentivi in materia di imposte o tasse comunali per i proprietari di edifici che conseguono la certificazione di sostenibilità ambientale di cui alla presente legge.

Art. 200

Altre forme di incentivazione e diffusione

1. La Regione, in sede di finanziamento di programmi e progetti edilizi ed urbanistici, privilegia quelli che ottengono la certificazione di sostenibilità ambientale.

2. La Regione predispone programmi, progetti e strumenti di informazione, educazione e formazione volti alla conoscenza dei criteri di sostenibilità ambientale degli edifici, anche avvalendosi della collaborazione di enti tecnicospicientifici, di agenzie, di ordini professionali e di associazioni operanti nel settore dell'edilizia, aventi i seguenti obiettivi:

a) la sensibilizzazione delle imprese di costruzione, delle maestranze, delle scuole e degli utenti finali per favorire la conoscenza e la diffusione di comportamenti;

b) lo sviluppo e la qualificazione dei servizi tecnologici degli edifici;

c) la formazione di esperti qualificati in materia di sostenibilità ambientale negli interventi edilizi e l'aggiornamento professionale.

3. È istituito il registro degli edifici che hanno

conseguito la certificazione di sostenibilità ambientale contenente l'elenco dei fabbricati, le caratteristiche di sostenibilità, il punteggio e la classe di appartenenza.

~~Art. 19~~

~~Compiti della Regione~~

~~1. La Giunta regionale predispone e adotta la cartografia di cui all'articolo 7.~~

~~2. La Giunta regionale adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme regolamentari attuative con particolare riferimento:~~

~~a) alla definizione del disciplinare tecnico per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici di cui all'articolo 3, comma 6;~~

~~b) alla definizione dei criteri sulle caratteristiche ed utilizzazione dei materiali di cui all'articolo 16;~~

~~c) alla definizione dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1.~~

~~Art. 20~~

~~Compiti dei Comuni~~

~~1. I Comuni, entro duecentoquaranta giorni dall'emanazione da parte della Regione delle norme regolamentari di cui all'articolo 19:~~

~~a) adeguano il regolamento comunale per l'attività edilizia alle disposizioni della presente legge e delle relative norme regolamentari;~~

~~b) stabiliscono la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 2;~~

~~c) definiscono gli incentivi in materia di imposte o tasse comunali ai sensi dell'articolo 17, comma 3.~~

~~2. I Comuni, nella formazione e approvazione degli strumenti urbanistici, applicano le disposizioni di urbanistica ed edilizia sostenibile di cui alla presente legge.~~

~~Art. 21~~

~~Controlli e sanzioni~~

Al Titolo VIII

Al titolo VIII

**ARTICOLO DA
SOPPRIMERE**

Contenuti già ricompresi
nell'art. 45 del TU – Titolo II

l.r. 17/2008

conseguito la certificazione di sostenibilità ambientale contenente l'elenco dei fabbricati, le caratteristiche di sostenibilità, il punteggio e la classe di appartenenza.

~~Art. 201~~

~~Compiti dei Comuni~~

~~Art. 202-201~~

~~Controlli e sanzioni~~

1. Il Comune in applicazione dell'articolo 39 della l.r. 1/2004, esercita il controllo sulla rispondenza degli interventi sottoposti alla certificazione di sostenibilità ambientale avvalendosi anche del supporto tecnico dell'ARPA.

2. Il Comune, in caso di difformità o inadempienze accertate nell'ambito dell'attività di controllo di cui al comma 1, invita l'interessato ad adempiere agli obblighi assunti entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale dispone la decadenza dai benefici conseguiti, dandone comunicazione al soggetto certificatore ai fini dell'annullamento della certificazione di sostenibilità ambientale.

3. Il Comune, nel caso in cui i benefici di cui al comma 2 abbiano determinato la riduzione del contributo di costruzione di cui all'articolo 17, comma 2 dispone il pagamento dello stesso.

Art. 32

Determinazione della premialità per interventi in materia di sostenibilità ambientale degli edifici ~~di cui alla legge regionale 18 novembre 2008, n. 17~~

1. Per la realizzazione di nuovi edifici che ottengono la certificazione di sostenibilità ambientale di cui al disciplinare tecnico ~~di cui all'art. ____ approvato in attuazione del Titolo II della legge regionale 18 novembre 2008, n. 17 (Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi)~~, la potenzialità edificatoria stabilita in via ordinaria dallo strumento urbanistico generale, dal piano attuativo o da specifiche normative sul lotto oggetto di intervento, con esclusione degli interventi nei centri storici, è incrementata del venticinque per cento nel caso di edifici classificati in

1. Il Comune in applicazione dell'articolo 167, esercita il controllo sulla rispondenza degli interventi sottoposti alla certificazione di sostenibilità ambientale avvalendosi anche del supporto tecnico dell'ARPA.

2. Il Comune, in caso di difformità o inadempienze accertate nell'ambito dell'attività di controllo di cui al comma 1, invita l'interessato ad adempiere agli obblighi assunti entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale dispone la decadenza dai benefici conseguiti, dandone comunicazione al soggetto certificatore ai fini dell'annullamento della certificazione di sostenibilità ambientale.

3. Il Comune, nel caso in cui i benefici di cui al comma 2 abbiano determinato la riduzione del contributo di costruzione di cui all'articolo 199, comma 2 dispone il pagamento dello stesso.

Art. ~~203~~202

Determinazione della premialità per interventi in materia di sostenibilità ambientale degli edifici

1. Per la realizzazione di nuovi edifici che ottengono la certificazione di sostenibilità ambientale di cui al disciplinare tecnico di cui all'art. 196, la potenzialità edificatoria stabilita in via ordinaria dallo strumento urbanistico generale, dal piano attuativo o da specifiche normative sul lotto oggetto di intervento, con esclusione degli interventi nei centri storici, è incrementata del venticinque per cento nel caso di edifici classificati in classe A, o del quindici per cento nel caso di edifici classificati in classe B.

classe A, o del quindici per cento nel caso di edifici classificati in classe B.

1 bis. Nel caso di edifici esistenti sui quali si eseguono interventi di ristrutturazione che conseguono la certificazione di sostenibilità ambientale, gli incrementi di cui al comma 1 si applicano alla SUC esistente. Qualora l'edificio esistente ricade in zona agricola le percentuali di incremento di cui al comma 1 sono applicate alla SUC di ampliamento prevista all'articolo 34, commi 3 bis e 3 ter o, in caso di ristrutturazione con cambio d'uso di annessi agricoli, alla SUC interessata dall'intervento.

~~1 ter. Il comune, con proprio atto, da adottare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, può escludere ulteriori aree dall'applicabilità della normativa premiale di cui ai commi 1 e 1 bis, o stabilire limiti inferiori di incremento delle quantità edificatorie in ragione delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali del territorio.~~

2. Qualora l'interessato intenda avvalersi dei benefici stabiliti dal comune ai sensi del comma 1, richiede al soggetto che rilascia la certificazione di sostenibilità ambientale, un attestato preliminare di conformità del punteggio e della classe di appartenenza del fabbricato con le stesse modalità previste all'articolo 5 della L.R. n. 17/2008. L'attestato preliminare di conformità è trasmesso al comune a cura dell'interessato, ai fini del riconoscimento dei benefici per il rilascio del titolo abilitativo.

3. Il comune, in caso di difformità o inadempienze nella certificazione di sostenibilità ambientale accertate nell'ambito dell'attività di controllo di cui all'articolo 21 della L.R. n. 17/2008, qualora i benefici edilizi ai sensi del comma 2 abbiano determinato incrementi delle potenzialità edificatorie nella realizzazione dell'edificio, applica anche la sanzione pecuniaria massima prevista

2. Nel caso di edifici esistenti sui quali si eseguono interventi di ristrutturazione che conseguono la certificazione di sostenibilità ambientale, gli incrementi di cui al comma 1 si applicano alla SUC esistente. Qualora l'edificio esistente ricade in zona agricola le percentuali di incremento di cui al comma 1 sono applicate alla SUC di ampliamento prevista all'articolo 205, commi 4 e 5 o, in caso di ristrutturazione con cambio d'uso di annessi agricoli, alla SUC interessata dall'intervento.

3. Qualora l'interessato intenda avvalersi dei benefici stabiliti dal comune ai sensi del comma 1, richiede al soggetto che rilascia la certificazione di sostenibilità ambientale, un attestato preliminare di conformità del punteggio e della classe di appartenenza del fabbricato con le stesse modalità previste all'articolo 197. L'attestato preliminare di conformità è trasmesso al comune a cura dell'interessato, ai fini del riconoscimento dei benefici per il rilascio del titolo abilitativo.

4. Il comune, in caso di difformità o inadempienze nella certificazione di sostenibilità ambientale accertate nell'ambito dell'attività di controllo di cui all'articolo 202, qualora i benefici edilizi ai sensi del comma 4 abbiano determinato incrementi delle potenzialità edificatorie nella realizzazione dell'edificio, applica anche la sanzione pecuniaria massima prevista dall'articolo 173, comma 2,

dall'articolo 8, comma 2 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia), con riferimento agli incrementi premiali di superficie utile coperta realizzati.

3 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1 bis prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali e sulle normative del PTCP.

3-ter. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 1 bis, il numero dei piani e l'altezza massima di edificazione consentiti dallo strumento urbanistico possono essere incrementati nella misura stabilita dal comune, rispettivamente sino ad massimo di un piano e di metri lineari 3,50, al di fuori degli ambiti tutelati ai sensi degli articoli 136 e 142 del d.lgs. 42/2004 ~~decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, 137)~~ nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e paesaggistiche dei luoghi interessati.

con riferimento agli incrementi premiali di superficie utile coperta realizzati.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali e sulle normative del PTCP.

6. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, il numero dei piani e l'altezza massima di edificazione consentiti dallo strumento urbanistico possono essere incrementati nella misura stabilita dal comune, rispettivamente sino ad massimo di un piano e di metri lineari 3,50, al di fuori degli ambiti tutelati ai sensi degli articoli 136 e 142 del d.lgs. 42/2004 nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e paesaggistiche dei luoghi interessati.

Capo IV – Interventi straordinari per il rilancio dell'economia e finalizzati alla riqualificazione urbanistica, architettonica, strutturale ed ambientale degli edifici esistenti

Capo IV–Interventi straordinari per il rilancio dell'economia e finalizzati alla riqualificazione urbanistica, architettonica, strutturale ed ambientale degli edifici esistenti

Art. 33
Finalità e ambito di applicazione

l.r. 13/2009

Art. ~~204~~ 203
Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Capo sono volte al miglioramento della funzionalità degli spazi abitativi, produttivi e pertinenziali degli edifici esistenti, assicurando al contempo il conseguimento di più elevati livelli di sicurezza, di efficienza energetica e di qualità architettonica, in coerenza con i caratteri storici, paesaggistici ambientali ed urbanistici delle zone ove tali edifici sono ubicati.

1. Le disposizioni del presente Capo sono volte al miglioramento della funzionalità degli spazi abitativi, produttivi e pertinenziali degli edifici esistenti, assicurando al contempo il conseguimento di più elevati livelli di sicurezza, di efficienza energetica e di qualità architettonica, in coerenza con i caratteri storici, paesaggistici ambientali ed urbanistici delle zone ove tali edifici sono ubicati.

2. Le disposizioni del presente Capo si applicano agli

2. Le disposizioni del presente Capo si applicano agli

edifici di cui al comma 1, con esclusione di quelli:

a) ricadenti nei centri storici e negli insediamenti storici, di cui ~~agli articoli 18 e 19 del regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7 (Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale)) alla parte seconda _____ ovvero nelle corrispondenti zone omogenee previste dallo strumento urbanistico generale ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765) e nelle aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta in base a normative statali, regionali o previste dallo strumento urbanistico generale comunale;~~

b) individuati dai comuni nelle zone agricole ai sensi dell' ~~articolo 33, comma 5 della l.r. 11/2005 e della normativa regionale previgente sulla stessa materia;~~

c) ricadenti nelle zone boscate;

d) ricadenti nelle zone a rischio di frana e idraulico di cui agli articoli 14, 15, 28 e 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (Piano di bacino Tevere - VI Stralcio funzionale per l'assetto idrogeologico P.A.I.) approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2006 e s.m.i. o comunque riferibili a normative di inedificabilità per analoghe situazioni di rischio;

e) ricadenti negli ambiti sottoposti a consolidamento abitati di cui all' ~~articolo 61 del dpr 380/2001 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380~~

edifici di cui al comma 1, con esclusione di quelli:

a) ricadenti nei centri storici e negli insediamenti storici, di cui ~~(Parte Seconda, Titolo I capo I -~~ agli articoli 18 e 19 delle norme regolamentari Titolo II, Capo I ~~r.r. 7/2010)~~ e nelle aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta in base a normative statali, regionali o previste dallo strumento urbanistico generale comunale;

b) individuati dai comuni nelle zone agricole ai sensi dell' articolo 107, comma 5 e della normativa regionale previgente sulla stessa materia;

c) ricadenti nelle zone boscate;

d) ricadenti nelle zone a rischio di frana e idraulico di cui agli articoli 14, 15, 28 e 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (Piano di bacino Tevere - VI Stralcio funzionale per l'assetto idrogeologico P.A.I.) approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2006 e s.m.i. o comunque riferibili a normative di inedificabilità per analoghe situazioni di rischio;

e) ricadenti negli ambiti sottoposti a consolidamento abitati di cui all' articolo 61 del dpr 380/2001;

~~(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A);~~

f) ricadenti negli ambiti di riserva integrale e di riserva generale orientata dei parchi nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nonché nelle zone "A" concernenti la riserva integrale dei parchi regionali di cui alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette);

g) classificati come beni culturali ai sensi della Parte seconda del d.lgs. n. 42/2004;

h) classificabili, con le modalità previste dagli articoli 3 e 4 dell'Allegato A della Delib.G.R. n. 420/2007, come edilizia speciale, monumentale o atipica, ordinaria tradizionale prevalentemente integra, ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, nonché negli ambiti di cui [all'articolo 4, comma 2, lettere a\), b\) e c\) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 \(Norme per l'attività edilizia\)](#);

i) eseguiti in assenza di titolo abilitativo e che non abbiano conseguito alla data del 31 marzo 2009 il titolo abilitativo a sanatoria a seguito dell'accertamento di conformità del condono edilizio. Le superfici realizzate abusivamente per le quali alla data del 31 marzo 2009 sia intervenuta la sanatoria a seguito del condono edilizio, sono sottratte dagli ampliamenti realizzabili ai sensi degli [articoli 34, 35 e 36](#);

l) ricadenti in zone omogenee o ambiti ove le normative e lo strumento urbanistico precludono la possibilità di realizzare ampliamenti o ristrutturazioni che riguardino la completa demolizione e ricostruzione dell'edificio.

[3.]

4. Ai fini del presente Capo ~~per l'edificio esistente~~ si intende quello definito ~~all'art. _____ ai commi 1 e 3 dell'articolo 22 del Reg. 3 novembre 2008, n. 9 (Disciplina~~

f) ricadenti negli ambiti di riserva integrale e di riserva generale orientata dei parchi nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nonché nelle zone "A" concernenti la riserva integrale dei parchi regionali di cui alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette);

g) classificati come beni culturali ai sensi della Parte seconda del d.lgs. n. 42/2004;

h) classificabili, con le modalità previste dagli articoli 3 e 4 dell'Allegato A della Delib.G.R. n. 420/2007, come edilizia speciale, monumentale o atipica, ordinaria tradizionale prevalentemente integra, ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, nonché negli ambiti di cui [all'articolo 138, comma 2, lettere a\), b\) e c\)](#);

i) eseguiti in assenza di titolo abilitativo e che non abbiano conseguito alla data del 31 marzo 2009 il titolo abilitativo a sanatoria a seguito dell'accertamento di conformità del condono edilizio. Le superfici realizzate abusivamente per le quali alla data del 31 marzo 2009 sia intervenuta la sanatoria a seguito del condono edilizio, sono sottratte dagli ampliamenti realizzabili ai sensi degli [articoli 205, 206 e 207](#);

l) ricadenti in zone omogenee o ambiti ove le normative e lo strumento urbanistico precludono la possibilità di realizzare ampliamenti o ristrutturazioni che riguardino la completa demolizione e ricostruzione dell'edificio.

3. Ai fini del presente Capo per edificio esistente si intende quello definito all'art. 12, comma 1, let. m), i cui lavori siano stati ultimati alla data del 31 marzo 2009, circondato da strade o spazi liberi ed accatastato prima del rilascio del titolo abilitativi per gli interventi consentiti.

~~di attuazione dell'art. 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) – Criteri per regolamentare l'attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione),~~ i cui lavori siano stati ultimati alla data del 31 marzo 2009, circondato da strade o spazi liberi ed accatastato prima del rilascio del titolo abilitativi per gli interventi consentiti.

5. Gli incrementi della SUC previsti agli [articoli 34, 35 e 36](#) sono consentiti fatte salve le disposizioni del codice civile o eventuali obblighi assunti con atto registrato e trascritto. Gli incrementi della SUC non si cumulano con quelli consentiti dall'articolo [35, commi 1 e 2 della l.r. 11/2005](#), o previsti da altre norme regionali.

5 bis. Gli ampliamenti o incrementi della SUC previsti agli articoli [34, 35 e 36](#) sono cumulabili con la premialità prevista [all'articolo 32 comma 1 bis](#) per una quota di un ulteriore dieci per cento nel caso di certificazione di sostenibilità ambientale dell'edificio in classe A.

Art. 34

Interventi di ampliamento degli edifici a destinazione residenziale

1. Sono consentiti interventi edilizi di ampliamento entro il limite massimo del venticinque per cento della SUC di ciascuna unità immobiliare e comunque fino al massimo complessivo di ottanta metri quadrati, per gli edifici esistenti a destinazione residenziale aventi le seguenti caratteristiche:

- a) tipologia unifamiliare o bifamiliare;
- b) tipologia diversa da quella di cui alla lettera a) avente SUC non superiore a quattrocento metri quadrati, indipendentemente dal numero delle unità immobiliari.

2. Gli ampliamenti di cui al comma 1, qualora siano

4. Gli incrementi della SUC previsti agli articoli 205, 206 e 207 sono consentiti fatte salve le disposizioni del codice civile o eventuali obblighi assunti con atto registrato e trascritto. Gli incrementi della SUC non si cumulano con quelli consentiti dall'articolo 109, commi 1 e 2, o previsti da altre norme regionali.

5. Gli ampliamenti o incrementi della SUC previsti agli articoli 205, 206 e 207 sono cumulabili con la premialità prevista all'articolo 203 comma 2 per una quota di un ulteriore dieci per cento nel caso di certificazione di sostenibilità ambientale dell'edificio in classe A.

Art. ~~205~~ 204

Interventi di ampliamento degli edifici a destinazione residenziale

1. Sono consentiti interventi edilizi di ampliamento entro il limite massimo del venticinque per cento della SUC di ciascuna unità immobiliare e comunque fino al massimo complessivo di ottanta metri quadrati, per gli edifici esistenti a destinazione residenziale aventi le seguenti caratteristiche:

- a) tipologia unifamiliare o bifamiliare;
- b) tipologia diversa da quella di cui alla lettera a) avente SUC non superiore a quattrocento metri quadrati, indipendentemente dal numero delle unità immobiliari.

2. Gli ampliamenti di cui al comma 1, qualora siano

realizzati in aderenza e in forma strutturalmente indipendente dall'edificio esistente, sono condizionati alla valutazione della sicurezza dello stesso edificio ai sensi del punto 8.5 del decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) ed alla contestuale esecuzione di interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità sismica.

3. La parte ampliata degli edifici esistenti deve essere realizzata con materiali e secondo tecniche di elevata efficienza energetica definite dalla Giunta regionale ~~entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge~~, anche a prescindere dal resto dell'edificio ~~esistente~~.

3 bis. Per gli edifici a destinazione residenziale ricadenti nelle zone agricole e realizzati in data anteriore al 13 novembre 1997, l'ampliamento previsto ai sensi del [comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 11/2005](#) è consentito con le modalità di cui al [comma 1 dell'articolo 38](#), anche oltre il limite di quattrocentocinquanta metri quadrati di cui allo stesso comma 1 [dell'articolo 35 della l.r. 11/2005](#).

3 ter. Per gli edifici a destinazione residenziale ricadenti nelle zone agricole e realizzati successivamente al 13 novembre 1997 sono consentiti gli ampliamenti di cui al comma 1, con le modalità di cui al [comma 1 dell'articolo 38](#).

Art. 35

Interventi di recupero su edifici a destinazione residenziale

1. Gli edifici a destinazione residenziale possono essere demoliti e ricostruiti con un incremento della SUC entro il limite massimo del venticinque per cento di quella esistente.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti purché l'edificio ricostruito consegua la certificazione di

realizzati in aderenza e in forma strutturalmente indipendente dall'edificio esistente, sono condizionati alla valutazione della sicurezza dello stesso edificio ai sensi del punto 8.5 del decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) ed alla contestuale esecuzione di interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità sismica.

3. La parte ampliata degli edifici esistenti deve essere realizzata con materiali e secondo tecniche di elevata efficienza energetica definite dalla Giunta regionale, anche a prescindere dal resto dell'edificio esistente.

4. Per gli edifici a destinazione residenziale ricadenti nelle zone agricole e realizzati in data anteriore al 13 novembre 1997, l'ampliamento previsto ai sensi del comma 1 dell'articolo 109 è consentito con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 209, anche oltre il limite di quattrocentocinquanta metri quadrati di cui allo stesso comma 1 dell'articolo 109.

5. Per gli edifici a destinazione residenziale ricadenti nelle zone agricole e realizzati successivamente al 13 novembre 1997 sono consentiti gli ampliamenti di cui al comma 1, con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 209.

Art. ~~206~~ 205

Interventi di recupero su edifici a destinazione residenziale

1. Gli edifici a destinazione residenziale possono essere demoliti e ricostruiti con un incremento della SUC entro il limite massimo del venticinque per cento di quella esistente.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti purché l'edificio ricostruito consegua la certificazione di

sostenibilità ambientale, almeno in classe "B", ~~di cui al disciplinare tecnico approvato in attuazione della L.R. n. 17/2008.~~

3. Nel caso di interventi sugli edifici di cui al comma 1 costituiti da almeno otto alloggi e SUC di ottocento metri quadrati l'incremento della stessa SUC è destinato, qualora si realizzano nuove unità abitative, almeno per un terzo, alla realizzazione di abitazioni di dimensioni non inferiori a sessanta metri quadrati da locare a canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) per almeno otto anni.

4. Qualora gli edifici interessati da interventi di demolizione e ricostruzione siano almeno tre e siano ricompresi entro un Piano Attuativo, ovvero un Programma Urbanistico ~~di cui all'articolo 28 della L.R. n. 11/2005~~, finalizzati alla riqualificazione urbanistica, architettonica, ambientale e strutturale dell'ambito urbano, la SUC può essere incrementata complessivamente entro il limite massimo del trentacinque per cento di quella esistente. Tutti gli edifici ricostruiti dovranno conseguire la certificazione di sostenibilità ambientale, almeno in classe B, ~~di cui al disciplinare approvato in attuazione della L.R. n. 17/2008.~~

5. Gli interventi di cui ai [commi 1 e 4](#) sono consentiti su edifici residenziali ove sono presenti anche destinazioni d'uso diverse nella misura comunque non superiore al trentacinque per cento della SUC esistente. In tali casi l'incremento della SUC è computato esclusivamente con riferimento alla superficie esistente destinata a residenza.

5 bis. Qualora gli interventi di cui ai [commi 1 e 4](#) prevedano la realizzazione di locali adibiti ad asili nido o ad altre funzioni socio-culturali pubbliche o di interesse pubblico, la SUC è incrementata di un ulteriore cinque per

sostenibilità ambientale, almeno in classe "B".

3. Nel caso di interventi sugli edifici di cui al comma 1 costituiti da almeno otto alloggi e SUC di ottocento metri quadrati l'incremento della stessa SUC è destinato, qualora si realizzano nuove unità abitative, almeno per un terzo, alla realizzazione di abitazioni di dimensioni non inferiori a sessanta metri quadrati da locare a canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) per almeno otto anni.

4. Qualora gli edifici interessati da interventi di demolizione e ricostruzione siano almeno tre e siano ricompresi entro un Piano Attuativo, ovvero un Programma Urbanistico, finalizzati alla riqualificazione urbanistica, architettonica, ambientale e strutturale dell'ambito urbano, la SUC può essere incrementata complessivamente entro il limite massimo del trentacinque per cento di quella esistente. Tutti gli edifici ricostruiti dovranno conseguire la certificazione di sostenibilità ambientale, almeno in classe B.

5. Gli interventi di cui ai [commi 1 e 4](#) sono consentiti su edifici residenziali ove sono presenti anche destinazioni d'uso diverse nella misura comunque non superiore al trentacinque per cento della SUC esistente. In tali casi l'incremento della SUC è computato esclusivamente con riferimento alla superficie esistente destinata a residenza.

6. Qualora gli interventi di cui ai [commi 1 e 4](#) prevedano la realizzazione di locali adibiti ad asili nido o ad altre funzioni socio-culturali pubbliche o di interesse pubblico, la SUC è incrementata di un ulteriore cinque per cento.

cento.

5 ter. Le modalità e i vincoli temporali di utilizzo degli spazi per le attività e funzioni di cui al [comma 5 bis](#) sono stabiliti con apposita convenzione o atto d'obbligo tra il comune ed il soggetto proponente l'intervento.

Art. 36

Interventi di ampliamento di edifici a destinazione produttiva

1. Gli edifici a destinazione non residenziale per almeno il settantacinque per cento, ricadenti negli insediamenti di cui [agli articoli 22 e 23 del r.r. 7/2010](#), nonché agli articoli 17, 20 e 21 del [medesimo regolamento](#) limitatamente alle attività di servizi [di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g-
quater\) della l.r. 1/2004](#), ovvero nelle corrispondenti zone omogenee previste dallo strumento urbanistico generale ai sensi del d.m. 1444/1968, ad esclusione di quelli commerciali per medie e grandi strutture di vendita e dei centri o poli commerciali, possono essere ampliati ovvero oggetto di interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, o comunque di demolizione e ricostruzione, ai fini della riqualificazione urbanistica, architettonica ed ambientale degli edifici e degli ambiti interessati dall'intervento, anche al fine di insediare funzioni sostitutive di quelle dismesse o integrative di quelle esistenti comunque conformi con le disposizioni dello strumento urbanistico generale, comprese le relative dotazioni territoriali e funzionali in base alle vigenti normative, con incremento massimo della SUC non residenziale del trenta per cento.

1 bis. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui al comma 1 sono effettuati previa approvazione di piano attuativo.

7. Le modalità e i vincoli temporali di utilizzo degli spazi per le attività e funzioni di cui al comma 6 sono stabiliti con apposita convenzione o atto d'obbligo tra il comune ed il soggetto proponente l'intervento.

Art. ~~207~~
~~206~~

Interventi di ampliamento di edifici a destinazione produttiva

1. Gli edifici a destinazione non residenziale per almeno il settantacinque per cento, ricadenti negli insediamenti di cui agli articoli ~~17, 20, 21, 22 e 23 delle norme regolamentari r.r. 7/2010, nonché agli articoli 17, 20 e 21 del medesimo regolamento — parte seconda, Titolo II, Capo I~~ limitatamente alle attività di servizi, ovvero nelle corrispondenti zone omogenee previste dallo strumento urbanistico generale ai sensi del d.m. 1444/1968, ad esclusione di quelli commerciali per medie e grandi strutture di vendita e dei centri o poli commerciali, possono essere ampliati ovvero oggetto di interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, o comunque di demolizione e ricostruzione, ai fini della riqualificazione urbanistica, architettonica ed ambientale degli edifici e degli ambiti interessati dall'intervento, anche al fine di insediare funzioni sostitutive di quelle dismesse o integrative di quelle esistenti comunque conformi con le disposizioni dello strumento urbanistico generale, comprese le relative dotazioni territoriali e funzionali in base alle vigenti normative, con incremento massimo della SUC non residenziale del trenta per cento.

2. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui al comma 1 sono effettuati previa approvazione di piano attuativo.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 37 e delle disposizioni inerenti il recupero dell'acqua piovana, di risparmio energetico e di utilizzo di fonti di energia rinnovabile di cui agli articoli 9 e 15, comma 3 della L.R. n. 17/2008.

2 bis. L'incremento della SUC, nel caso di interventi di cui al comma 1 che prevedono la installazione sulle coperture degli edifici di impianti fotovoltaici di potenza significativamente superiore al limite previsto al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 17/2008, secondo modalità e limiti fissati dalla Giunta regionale, è aumentato di un ulteriore cinque per cento ovvero del dieci per cento nel caso di contestuale sostituzione di tutte le coperture in cemento amianto.

2 ter. L'incremento della SUC, nel caso di interventi di cui al comma 1, che prevedono solo la completa rimozione di tutte le coperture in cemento amianto, è aumentato di un ulteriore cinque per cento.

2 quater. Qualora si intervenga su aree di cui all'articolo 23 del r.r. 7/2010 e l'area sia classificata come sito da bonificare ai sensi della Parte IV, Titolo V del d.lgs. 152/2006, la SUC è incrementata di un ulteriore dieci per cento.

Art. 37
Condizioni per gli interventi

1. Fatto salvo quanto stabilito dal d.lgs. n. 42/2004 in materia di vincolo paesaggistico, tutti gli interventi di ampliamento di cui agli articoli 34, 35 e 36 sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni:

a) garantire il miglioramento della qualità

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 208 e delle disposizioni inerenti il recupero dell'acqua piovana, di risparmio energetico e di utilizzo di fonti di energia rinnovabile di cui agli articoli 189 e 192, comma 3.

4. L'incremento della SUC, nel caso di interventi di cui al comma 1 che prevedono la installazione sulle coperture degli edifici di impianti fotovoltaici di potenza significativamente superiore al limite previsto al comma 3 dell'articolo 192, secondo modalità e limiti fissati dalla Giunta regionale, è aumentato di un ulteriore cinque per cento ovvero del dieci per cento nel caso di contestuale sostituzione di tutte le coperture in cemento amianto.

5. L'incremento della SUC, nel caso di interventi di cui al comma 1, che prevedono solo la completa rimozione di tutte le coperture in cemento amianto, è aumentato di un ulteriore cinque per cento.

6. Qualora si intervenga su aree di cui all'articolo ~~23 delle r.r. 7/2010~~ — norme regolamentari ~~Parte seconda, Titolo II, Capo I~~ e l'area sia classificata come sito da bonificare ai sensi della Parte IV, Titolo V del d.lgs. 152/2006, la SUC è incrementata di un ulteriore dieci per cento.

Art. ~~208~~ 207
Condizioni per gli interventi

1. Fatto salvo quanto stabilito dal d.lgs. n. 42/2004 in materia di vincolo paesaggistico, tutti gli interventi di ampliamento di cui agli articoli 205, 206 e 207 sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni:

a) garantire il miglioramento della qualità

architettonica ed ambientale degli edifici esistenti;

b) non superare l'altezza massima consentita dallo strumento urbanistico;

c) mantenere gli allineamenti lungo i fronti stradali e assicurare il rispetto delle disposizioni sulle fasce di rispetto stradali e ferroviarie e sulle distanze minime stabilite dal [Reg. n. 9/2008](#);

d) rispettare le normative tecniche per le costruzioni con particolare riferimento a quelle antisismiche.

2. Gli interventi di demolizione, ricostruzione e ampliamento di cui [all'articolo 35](#), sono subordinati al reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali ai sensi ~~dell'articolo 2, comma 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393)~~ [all'articolo 11, comma 7 del r.r. 7/2010](#) relativamente all'intero edificio, comprensivo dell'ampliamento, nonché al rispetto delle normative vigenti in materia di dotazioni territoriali e funzionali relativamente alle parti ampliate.

2 bis. L'altezza massima di edificazione consentita può essere incrementata, nel caso di interventi di cui all'articolo [35, comma 4](#), e [all'articolo 36](#), nella misura stabilita dal comune nel piano attuativo fino ad un massimo di metri lineari 3,50, al di fuori degli ambiti tutelati ai sensi degli articoli 136 e 142 del d.lgs. 42/2004, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e paesaggistiche dei luoghi.

Art. 38

Disposizioni applicative

1. Fatto salvo per gli interventi di cui agli [articoli 35](#),

architettonica ed ambientale degli edifici esistenti;

b) non superare l'altezza massima consentita dallo strumento urbanistico;

c) mantenere gli allineamenti lungo i fronti stradali e assicurare il rispetto delle disposizioni sulle fasce di rispetto stradali e ferroviarie e sulle distanze minime stabilite [dalle norme regolamentari di cui alla Parte seconda, Titolo I, Capo I](#);

d) rispettare le normative tecniche per le costruzioni con particolare riferimento a quelle antisismiche.

2. Gli interventi di demolizione, ricostruzione e ampliamento di cui all'articolo 206, sono subordinati al reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali ai sensi [dell'art. 11, comma 7 delle norme regolamentari parte seconda, Titolo II, Capo I](#) relativamente all'intero edificio, comprensivo dell'ampliamento, nonché al rispetto delle normative vigenti in materia di dotazioni territoriali e funzionali relativamente alle parti ampliate.

3. L'altezza massima di edificazione consentita può essere incrementata, nel caso di interventi di cui all'articolo 206, comma 4, e all'articolo 207, nella misura stabilita dal comune nel piano attuativo fino ad un massimo di metri lineari 3,50, al di fuori degli ambiti tutelati ai sensi degli articoli 136 e 142 del d.lgs. 42/2004, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e paesaggistiche dei luoghi.

Art. ~~209~~ 208

Disposizioni applicative

1. Fatto salvo per gli interventi di cui agli articoli 206,

comma 4 e 36, le disposizioni inerenti gli interventi previsti dal presente Capo hanno validità per le istanze di titoli abilitativi presentate al comune e complete della documentazione richiesta dalle normative entro il **31 dicembre 2014**. Entro lo stesso termine di cui sopra, gli interventi ~~di cui all'articolo 35 sono consentiti esclusivamente con procedimento edilizio abbreviato di cui all'articolo 18 della L.R. n. 1/2004, mentre quelli~~ previsti agli articoli 34 e 36 **sono consentiti esclusivamente** con denuncia di inizio attività, fatto salvo l'eventuale piano attuativo. ~~L'istanza è trasmessa al comune.~~

2. Il piano attuativo, finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui al presente Capo, è adottato dalla giunta comunale con tempi di deposito e pubblicazione ridotti della metà.

3. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Capo si applicano le sanzioni di cui al Titolo I della L.R. n. 21/2004.

~~4. Le disposizioni del presente Capo prevalgono sugli strumenti urbanistici.~~

Al Titolo I

comma 4 e 207, le disposizioni inerenti gli interventi previsti dal presente Capo hanno validità per le istanze di titoli abilitativi presentate al comune e complete della documentazione richiesta dalle normative entro il 31 dicembre 2014. Entro lo stesso termine di cui sopra, gli interventi previsti agli articoli 205 e 207 sono consentiti esclusivamente con denuncia di inizio attività, fatto salvo l'eventuale piano attuativo.

2. Il piano attuativo, finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui al presente Capo, è adottato dalla giunta comunale con tempi di deposito e pubblicazione ridotti della metà.

3. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Capo si applicano le sanzioni di cui al Titolo V Capo VI.

Capo V–Disposizioni per la rete viaria

Sezione I–Normativa tecnica

Capo V – Disposizioni per la rete viaria

Sezione I–Normativa tecnica

Art. 7
Regolamento viario

1. La Regione, le Province e i Comuni adottano un proprio regolamento viario per la disciplina delle strade di loro proprietà, già classificate ai sensi degli **articoli 4 e 5**, sulla base del regolamento viario tipo ~~di cui all'articolo 8 di cui all'art. 361, comma 1, let. m).~~

2. Il regolamento viario determina, in particolare, per ogni tipo di strada specifici standard tecnici e funzionali in merito:

a) alle componenti di traffico ammesse e alle

l.r.46/1997

Art. ~~210~~ **209**
Regolamento viario

1. La Regione, le Province e i Comuni adottano un proprio regolamento viario per la disciplina delle strade di loro proprietà , già classificate ai sensi degli articoli 119 e 120, sulla base del regolamento viario tipo di cui all'art. 361, comma 1, let. m).

2. Il regolamento viario determina, in particolare, per ogni tipo di strada specifici standard tecnici e funzionali in merito:

a) alle componenti di traffico ammesse e alle

discipline delle altre occupazioni stradali;
b) alle caratteristiche geometriche e tipologiche della sezione trasversale;
c) alle caratteristiche geometriche di tracciato;
d) all'organizzazione fisica e funzionale delle intersezioni stradali;
e) alle dimensioni delle eventuali fasce laterali di sosta;
f) alla disciplina degli accessi anche in relazione alla destinazione d'uso degli insediamenti.

3. I progetti per la realizzazione di nuove strade o per l'adeguamento, anche funzionale, di strade esistenti sono predisposti nel rispetto delle prescrizioni del regolamento viario e sulla base delle direttive ~~di cui all'articolo 8 regionali.~~

~~Art. 8~~

~~Indirizzi e direttive della Giunta regionale~~

~~1. La Giunta regionale, sentite le Province e l'ANCI, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, approva il regolamento viario tipo ed emana indirizzi e direttive per l'attuazione di quanto previsto nella presente legge.~~

~~Art. 9~~

~~Atti abilitativi~~

~~4~~ 4. La Regione, la Provincia e il Comune rilasciano gli atti abilitativi di competenza per la realizzazione di interventi sulla rete viaria, previo accertamento di conformità con le prescrizioni ~~della presente legge, del presente Capo,~~ del regolamento viario di riferimento e delle direttive regionali ~~di cui all'articolo 8.~~

~~2. La conformità dell'intervento è dichiarata dal tecnico progettista e certificata, ad esecuzione delle opere, dal direttore dei lavori.~~

Art. 10

discipline delle altre occupazioni stradali;
b) alle caratteristiche geometriche e tipologiche della sezione trasversale;
c) alle caratteristiche geometriche di tracciato;
d) all'organizzazione fisica e funzionale delle intersezioni stradali;
e) alle dimensioni delle eventuali fasce laterali di sosta;
f) alla disciplina degli accessi anche in relazione alla destinazione d'uso degli insediamenti.

3. I progetti per la realizzazione di nuove strade o per l'adeguamento, anche funzionale, di strade esistenti sono predisposti nel rispetto delle prescrizioni del regolamento viario e sulla base delle direttive regionali.

4. La Regione, la Provincia e il Comune rilasciano gli atti abilitativi di competenza per la realizzazione di interventi sulla rete viaria, previo accertamento di conformità con le prescrizioni del presente Capo, del regolamento viario di riferimento e delle direttive regionali.

Art. ~~211~~ 210

Al Titolo VIII art. 361

Programmi

1. La Regione, le Province ed i Comuni successivamente ed in conseguenza della classificazione della rete stradale di cui agli [articoli 4 e 5](#), alla adozione del regolamento viario ~~di cui all'articolo 7~~ e sulla base di una analisi della situazione esistente, predispongono il programma degli interventi, tra i quali rientrano quelli sulla rete viaria, sulla pedonalità, ciclabilità, parcheggi e mobilità alternativa, nel rispetto delle direttive regionali ~~di cui all'articolo 8~~ e delle prescrizioni contenute nella presente **legge Capo**.

2. Allo scopo di coordinare gli interventi in materia di viabilità , nella predisposizione del programma di cui al comma 1, gli Enti interessati includono anche gli interventi di cui alla **legge regionale 2 giugno 1992, n. 9 Sezione III**.

3. La Regione, la Provincia ed i Comuni possono promuovere la definizione di specifici accordi finalizzati al reperimento dei fondi necessari alla redazione dei progetti ed alla realizzazione di strade di propria competenza anche attraverso la concessione di diritti pubblicitari o di altro genere, comunque compatibili con l'uso delle strade interessate.

Art. 11

Requisiti e standard di qualità della rete viaria

1. La rete viaria regionale, provinciale e comunale è realizzata in conformità alla classificazione tecnico-funzionale di cui agli articoli 4 e 5 a quanto previsto dalle direttive regionali ~~di cui all'articolo 8~~, nonchè nel rispetto dei seguenti requisiti e standard di qualità:

a) devono essere previsti spazi riservati a itinerari ciclabili e pedonali, opportunamente segnalati e, di norma,

Programmi

1. La Regione, le Province ed i Comuni successivamente ed in conseguenza della classificazione della rete stradale di cui agli articoli 119 e 120, alla adozione del regolamento viario e sulla base di una analisi della situazione esistente, predispongono il programma degli interventi, tra i quali rientrano quelli sulla rete viaria, sulla pedonalità, ciclabilità, parcheggi e mobilità alternativa, nel rispetto delle direttive regionali e delle prescrizioni contenute nel presente Capo.

2. Allo scopo di coordinare gli interventi in materia di viabilità , nella predisposizione del programma di cui al comma 1, gli Enti interessati includono anche gli interventi di cui alla Sezione III.

3. La Regione, la Provincia ed i Comuni possono promuovere la definizione di specifici accordi finalizzati al reperimento dei fondi necessari alla redazione dei progetti ed alla realizzazione di strade di propria competenza anche attraverso la concessione di diritti pubblicitari o di altro genere, comunque compatibili con l'uso delle strade interessate.

Art. ~~212~~ 211

Requisiti e standard di qualità della rete viaria

1. La rete viaria regionale, provinciale e comunale è realizzata in conformità alla classificazione tecnico-funzionale di cui agli articoli 119 e 120, a quanto previsto dalle direttive regionali, nonchè nel rispetto dei seguenti requisiti e standard di qualità:

a) devono essere previsti spazi riservati a itinerari ciclabili e pedonali, opportunamente segnalati e, di norma,

protetti, nonchè privi di barriere architettoniche;

b) le protezioni stradali, le opere d'arte e i muri di contenimento devono essere realizzati con tipologie costruttive e con materiali ambientalmente compatibili con i luoghi attraversati, in particolare nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico e ambientale, comunque senza pregiudizio per la sicurezza;

c) il posizionamento della segnaletica e della cartellonistica pubblicitaria, nonchè la tipologia di quest'ultima, devono essere tali da non inficiare le immagini ombre;

d) nelle città obbligate a redigere i piani urbani di traffico, nei punti significativi della rete urbana a maggior flusso e congestione veicolare, devono essere previsti appositi rilevatori dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico;

e) nelle strade di tipo a), b) d) di cui [all'articolo 5, comma 1](#), deve essere realizzato un adeguato sistema di monitoraggio della circolazione veicolare, correlato ad un efficiente sistema di informazione e orientamento dell'utenza che, in tempo reale, segnali condizioni di rischio e di traffico anomale, possibilmente indichi itinerari alternativi e preveda efficienti sistemi di pronto intervento per migliorare la circolazione stessa;

f) nei nodi di interscambio modale devono essere previsti idonei apprestamenti finalizzati ad agevolare l'uso del mezzo pubblico da parte dei soggetti a mobilità limitata;

g) nei nodi di interscambio più significativi delle città obbligate a redigere i piani urbani del traffico devono essere previsti sistemi telematici di informazione all'utenza, nonchè forniture di servizi;

h) nelle isole di canalizzazione del traffico deve essere prevista una vegetazione arbustiva autoctona, nonchè essenze floreali tipiche regionali e, compatibilmente con le esigenze connesse alla sicurezza, previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, devono essere messe a dimora lungo le strade essenze arboree di tipo

protetti, nonchè privi di barriere architettoniche;

b) le protezioni stradali, le opere d'arte e i muri di contenimento devono essere realizzati con tipologie costruttive e con materiali ambientalmente compatibili con i luoghi attraversati, in particolare nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico e ambientale, comunque senza pregiudizio per la sicurezza;

c) il posizionamento della segnaletica e della cartellonistica pubblicitaria, nonchè la tipologia di quest'ultima, devono essere tali da non inficiare le immagini ombre;

d) nelle città obbligate a redigere i piani urbani di traffico, nei punti significativi della rete urbana a maggior flusso e congestione veicolare, devono essere previsti appositi rilevatori dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico;

e) nelle strade di tipo a), b) d) di cui [all'articolo 120, comma 1](#), deve essere realizzato un adeguato sistema di monitoraggio della circolazione veicolare, correlato ad un efficiente sistema di informazione e orientamento dell'utenza che, in tempo reale, segnali condizioni di rischio e di traffico anomale, possibilmente indichi itinerari alternativi e preveda efficienti sistemi di pronto intervento per migliorare la circolazione stessa;

f) nei nodi di interscambio modale devono essere previsti idonei apprestamenti finalizzati ad agevolare l'uso del mezzo pubblico da parte dei soggetti a mobilità limitata;

g) nei nodi di interscambio più significativi delle città obbligate a redigere i piani urbani del traffico devono essere previsti sistemi telematici di informazione all'utenza, nonchè forniture di servizi;

h) nelle isole di canalizzazione del traffico deve essere prevista una vegetazione arbustiva autoctona, nonchè essenze floreali tipiche regionali e, compatibilmente con le esigenze connesse alla sicurezza, previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, devono essere messe a dimora lungo le strade essenze arboree di tipo

autoctono.

2. La progettazione di nuove strade deve tenere conto della presenza di "insulae" ambientali e verificare che non contrasti con quelle in programma da parte della Regione, ivi compresi i corridoi faunistici e vegetazionali; nei casi in cui la viabilità esistente ne abbia interrotto la continuità, devono essere previsti interventi di ripristino.

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 gli enti proprietari delle strade possono stipulare, in via sperimentale, convenzioni con i soggetti confinanti per la pulizia delle fasce di rispetto delle strade e dei marciapiedi. Nelle convenzioni oltre al compenso, dovranno essere specificate le modalità ed i tempi di intervento, che garantiscano la massima sicurezza sia per il soggetto esecutore dei lavori, che per la circolazione.

Art. 12

Requisiti e standard di qualità per la pedonalità

1. La pedonalità è realizzata in conformità alla classificazione tecnico-funzionale di cui agli [articoli 4 e 5](#), a quanto previsto dalle direttive regionali [di cui all'articolo 8](#) e nel rispetto dei requisiti di continuità, sicurezza e accessibilità e delle norme concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche.

2. La strumentazione urbanistica attuativa ed il regolamento viario garantiscono il rispetto dei requisiti di cui al comma 1.

3. Gli interventi di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria della viabilità, di cui alle lettere c), d), e), f), g) ed i) [dell'articolo 5](#), sono realizzati nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1.

autoctono.

2. La progettazione di nuove strade deve tenere conto della presenza di "insulae" ambientali e verificare che non contrasti con quelle in programma da parte della Regione, ivi compresi i corridoi faunistici e vegetazionali; nei casi in cui la viabilità esistente ne abbia interrotto la continuità, devono essere previsti interventi di ripristino.

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 gli enti proprietari delle strade possono stipulare, in via sperimentale, convenzioni con i soggetti confinanti per la pulizia delle fasce di rispetto delle strade e dei marciapiedi. Nelle convenzioni oltre al compenso, dovranno essere specificate le modalità ed i tempi di intervento, che garantiscano la massima sicurezza sia per il soggetto esecutore dei lavori, che per la circolazione.

Art. ~~213~~ 212

Requisiti e standard di qualità per la pedonalità

1. La pedonalità è realizzata in conformità alla classificazione tecnico-funzionale di cui agli articoli 119 e 120, a quanto previsto dalle direttive regionali e nel rispetto dei requisiti di continuità, sicurezza e accessibilità e delle norme concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche.

2. La strumentazione urbanistica attuativa ed il regolamento viario garantiscono il rispetto dei requisiti di cui al comma 1.

3. Gli interventi di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria della viabilità, di cui alle lettere c), d), e), f), g) ed i) dell'articolo 120, sono realizzati nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1.

4. E'consentita la deroga a quanto stabilito al comma 3 solo nei casi di impossibilità tecnico-strutturale, dettagliatamente motivata in sede di approvazione del progetto dal responsabile del procedimento, che ne dà preventiva comunicazione alle associazioni di settore.

Art. 13

Requisiti e standard di qualità per gli itinerari ciclabili

1. Per itinerari ciclabili si intendono percorsi urbani ed extraurbani lungo i quali vengono predisposti particolari apprestamenti, al fine di agevolare il transito delle biciclette in condizioni di sicurezza, nonché le aree destinate al loro parcheggio.

2. I Comuni nella propria strumentazione urbanistica e nel regolamento viario, definiscono una rete di itinerari ciclabili che consenta la più ampia possibilità di accesso ai servizi dislocati sul territorio e alle aree di interesse ambientale.

3. Nella individuazione dei siti destinati a itinerari ciclabili sono preferiti i tratti stradali e le sedi ferroviarie dismessi e le aree adiacenti gli argini dei laghi, dei fiumi e dei torrenti. Lungo gli itinerari sono individuate inoltre adeguate aree destinate al parcheggio delle biciclette.

4. La progettazione di nuova viabilità, o di adeguamento o potenziamento della viabilità esistente, deve comprendere la realizzazione di itinerari ciclabili per gli stessi collegamenti.

5. La deroga a quanto stabilito al comma 4 è consentita solo nei casi di impossibilità tecnica e deve essere dettagliatamente motivata dal responsabile del procedimento in sede di approvazione del progetto.

4. E'consentita la deroga a quanto stabilito al comma 3 solo nei casi di impossibilità tecnico-strutturale, dettagliatamente motivata in sede di approvazione del progetto dal responsabile del procedimento, che ne dà preventiva comunicazione alle associazioni di settore.

Art. ~~214~~ 213

Requisiti e standard di qualità per gli itinerari ciclabili

1. Per itinerari ciclabili si intendono percorsi urbani ed extraurbani lungo i quali vengono predisposti particolari apprestamenti, al fine di agevolare il transito delle biciclette in condizioni di sicurezza, nonché le aree destinate al loro parcheggio.

2. I Comuni nella propria strumentazione urbanistica e nel regolamento viario, definiscono una rete di itinerari ciclabili che consenta la più ampia possibilità di accesso ai servizi dislocati sul territorio e alle aree di interesse ambientale.

3. Nella individuazione dei siti destinati a itinerari ciclabili sono preferiti i tratti stradali e le sedi ferroviarie dismessi e le aree adiacenti gli argini dei laghi, dei fiumi e dei torrenti. Lungo gli itinerari sono individuate inoltre adeguate aree destinate al parcheggio delle biciclette.

4. La progettazione di nuova viabilità, o di adeguamento o potenziamento della viabilità esistente, deve comprendere la realizzazione di itinerari ciclabili per gli stessi collegamenti.

5. La deroga a quanto stabilito al comma 4 è consentita solo nei casi di impossibilità tecnica e deve essere dettagliatamente motivata dal responsabile del procedimento in sede di approvazione del progetto.

Art. 14

Requisiti e standard di qualità per i parcheggi

1. Si intendono per parcheggi pubblici quelli:
 - a) finalizzati a ridurre l'afflusso dei veicoli privati nei centri urbani, mediante l'interscambio con mezzi di trasporto collettivo, urbano o extraurbano;
 - b) situati al di fuori dei centri storici e finalizzati a favorire la fluidità del traffico veicolare, soprattutto dei mezzi di trasporto pubblico, sulle strade di scorrimento, di interquartiere e di quartiere, eliminando dalle stesse la sosta veicolare;
 - c) finalizzati ad agevolare la fruizione di aree pedonali urbane o di zone a traffico limitato, ovvero di aree o zone alle stesse assimilabili, quali quelle museali, fieristiche, espositive, ricreative, sportive, ospedaliere, a verde, di pregio storico, artistico e ambientale, mediante la sosta dei veicoli privati;
 - d) situati a margine di aree di particolare interesse naturalistico-ambientale, archeologico o di particolare interesse turistico, dove non è possibile accedere con i veicoli a motore.
2. Nei progetti per la realizzazione di parcheggi pubblici sono previsti spazi riservati alla sosta di veicoli elettrici, cicli e motocicli.
3. I Comuni obbligati a redigere i piani urbani del traffico riservano, a titolo gratuito nei parcheggi di cui alla lettera c) del comma 1, spazi destinati ai veicoli elettrici nella misura del 4 per cento dei posti auto e comunque almeno uno. Tali spazi devono essere dotati di appositi impianti per l'alimentazione dei citati veicoli, senza alcun onere per l'utente.
4. Nelle aree a parcheggio per autoveicoli, presso le stazioni dei mezzi di trasporto collettivo, presso gli edifici

Art. 215 214

Requisiti e standard di qualità per i parcheggi

1. Si intendono per parcheggi pubblici quelli:
 - a) finalizzati a ridurre l'afflusso dei veicoli privati nei centri urbani, mediante l'interscambio con mezzi di trasporto collettivo, urbano o extraurbano;
 - b) situati al di fuori dei centri storici e finalizzati a favorire la fluidità del traffico veicolare, soprattutto dei mezzi di trasporto pubblico, sulle strade di scorrimento, di interquartiere e di quartiere, eliminando dalle stesse la sosta veicolare;
 - c) finalizzati ad agevolare la fruizione di aree pedonali urbane o di zone a traffico limitato, ovvero di aree o zone alle stesse assimilabili, quali quelle museali, fieristiche, espositive, ricreative, sportive, ospedaliere, a verde, di pregio storico, artistico e ambientale, mediante la sosta dei veicoli privati;
 - d) situati a margine di aree di particolare interesse naturalistico-ambientale, archeologico o di particolare interesse turistico, dove non è possibile accedere con i veicoli a motore.
2. Nei progetti per la realizzazione di parcheggi pubblici sono previsti spazi riservati alla sosta di veicoli elettrici, cicli e motocicli.
3. I Comuni obbligati a redigere i piani urbani del traffico riservano, a titolo gratuito nei parcheggi di cui alla lettera c) del comma 1, spazi destinati ai veicoli elettrici nella misura del 4 per cento dei posti auto e comunque almeno uno. Tali spazi devono essere dotati di appositi impianti per l'alimentazione dei citati veicoli, senza alcun onere per l'utente.
4. Nelle aree a parcheggio per autoveicoli, presso le stazioni dei mezzi di trasporto collettivo, presso gli edifici

pubblici e privati, sono individuati parcheggi per le biciclette nella misura del 10 per cento dei posti auto, riservando comunque a parcheggio delle biciclette almeno la superficie di un posto auto.

5. Gli interventi di potenziamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli spazi e delle aree destinati a parcheggio di cui ai precedenti commi 3 e 4, devono garantire l'adeguamento ai requisiti previsti, rispettivamente, negli stessi commi.

6. I parcheggi pubblici sono realizzati nel rispetto delle norme concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche e gli standard di sicurezza.

~~Art. 11~~

Criteri di uso sostenibile e tutela del territorio

1. La realizzazione dei parcheggi deve garantire la tutela delle falde sotterranee da contaminazione dovuta all'infiltrazione di agenti inquinanti.

2. Nella realizzazione di parcheggi con finitura superficiale impermeabile e capienza non superiore a cinquanta posti auto, dopo la necessaria raccolta delle acque piovane è ammessa l'immissione nel sistema fognario delle acque chiare o, in alternativa, la dispersione diretta nel terreno a condizione che in corrispondenza del punto di dispersione sia realizzato un idoneo strato filtrante opportunamente dimensionato in relazione alla natura e permeabilità media del terreno.

3. Per la realizzazione di parcheggi con finitura superficiale impermeabile e capienza pari o superiore a cinquanta posti auto è obbligatoria la raccolta delle acque piovane ed il loro trattamento mediante appositi sistemi di separazione e raccolta degli oli inquinanti.

4. Per la realizzazione di parcheggi con finitura

Ex art. 11 l.r. 17/2008

pubblici e privati, sono individuati parcheggi per le biciclette nella misura del 10 per cento dei posti auto, riservando comunque a parcheggio delle biciclette almeno la superficie di un posto auto.

5. Gli interventi di potenziamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli spazi e delle aree destinati a parcheggio di cui ai precedenti commi 3 e 4, devono garantire l'adeguamento ai requisiti previsti, rispettivamente, negli stessi commi.

6. I parcheggi pubblici sono realizzati nel rispetto delle norme concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche e gli standard di sicurezza.

7. La realizzazione dei parcheggi deve garantire la tutela delle falde sotterranee da contaminazione dovuta all'infiltrazione di agenti inquinanti.

8. Nella realizzazione di parcheggi con finitura superficiale impermeabile e capienza non superiore a cinquanta posti auto, dopo la necessaria raccolta delle acque piovane è ammessa l'immissione nel sistema fognario delle acque chiare o, in alternativa, la dispersione diretta nel terreno a condizione che in corrispondenza del punto di dispersione sia realizzato un idoneo strato filtrante opportunamente dimensionato in relazione alla natura e permeabilità media del terreno.

9. Per la realizzazione di parcheggi con finitura superficiale impermeabile e capienza pari o superiore a cinquanta posti auto è obbligatoria la raccolta delle acque piovane ed il loro trattamento mediante appositi sistemi di separazione e raccolta degli oli inquinanti.

10. Per la realizzazione di parcheggi con finitura

superficiale permeabile è ammessa la dispersione diretta nel terreno delle acque piovane solamente a condizione che inferiormente alla finitura superficiale dell'intera area interessata sia realizzato un idoneo strato filtrante opportunamente dimensionato in relazione alla natura e permeabilità del terreno.

5. Il riutilizzo delle acque piovane raccolte nei parcheggi per gli scopi di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c) avviene previa depurazione mediante appositi sistemi di separazione e raccolta degli oli inquinanti.

~~6. Le prescrizioni di cui al presente articolo sono obbligatorie per i parcheggi realizzati successivamente all'entrata in vigore della presente legge. Per i parcheggi già esistenti con copertura impermeabile è obbligatorie l'adeguamento in occasione dei rifacimenti della finitura superficiale.~~

Art. 15

Requisiti e standard di qualità per i sistemi di mobilità alternativa

1. Per sistema di mobilità alternativa si intende impianto o infrastruttura meccanizzata in grado di assicurare la continuità di itinerari pedonali, integrati con i sistemi di trasporto convenzionali privati e pubblici su gomma o su ferro.

2. I sistemi di mobilità alternativa devono costituire componenti ad uso pubblico della rete multimodale integrata di trasporto.

3. I sistemi di mobilità alternativa devono essere realizzati prioritariamente in nodi di interscambio modale, quali parcheggi di scambio, stazioni ferroviarie, autostazioni, ovvero in punti significativi della rete di

superficiale permeabile è ammessa la dispersione diretta nel terreno delle acque piovane solamente a condizione che inferiormente alla finitura superficiale dell'intera area interessata sia realizzato un idoneo strato filtrante opportunamente dimensionato in relazione alla natura e permeabilità del terreno.

12. Il riutilizzo delle acque piovane raccolte nei parcheggi per gli scopi di cui all'articolo 189, comma 1, lettere a), b) e c) avviene previa depurazione mediante appositi sistemi di separazione e raccolta degli oli inquinanti.

Art. 216 215

Requisiti e standard di qualità per i sistemi di mobilità alternativa

1. Per sistema di mobilità alternativa si intende impianto o infrastruttura meccanizzata in grado di assicurare la continuità di itinerari pedonali, integrati con i sistemi di trasporto convenzionali privati e pubblici su gomma o su ferro.

2. I sistemi di mobilità alternativa devono costituire componenti ad uso pubblico della rete multimodale integrata di trasporto.

3. I sistemi di mobilità alternativa devono essere realizzati prioritariamente in nodi di interscambio modale, quali parcheggi di scambio, stazioni ferroviarie, autostazioni, ovvero in punti significativi della rete di

<p>trasporto pubblico per favorire l'interagenza dei vari sistemi.</p> <p>4. I sistemi di mobilità alternativa sono realizzati nel rispetto delle norme concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche e gli standard di sicurezza e devono garantire la protezione dagli agenti atmosferici.</p> <p>5. Gli interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria sui sistemi di mobilità alternativa devono garantire l'adeguamento ai requisiti di cui al comma 4, salvo i casi di impossibilità tecnico-strutturale dettagliatamente motivata, in sede di approvazione del progetto, dal responsabile del procedimento, che ne dà preventiva comunicazione alle associazioni di settore, nel qual caso sono comunque previste altre forme di mobilità per garantire l'accesso dei portatori di handicap alle medesime zone della città.</p>		<p>trasporto pubblico per favorire l'interagenza dei vari sistemi.</p> <p>4. I sistemi di mobilità alternativa sono realizzati nel rispetto delle norme concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche e gli standard di sicurezza e devono garantire la protezione dagli agenti atmosferici.</p> <p>5. Gli interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria sui sistemi di mobilità alternativa devono garantire l'adeguamento ai requisiti di cui al comma 4, salvo i casi di impossibilità tecnico-strutturale dettagliatamente motivata, in sede di approvazione del progetto, dal responsabile del procedimento, che ne dà preventiva comunicazione alle associazioni di settore, nel qual caso sono comunque previste altre forme di mobilità per garantire l'accesso dei portatori di handicap alle medesime zone della città.</p>
Sezione II –Contributi e iniziative regionali		Sezione I –Contributi e iniziative regionali
<p style="text-align: center;">Art. 16 Tipologie di intervento finanziario</p> <p>01. La Regione concorre a finanziare gli interventi sulla rete infrastrutturale regionale di cui all'articolo 2, commi 1 bis e 1 ter in via diretta, ovvero attraverso propri enti strumentali, mediante contributi ai soggetti proprietari delle infrastrutture ovvero titolari della concessione o della gestione delle infrastrutture stesse.</p> <p>1. La Regione concorre a finanziare gli interventi delle Province e dei Comuni contenuti nei programmi di cui all'articolo 10 che, volti ad incrementare la sicurezza e la fluidificazione di tutte le componenti di traffico, assicurino:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'aumento della visibilità nelle intersezioni e la risoluzione degli attraversamenti a raso; b) la risoluzione dei tratti della rete stradale di riscontrata sinistrosità ; 	l.r. 46/1997	<p style="text-align: center;">Art. 217 216</p> <p style="text-align: center;">Tipologie di intervento finanziario</p> <p>1. La Regione concorre a finanziare gli interventi sulla rete infrastrutturale regionale di cui al Titolo IV, Sezione I, Capo V in via diretta, ovvero attraverso propri enti strumentali, mediante contributi ai soggetti proprietari delle infrastrutture ovvero titolari della concessione o della gestione delle infrastrutture stesse.</p> <p>2. La Regione concorre a finanziare gli interventi delle Province e dei Comuni contenuti nei programmi di cui all'articolo 211 che, volti ad incrementare la sicurezza e la fluidificazione di tutte le componenti di traffico, assicurino:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'aumento della visibilità nelle intersezioni e la risoluzione degli attraversamenti a raso; b) la risoluzione dei tratti della rete stradale di riscontrata sinistrosità ;

- c) la risoluzione dei punti a maggior congestione stradale;
- d) l'eliminazione dei passaggi a livello lungo le linee ferroviarie;
- e) la trasformazione di strade ad uso esclusivamente pedonale;
- f) la realizzazione di opere di risanamento conservativo della viabilità nei centri storici;
- g) la realizzazione di viabilità di servizio finalizzata alla riduzione nonché alla limitazione degli accessi diretti sulle strade di tipo a), b), d) dell'articolo 5 comma 1;
- h) gli interventi volti a migliorare il funzionamento della rete di trasporto pubblico;
- i) la mobilità delle utenze deboli come anziani e bambini e con limitate capacità motorie;
- l) il miglioramento della sicurezza dei ciclisti e dei pedoni;
- m) la realizzazione di percorsi pedonali protetti e ciclopedonali urbani ed extraurbani;
- n) l'organizzazione della intermodalità ferrogomma;
- o) la realizzazione di nodi di interscambio;
- p) la realizzazione di aree per la sosta e di parcheggi finalizzati alla riduzione ovvero alla eliminazione della sosta lungo le strade;
- q) la realizzazione di dispositivi per il monitoraggio, orientamento e controllo del traffico in un quadro interattivo del sistema;
- r) la realizzazione di strutture di mobilità alternativa e sussidiaria, quali scale mobili, ascensori, funicolari, nonché altre tipologie finalizzate alla riduzione dei flussi e delle congestioni da traffico veicolare.

~~1 bis. Per la realizzazione degli interventi tesi a perseguire le finalità di cui al comma 1, lettere d), h), n), e), p), q) e r) e di opere connesse ai suddetti interventi, ovvero per le finalità di cui all'articolo 35 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale),~~ La Regione può

- c) la risoluzione dei punti a maggior congestione stradale;
- d) l'eliminazione dei passaggi a livello lungo le linee ferroviarie;
- e) la trasformazione di strade ad uso esclusivamente pedonale;
- f) la realizzazione di opere di risanamento conservativo della viabilità nei centri storici;
- g) la realizzazione di viabilità di servizio finalizzata alla riduzione nonché alla limitazione degli accessi diretti sulle strade di tipo a), b), d) dell'articolo 120 comma 1;
- h) gli interventi volti a migliorare il funzionamento della rete di trasporto pubblico;
- i) la mobilità delle utenze deboli come anziani e bambini e con limitate capacità motorie;
- l) il miglioramento della sicurezza dei ciclisti e dei pedoni;
- m) la realizzazione di percorsi pedonali protetti e ciclopedonali urbani ed extraurbani;
- n) l'organizzazione della intermodalità ferrogomma;
- o) la realizzazione di nodi di interscambio;
- p) la realizzazione di aree per la sosta e di parcheggi finalizzati alla riduzione ovvero alla eliminazione della sosta lungo le strade;
- q) la realizzazione di dispositivi per il monitoraggio, orientamento e controllo del traffico in un quadro interattivo del sistema;
- r) la realizzazione di strutture di mobilità alternativa e sussidiaria, quali scale mobili, ascensori, funicolari, nonché altre tipologie finalizzate alla riduzione dei flussi e delle congestioni da traffico veicolare.

3. La Regione può erogare contributi anche al soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale, o al gestore della rete ferroviaria statale.

erogare contributi anche al soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale, ~~trasferita alla Regione in attuazione del DPCM 16 novembre 2000~~ o al gestore della rete ferroviaria statale.

2. La Regione concede contributi per la realizzazione di nuove strade provinciali e comunali con le limitazioni di cui all'articolo 17, comma 3.

3. La Regione concede contributi per la realizzazione e per l'adeguamento di strade provinciali e comunali contenute nella classificazione di cui all'articolo 3.

4. La Regione concede contributi ~~per le finalità di cui alla legge regionale 2 giugno 1992, n. 9, sulla rete escursionistica di cui alla Sezione III viabilità minore e la sentieristica, con le modalità di cui agli artt. 4, 5 e 6 della stessa legge.~~

Art. 17 Procedure

1. La Regione, per la concessione dei contributi di cui all'articolo 16, attribuisce priorità di finanziamento in particolare agli interventi:

- a) compresi in intese e accordi di programma stipulati tra la Regione medesima ed i soggetti beneficiari;
- b) nei quali il contributo regionale richiesto sia inferiore alle quote di autofinanziamento dei soggetti beneficiari;
- c) i cui progetti esecutivi siano già stati approvati dagli organi competenti.

2. Le procedure per l'erogazione dei contributi sono quelle previste ~~all'articolo 11 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19~~ dalla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. La Regione concede contributi per la realizzazione di nuove strade provinciali e comunali con le limitazioni di cui all'articolo 218, comma 3.

5. La Regione concede contributi per la realizzazione e per l'adeguamento di strade provinciali e comunali contenute nella classificazione di cui all'articolo 118.

6. La Regione concede contributi sulla rete escursionistica di cui alla Sezione III.

Art. 218 217 Procedure

1. La Regione, per la concessione dei contributi di cui all'articolo 217, attribuisce priorità di finanziamento in particolare agli interventi:

- a) compresi in intese e accordi di programma stipulati tra la Regione medesima ed i soggetti beneficiari;
- b) nei quali il contributo regionale richiesto sia inferiore alle quote di autofinanziamento dei soggetti beneficiari;
- c) i cui progetti esecutivi siano già stati approvati dagli organi competenti.

2. Le procedure per l'erogazione dei contributi sono quelle previste dalla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Non sono concessi contributi ai sensi dell'articolo 16, comma 2, per la realizzazione di nuovi tratti della rete stradale destinati a veicoli a motore fino a quando la viabilità esistente di proprietà di ciascun ente richiedente non risulti rispondente agli obiettivi di cui alla classificazione tecnico-funzionale, al regolamento viario, alle direttive regionali di cui all'articolo 8, nonchè adeguata ai requisiti di cui agli articoli 212, 213, 214, 215 e 216 al titolo III, almeno nella misura del 50 per cento della sua estensione.

4. La Provincia ed il Comune, nella richiesta di contributo regionale per la realizzazione di cui al comma 3, dichiarano l'avvenuto adeguamento.

Art. 18

Iniziative regionali per la progettazione della viabilità statale

1. La Giunta regionale intraprende studi, analisi e progettazioni per la realizzazione degli interventi di potenziamento della rete viaria statale insistente nel territorio regionale.

2. Per la predisposizione dei progetti preliminari degli interventi di cui al comma 1 il Presidente della Giunta regionale convoca, di norma, una conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, tra le amministrazioni interessate per definire, tra l'altro, i contenuti tecnici, ambientali, urbanistici, nonchè le caratteristiche funzionali degli interventi.

Art. 19

~~Procedure per l'approvazione dei progetti sulla viabilità~~

Non serve

3. Non sono concessi contributi ai sensi dell'articolo 217, comma 2, per la realizzazione di nuovi tratti della rete stradale destinati a veicoli a motore fino a quando la viabilità esistente di proprietà di ciascun ente richiedente non risulti rispondente agli obiettivi di cui alla classificazione tecnico-funzionale, al regolamento viario, alle direttive regionali, nonchè adeguata ai requisiti di cui agli articoli 212, 213, 214, 215 e 216, almeno nella misura del 50 per cento della sua estensione.

4. La Provincia ed il Comune, nella richiesta di contributo regionale per la realizzazione di cui al comma 3, dichiarano l'avvenuto adeguamento.

Art. 219 218

Iniziative regionali per la progettazione della viabilità statale

1. La Giunta regionale intraprende studi, analisi e progettazioni per la realizzazione degli interventi di potenziamento della rete viaria statale insistente nel territorio regionale.

2. Per la predisposizione dei progetti preliminari degli interventi di cui al comma 1 il Presidente della Giunta regionale convoca, di norma, una conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, tra le amministrazioni interessate per definire, tra l'altro, i contenuti tecnici, ambientali, urbanistici, nonchè le caratteristiche funzionali degli interventi.

statale

~~1. Per l'approvazione dei progetti definitivi relativi alla viabilità statale insistente nel territorio regionale il Presidente della Giunta regionale può promuovere accordi di programma tra le amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni.~~

~~2. L'accordo di programma di cui al comma 1, sul quale si è formato il consenso unanime delle amministrazioni pubbliche firmatarie, ha effetto ai fini della realizzazione dell'intesa di cui all'articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.~~

Art. 20

Cofinanziamento per la progettazione e la realizzazione di strade statali

1. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi di potenziamento della rete viaria statale, la Giunta regionale può concorrere, anche con il contributo di altri soggetti, al finanziamento delle relative spese per la progettazione e per la valutazione di impatto ambientale e per l'esecuzione delle opere.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni con l'ente proprietario o gestore, definendo tempi, contenuto e modalità di conferimento dell'incarico di progettazione, nonché l'ammontare degli oneri finanziari a carico delle parti, anche ai sensi della [legge 4 dicembre 1993, n. 493](#) o definendo tempi e modalità di esecuzione degli interventi.

~~Art. 21~~

~~Norma transitoria~~

E' superata

Art. ~~20~~ 219

Cofinanziamento per la progettazione e la realizzazione di strade statali

1. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi di potenziamento della rete viaria statale, la Giunta regionale può concorrere, anche con il contributo di altri soggetti, al finanziamento delle relative spese per la progettazione e per la valutazione di impatto ambientale e per l'esecuzione delle opere.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni con l'ente proprietario o gestore, definendo tempi, contenuto e modalità di conferimento dell'incarico di progettazione, nonché l'ammontare degli oneri finanziari a carico delle parti, ~~anche ai sensi della (legge 4 dicembre 1993, n. 493)~~ o definendo tempi e modalità di esecuzione degli interventi.

<p>1. Nelle more della classificazione di cui all'articolo 3, lungo le strade statali e provinciali, compresi i tratti di esse che attraversano i centri abitati:</p> <p>a) si applicano le norme del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo regolamento, assimilando:</p> <ul style="list-style-type: none"> – le strade statali a quattro corsie totalmente svincolate alle strade di tipo a), di cui all'articolo 5, comma 1; – le altre strade statali al tipo b), di cui all' articolo 5, comma 1; – le strade provinciali al tipo c), di cui all'articolo 5, comma 1; – i tratti di strade provinciali che ricadono nei centri abitati superiori a 10.000 abitanti, declassificate comunali ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, al tipo d), di cui all'articolo 5, comma 1; <p>b) non possono essere realizzati accessi diretti di insediamenti commerciali di superficie lorda di calpestio superiore a 600 mq.;</p> <p>c) non possono essere realizzati accessi diretti di scuole ai sensi del D.M. 18 dicembre 1975, punti 1.1.4. e 2.1V.1.</p>		
Sezione III – Rete escursionistica		Sezione III – Rete escursionistica
<p style="text-align: center;">Art. 1 Finalità.</p> <p>1. La Regione dell'Umbria nell'ambito delle azioni tese alla conoscenza, valorizzazione e tutela del proprio patrimonio ambientale e allo scopo di favorire l'escursionismo quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente, attua interventi per il recupero della viabilità storica, per la promozione della viabilità minore e dei sentieri e per la realizzazione di infrastrutture ad essi correlate.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2</p>	<p>I.r. 9 – 2/6/92</p> <p>Non presente nel database del Consiglio</p>	

Definizione della viabilità minore.

~~1. Costituiscono la rete viaria sussidiaria della Regione le strade carrarecce, mulattiere, sentieri, piste, strade vicinali e interpoderali, attualmente censite dalla cartografia ufficiale dello Stato e della Regione.~~

~~2. La rete di cui al comma 1, ubicata al di fuori dei centri urbani, è definita «viabilità minore», ed è sottoposta alla disciplina della presente legge.~~

Art. 3

Rete escursionistica di interesse interregionale, regionale e complementare

1. ~~Nell'ambito della viabilità minore~~ sono considerate di interesse interregionale e costituiscono la rete strutturale primaria dell'escursionismo umbro, le seguenti direttrici di percorrenza per il tratto umbro:

- a) dorsale appenninica;
- b) via Flaminia antica;
- c) via Orvietana;
- d) via delle Acque (laghi, fiumi e sorgenti minerali principali).

2. Sono considerati di interesse regionale:

- a) gli itinerari escursionistici previsti ~~dal Programma integrato mediterraneo (P.I.M.) Umbria~~ dalla **programmazione comunitaria e regionale**;
- b) gli itinerari escursionistici interni alle aree a parco.

3. La rete primaria di cui al comma 1 costituisce riferimento e matrice per la progettazione e realizzazione della rete complementare intesa quale insieme dei sentieri, ~~della viabilità minore in genere~~ e degli itinerari di interesse locale.

4. **La Giunta regionale** ~~Il catasto previsto all'art. 13~~ definisce la rete della viabilità, le cui opere possono essere dichiarate di interesse pubblico ~~dalla Giunta regionale~~, in

Definizione superata

Art. ~~224~~ **220**

Rete escursionistica di interesse interregionale, regionale e complementare

1. Sono considerate di interesse interregionale e costituiscono la rete strutturale primaria dell'escursionismo umbro, le seguenti direttrici di percorrenza per il tratto umbro:

- a) dorsale appenninica;
- b) via Flaminia antica;
- c) via Orvietana;
- d) via delle Acque (laghi, fiumi e sorgenti minerali principali).

2. Sono considerati di interesse regionale:

- a) gli itinerari escursionistici previsti dalla programmazione comunitaria e regionale;
- b) gli itinerari escursionistici interni alle aree a parco.

3. La rete primaria di cui al comma 1 costituisce riferimento e matrice per la progettazione e realizzazione della rete complementare intesa quale insieme dei sentieri, e degli itinerari di interesse locale.

4. La Giunta regionale definisce la rete della viabilità, le cui opere possono essere dichiarate di interesse pubblico, in relazione alle funzioni e ai valori sociali, culturali,

relazione alle funzioni e ai valori sociali, culturali, ambientali, didattici e di assetto del territorio insiti in essa e riconosciuti nelle attività ad essa pertinenti e correlate.

Art. 4

Progettazione e realizzazione della rete escursionistica di interesse interregionale e regionale.

1. Alla progettazione di massima della rete escursionistica di interesse regionale provvede la Giunta regionale, ~~attraverso gli uffici competenti, organizzati in una apposita commissione.~~

~~2. La commissione di cui al comma 1 opera~~ in raccordo con le Province, ~~le Comunità montane~~ ed i Comuni interessati ai singoli progetti, avvalendosi del Corpo forestale dello Stato e del Club alpino italiano (CAI), delegazione regionale umbra, nonché della collaborazione di altre Associazioni operanti nel settore ambientale.

3. Nella eventualità che il progetto interessi territori appartenenti ad altre Regioni, ~~l'Assessore all'assetto del territorio~~ la Giunta regionale promuove le necessarie intese istituzionali, ~~ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.~~

Art. 5

~~Realizzazione della rete escursionistica di interesse interregionale e regionale~~

4. Alla progettazione e realizzazione della rete escursionistica di interesse interregionale e regionale provvedono ~~gli enti locali le Province, le Comunità montane ed i Comuni con la collaborazione volontaria dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 4, nonché gli altri soggetti individuati come attuatori del progetto di massima di cui all'art. 4.~~

ambientali, didattici e di assetto del territorio insiti in essa e riconosciuti nelle attività ad essa pertinenti e correlate.

Art. 222 221

Progettazione e realizzazione della rete escursionistica di interesse interregionale e regionale

1. Alla progettazione di massima della rete escursionistica di interesse regionale provvede la Giunta regionale

in raccordo con le Province ed i Comuni interessati ai singoli progetti, avvalendosi del Corpo forestale dello Stato e del Club alpino italiano (CAI), delegazione regionale umbra, nonché della collaborazione di altre Associazioni operanti nel settore ambientale.

2. Nella eventualità che il progetto interessi territori appartenenti ad altre Regioni, la Giunta regionale promuove le necessarie intese istituzionali.

3. Alla progettazione e realizzazione della rete escursionistica di interesse interregionale e regionale provvedono gli enti locali.

Art. 6

Progettazione e realizzazione della rete escursionistica complementare e della mobilità alternativa tradizionale.

1. Alla progettazione e realizzazione della rete escursionistica complementare provvedono ~~le Comunità montane i Comuni~~, con la collaborazione ~~volontaria~~ del CAI e delle altre Associazioni riconosciute, assumendo come riferimento la rete escursionistica di interesse regionale. ~~e tenendo conto nella costruzione degli itinerari dei seguenti criteri:~~

~~a) recupero e reinserimento ambientale della viabilità minore storica o di preminente interesse paesaggistico-culturale;~~

~~b) viabilità minore di interesse naturalistico-ambientale idonea a permettere un corretto rapporto di fruizione e conoscenza della natura e dei valori ambientali del territorio;~~

~~c) viabilità minore o tratti declassati o dismessi della viabilità rotabile, idonei alla realizzazione di itinerari di collegamento tra centri e località, alternativi sia in termini di tracciato che di modalità di percorrenza riservata ai pedoni, cavalieri e ciclisti.~~

~~2. Entro il 31 dicembre di ogni anno le Comunità montane presentano il progetto di massima e la richiesta di contributo al Presidente della Giunta regionale.~~

~~3. Il progetto di massima consiste in:~~

~~a) una relazione illustrativa generale dalla quale sia possibile rilevare l'organicità dell'intervento, la sua complementarietà rispetto alla rete primaria e la corrispondenza ai criteri di massima elencati al comma 1;~~

~~b) relazioni di settore concernenti gli aspetti naturalistici, storico-artistici e paesaggistici;~~

~~c) documentazione grafica, cartografica e fotografica riferita agli itinerari individuati;~~

~~d) preventivo di spesa.~~

~~4. I Comuni non facenti parte di alcuna zona omogenea possono affidare alle Comunità montane~~

Art. ~~223~~ 222

Progettazione e realizzazione della rete escursionistica complementare e della mobilità alternativa tradizionale

1. Alla progettazione e realizzazione della rete escursionistica complementare provvedono i Comuni, con la collaborazione del CAI e delle altre Associazioni riconosciute, assumendo come riferimento la rete escursionistica di interesse regionale.

~~limitrofe compiti e attività connessi con l'attuazione della presente legge.~~

~~5. Le Comunità montane provvedono alla realizzazione degli interventi direttamente o attraverso i soggetti di cui al comma 1, in base ad apposita convenzione.~~

Art. 8
Segnaletica e cartografia.

~~1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge,~~ La Giunta regionale definisce, con proprio atto, la tipologia e le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la cartografia e la segnaletica della rete escursionistica primaria e complementare, e delle opere necessarie alla percorribilità ed alla sosta.

2. Nella eventualità che i sentieri e la viabilità minore risultino segnalati in maniera difforme da quanto stabilito dalla Giunta regionale, ~~le Comunità montane~~ i Comuni territorialmente competenti provvedono a rimuovere tale segnaletica ed a sostituirla con quella approvata.

~~Art. 9~~

~~Interventi autorizzati senza contributo regionale.~~

~~1. Ogni intervento comunque rientrante nell'ambito delle azioni di cui all'art. 1 è autorizzato dalla Giunta regionale con l'inserimento del programma di cui all'art. 7.~~

~~2. La Giunta regionale si avvale a tal fine della commissione istituita ai sensi dell'art. 4, che verifica la compatibilità degli interventi con gli indirizzi della programmazione regionale in rispetto delle vigenti norme in materia di tutela paesistica e ambientale, nonché la conformità ai criteri emanati in forza dell'art. 8.~~

~~Art. 10~~

~~Viabilità minore e rete escursionistica.~~

~~1. Ogni intervento di qualsiasi tipo sulla viabilità minore, inserita nella rete escursionistica e su quella riconosciuta~~

Art. 224 223
Segnaletica e cartografia.

1. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, la tipologia e le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la cartografia e la segnaletica della rete escursionistica primaria e complementare, e delle opere necessarie alla percorribilità ed alla sosta.

2. Nella eventualità che i sentieri e la viabilità minore risultino segnalati in maniera difforme da quanto stabilito dalla Giunta regionale, i Comuni territorialmente competenti provvedono a rimuovere tale segnaletica ed a sostituirla con quella approvata.

~~di interesse storico-ambientale dalle vigenti leggi in materia, è vietato, fatti salvi gli interventi di manutenzione.~~

~~2. La Giunta regionale può rilasciare autorizzazioni in deroga per motivate ed imprescindibili esigenze di pubblico interesse, sentita la commissione di cui all'art. 4.~~

Art. 11

Divieto di circolazione

1. I progetti riguardanti la costituzione della rete escursionistica devono contenere l'indicazione dei tratti di viabilità ~~minore~~ da precludere totalmente o parzialmente alla circolazione di mezzi motorizzati, dandone specifica motivazione, in specie per quanto concerne eventuali deroghe.

2. L'apposizione della conseguente segnaletica e di eventuali barriere fisiche si intende a cura e spese del soggetto titolare del progetto e deve essere effettuata contestualmente alla collocazione della segnaletica, di cui all'art. 8.

Art. 12

Viabilità ~~minore~~ di uso privato

1. Nei tratti di viabilità ~~minore~~ di uso privato, inseriti ~~nel catasto della~~ ~~nella~~ rete escursionistica regionale e dichiarati di pubblico interesse ai sensi dell'art. 3, comma quarto, si intende consentito l'accesso ed il transito a fini escursionistici, nell'ambito della traccia viaria segnalata a norma dell'art. 8.

2. L'accesso ed il transito si intende consentito ai soli escursionisti non motorizzati, a condizione che gli stessi non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti, non molestino il bestiame e la selvaggina inserita in aziende venatorie e non danneggino colture ed attrezzature.

Art. 13

~~Catasto della rete escursionistica.~~

Art. ~~225~~ 224

Divieto di circolazione

1. I progetti riguardanti la costituzione della rete escursionistica devono contenere l'indicazione dei tratti di viabilità da precludere totalmente o parzialmente alla circolazione di mezzi motorizzati, dandone specifica motivazione, in specie per quanto concerne eventuali deroghe.

2. L'apposizione della conseguente segnaletica e di eventuali barriere fisiche si intende a cura e spese del soggetto titolare del progetto e deve essere effettuata contestualmente alla collocazione della segnaletica, di cui all'art. 224.

Art. ~~226~~ 225

Viabilità di uso privato

1. Nei tratti di viabilità di uso privato, inseriti nella rete escursionistica regionale e dichiarati di pubblico interesse ai sensi dell'art. 221, comma quarto, si intende consentito l'accesso ed il transito a fini escursionistici, nell'ambito della traccia viaria segnalata a norma dell'art. 224.

2. L'accesso ed il transito si intende consentito ai soli escursionisti non motorizzati, a condizione che gli stessi non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti, non molestino il bestiame e la selvaggina inserita in aziende venatorie e non danneggino colture ed attrezzature.

~~1. Ai fini dell'inserimento nel Catasto della rete escursionistica regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti pubblici o privati, che abbiano provveduto a segnalare sul territorio o pubblicizzare itinerari e reti sentieristiche, devono inviare idonea documentazione alla Giunta regionale, la quale, avvalendosi della commissione di cui al comma 1 dell'art. 4, decide in ordine all'inserimento nella rete escursionistica.~~

~~2. Il Catasto della rete escursionistica è depositato presso l'Area operativa assetto del territorio ed è aggiornato a cura dei soggetti, individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 4.~~

~~*Art. 14*~~
~~*Sanzioni amministrative.*~~

~~1. Le sanzioni amministrative per la violazione delle norme della presente legge, da irrogare con le modalità previste dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15, sono così determinate:~~

~~a) da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di lire 300.000 per l'uso di segnaletica difforme da quella definita dal comma 1 dell'art. 8;~~

~~b) da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 1.000.000 per il danneggiamento, l'alterazione o la manomissione della segnaletica di cui all'art. 8;~~

~~c) da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 1.000.000 per il danneggiamento delle opere realizzate per la percorribilità e la sosta di cui agli artt. 5 e 6;~~

~~d) da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 1.000.000 per ogni intervento di qualsiasi tipo sulla viabilità minore, di cui al comma 1 dell'art. 9, è fatto obbligo al trasgressore, altresì, di provvedere al ripristino ed alla risistemazione ambientale, secondo le prescrizioni dettate dalla Giunta regionale, competente per il rilascio dell'autorizzazione, fatto salvo il potere per lo stesso organo di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore;~~

Al Titolo VIII

<p>e) da un minimo di lire 200.000 ad un massimo di lire 500.000, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12.</p>		
<p>Capo VI – Disposizioni per le linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt.</p>		<p>Capo VI–Disposizioni per le linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 1 Finalità</p> <p>1. La presente legge disciplina le funzioni trasferite alla Regione in materia di opere per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica comunque prodotta, avente tensione non superiore a 150.000 Volt.</p> <p>2. Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano le norme di cui al testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 delle disposizioni di legge sulle acque di impianti elettrici e successive modificazioni ed integrazioni, la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente l'istituzione dell'ENEL e successive leggi modificatrici e integratrici, la legge 13 dicembre 1964, n. 1341 ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 Accesso ai fondi per lo studio del tracciato</p> <p>1. Chiunque intenda effettuare studi per la compilazione di progetti di impianti di opere elettriche al fine di ottenere l'autorizzazione all'accesso nei fondi altrui, deve presentare apposita istanza al Presidente della Giunta regionale precisando l'ambito della ricerca progettuale ed individuando i fondi ed i proprietari interessati.</p> <p>2. Per l'accesso ai fondi nei casi di cui al primo comma, si applica la disciplina dettata dall'articolo 110 del TU 11 dicembre 1933, n. 1775, commi secondo, terzo e settimo.</p>	<p>I.r.31 del 11 agosto 1983</p> <p>LEGGE DA ABROGARE</p> <p>INSERITO AL TITOLO VII TRA LE OO.PP. CON ADEGUAMENTO ALL'ART. 24 L.R. 7/2011 IN MATERIA DI ESPROPRI</p>	

~~3. Al fine di garantire il risarcimento degli eventuali danni la Giunta regionale può prescrivere al richiedente, con esclusione dell'Enel e delle Aziende elettriche municipalizzate, il preventivo deposito di una cauzione.~~

Art. 3

Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione a costruire nuove linee, stazioni elettriche e relative opere accessorie, ovvero a variare le caratteristiche elettriche o del tracciato di linee esistenti, ~~va rivolta al Presidente della Giunta regionale~~ e deve essere corredata da una relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche degli impianti, da elaborati progettuali sufficienti a stabilire l'impatto con l'ambiente e da una corografia, nel numero di copie necessario ai fini della presente procedura.

2. Gli impianti debbono essere progettati in modo che gli stessi siano collocati possibilmente lungo i confini, le testate dei campi e comunque in modo da recare il minore pregiudizio alle operazioni agricole ed all'ambiente.

~~3. Le imprese e gli enti non trasferiti all'Enel ai sensi dell'art. 4 nn. 6 e 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono allegare~~ Alla domanda **è allegata** la documentazione necessaria a comprovare il loro titolo all'esercizio dell'attività elettrica, nonché le autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente in materia.

~~4. Gli enti di cui all'art. 4, n. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono allegare alla domanda il provvedimento di concessione all'esercizio di attività elettriche e, qualora l'istanza di concessione sia ancora in fase istruttoria, alla domanda deve essere allegata l'istanza di concessione stessa corredata dal consenso del Ministero dell'industria e commercio ai sensi della~~

Art. ~~227~~ 226

Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione a costruire nuove linee, stazioni elettriche e relative opere accessorie, ovvero a variare le caratteristiche elettriche o del tracciato di linee esistenti, deve essere corredata da una relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche degli impianti, da elaborati progettuali sufficienti a stabilire l'impatto con l'ambiente e da una corografia, nel numero di copie necessario ai fini della presente procedura.

2. Gli impianti debbono essere progettati in modo che gli stessi siano collocati possibilmente lungo i confini, le testate dei campi e comunque in modo da recare il minore pregiudizio alle operazioni agricole ed all'ambiente.

3. Alla domanda è allegata la documentazione necessaria a comprovare il loro titolo all'esercizio dell'attività elettrica, nonché le autorizzazioni, **pareri o assensi** prescritti dalla legislazione vigente in materia, **compresi quelli di cui all'art. 227, ovvero la richiesta da parte del soggetto proponente di acquisirli con apposita conferenza di servizi che il responsabile del procedimento dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione è tenuto a convocare.**

~~legislazione vigente in materia.~~

~~5. I richiedenti sono tenuti a trasmettere copia della domanda e dei relativi allegati alle Amministrazioni e agli enti di cui al successivo articolo 12 ed al comune territorialmente interessato.~~

~~6. La Giunta regionale provvede a richiedere i pareri di competenza degli enti ed uffici subregionali delegatari di funzioni in tema di vincoli paesaggistici, parchi e riserve naturali, protezione idrogeologica e forestale, nel termine di 20 giorni dal ricevimento dell'istanza corredata della documentazione necessaria.~~

~~Art. 4
Istruttoria~~

~~1. La Giunta regionale, a cura e spese dei richiedenti, effettua:~~

~~– la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di un avviso contenente, per estratto, la domanda di autorizzazione, i dati tecnici dell'impianto progettato, nonché l'indicazione delle modalità e dei termini per le eventuali osservazioni ed opposizioni alla Regione;~~

~~– l'affissione dell'avviso in pubblicazione e della relativa coreografia, per trenta giorni nell'Albo pretorio dei Comuni nel cui territorio è prevista la costruzione dell'impianto progettato;~~

~~– l'invio di copia della domanda e dei relativi allegati al Ministero delle poste e telecomunicazioni per gli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 111 del TU 11 dicembre 1933, n. 1775 nonché all'Enel ai sensi dell' articolo 18 del DPR 18 marzo 1965, n. 34.~~

~~2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel BUR e dall'affissione all'Albo pretorio del Comune, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni ed opposizioni alla Regione.~~

~~3. Le Amministrazioni e gli Enti di cui al quinto comma del precedente articolo 3 devono comunicare alla Regione, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della copia della domanda, le proprie osservazioni ed~~

4. I richiedenti sono tenuti a trasmettere copia della domanda e dei relativi allegati alle Amministrazioni e agli enti di cui al successivo articolo 228 e, nel caso che l'autorizzazione rientri nelle competenze della provincia, al comune territorialmente interessato.

~~opposizioni specificando, eventualmente, le condizioni alle quali ritengono che l'autorizzazione debba essere subordinata. Fatto salvo quanto diversamente disposto da norme statali, trascorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni ed opposizioni, il parere si intende espresso favorevolmente.~~

~~4. La Regione comunica ai richiedenti le osservazioni e le opposizioni pervenute, nonché le condizioni indicate dagli Enti e dalle Amministrazioni con raccomandata con avviso di ricevimento invitando i richiedenti a formulare, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa comunicazione, le proprie controdeduzioni e, ove ritenga di accettare in tutto o in parte le condizioni di cui sopra, a dichiarare per iscritto tale accettazione.~~

~~Art. 5~~

~~Autorizzazione~~

~~1. La Giunta regionale autorizza la costruzione degli impianti indicati dall'articolo 1 della presente legge, aventi tensione di esercizio fino a 150.000 Volt.~~

~~2. Il provvedimento di autorizzazione relativo agli impianti aventi tensione di esercizio compresa tra 1.000 e 30.000 volt., attribuisce la facoltà di realizzare anche impianti di tensione fino a 30.000 volt. che si diramino dall'impianto autorizzato, entro un raggio di mille metri. Per la realizzazione della diramazione precitata resta ferma la necessità della specifica autorizzazione o assenso, ove richiesti, delle amministrazioni e degli enti di cui al quinto comma del precedente articolo 3, nonché il consenso dei privati interessati.~~

~~3. Qualora non sia stato possibile pervenire alla definizione, in sede istruttoria, mediante accordo tra le parti interessate, di un progetto conforme al parere ed alle prescrizioni delle Amministrazioni e degli Enti di cui al quinto comma del precedente articolo 3, prima del provvedimento della Giunta regionale deve essere acquisito il parere della Commissione tecnico-amministrativa di cui alla legge regionale 9 maggio 1977,~~

n. 20.

4. Le spese relative agli atti istruttori e di collaudo sono a carico dei richiedenti. L'autorizzazione che ha l'obbligo di anticiparle versano alla Tesoreria regionale le somme a tal fine provvisoriamente determinate dalla Giunta regionale. L'ammontare definitivo di tale spesa è accertato dopo il collaudo e comunicato ai richiedenti, curando l'esazione di quanto ancora dovuto o la restituzione della eccedenza.

5. L'autorizzazione può essere revocata qualora il titolare entro 120 giorni dal ricevimento di apposita diffida da parte della Regione, non abbia provveduto ad adempiere agli obblighi stabiliti nel provvedimento autorizzativo: in tal caso le opere eventualmente eseguite, sono demolite, anche mediante esecuzione d'ufficio, a spese del titolare dell'autorizzazione.

Art. 6

Concessione edilizia e varianti urbanistiche

1. La costruzione di opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche è subordinata alla concessione edilizia prevista dall'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, rilasciata ai sensi dell'art. 9, lettera f) della medesima.

2. Le opere edilizie relative alle cabine di trasformazione per l'alimentazione della rete di distribuzione all'utenza non vengono computate nel calcolo dell'edificabilità consentita.

3. Nel caso in cui l'area individuata per l'insediamento delle opere edilizie di cui ai precedenti commi non abbia conforme destinazione nello strumento urbanistico vigente e per l'impianto sia richiesta o prevista la dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità dei lavori, il Comune interpellato ai sensi del quinto comma del precedente articolo 3, si pronuncia sulla localizzazione dell'opera con deliberazione consiliare entro lo stesso termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda di cui al terzo comma dell'art. 4 della presente legge trascorso infruttuosamente tale termine il parere si intende favorevole.

~~4. Il provvedimento di autorizzazione della Giunta regionale, nel caso di cui al precedente comma, deve essere preceduto dal parere della Commissione tecnico-amministrativa di cui alla legge regionale 9 maggio 1977, n. 20, determina la localizzazione in via definitiva delle opere e costituisce variante allo strumento urbanistico vigente.~~

~~Art. 7~~

~~Autorizzazione provvisoria~~

~~1. Nei casi di urgenza motivata, l'autorizzazione provvisoria prevista dall'articolo 113 del TU 11 dicembre 1933, n. 1775, è rilasciata dalla Giunta regionale nel rispetto delle disposizioni del precedente articolo 3.~~

~~2. La cauzione prescritta dall'ultimo comma del precitato articolo 113 del TU 11 dicembre 1933, n. 1775 deve essere depositata presso la Tesoreria regionale, nella misura stabilita dalla Giunta regionale.~~

~~3. L'ENEL e le Aziende municipalizzate sono esonerate dal prestare la cauzione; i depositi cauzionali già prestati dall'ENEL, dalle Aziende municipalizzate o loro danti causa, a garanzia di autorizzazioni provvisorie o definitive, sono svincolati a favore dell'Ente medesimo.~~

~~4. L'autorizzazione provvisoria ha la durata di anni tre dalla data del relativo provvedimento autorizzativi e potrà essere prorogata, a richiesta, per un anno allorchè particolari esigenze tecniche e amministrative abbiano ritardato l'entrata in esercizio nell'impianto.~~

~~Art. 8~~

~~Procedura abbreviata~~

~~1. Sono omesse le fasi istruttorie di cui al precedente art. 4 qualora i richiedenti l'autorizzazione producano, oltre gli allegati progettuali, l'autorizzazione o l'assenso delle Amministrazioni ed Enti di cui al quinto comma del precedente art. 3 nonchè dichiarazione di consenso dei proprietari interessati all'opera.~~

~~Art. 9~~

~~Pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità~~

5. La provincia e il comune, ai fini del rilascio

1. Con il provvedimento di autorizzazione sono dichiarate, a richiesta, la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità per tutti i lavori e le opere occorrenti alla costruzione ed all'esercizio degli impianti indicati al precedente articolo 3 comma primo e per quanto altro necessario all'occupazione delle zone interessate dagli impianti stessi.

~~2. Ove i termini previsti dalla dichiarazione di pubblica utilità non possano essere osservati per cause di forza maggiore o per altre cause indipendenti dalla volontà del titolare dell'autorizzazione, potranno essere prorogati senza l'obbligo di ripubblicazione della relativa istanza.~~

Art. 10

Obblighi conseguenti all'autorizzazione

~~1. Il titolare dell'autorizzazione prevista dalla presente legge, nella costruzione e nell'esercizio degli impianti è tenuto ad adottare, sotto la propria responsabilità, tutte le misure di sicurezza stabilite in materia dalle norme vigenti.~~

~~2. Prima di mettere in tensione l'impianto, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di effettuare la verifica.~~

Art. 11

Collaudo di linee elettriche e relative opere accessorie

~~1. Tutti gli elettrodotti sono soggetti a collaudo ad eccezione di quelli con tensione inferiore a 30.000 Volt, costruiti dall'ENEL o da Aziende municipalizzate, per i quali sarà redatto un certificato di regolare esecuzione a cura del proprietario dell'impianto, da inviare alla Regione ai fini dell'ottenimento del provvedimento definitivo di autorizzazione.~~

~~2. In sede di collaudo debbono accertarsi:~~

~~a) l'ultimazione dei lavori;~~

dell'autorizzazione di cui agli articoli 136, comma 1, let. b) e 137, comma 6, concernenti progetti di elettrodotti di rilevante dimensione, possono convocare apposita conferenza di servizi tra i soggetti interessati.

6. Con il provvedimento di autorizzazione sono dichiarate, a richiesta, la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità per tutti i lavori e le opere occorrenti alla costruzione ed all'esercizio degli impianti indicati all'articolo 227 comma 1 e per quanto altro necessario all'occupazione delle zone interessate dagli impianti stessi.

~~b) la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;~~

~~c) la conformità e la rispondenza delle opere al progetto ed alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;~~

~~d) l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dalla autorizzazione stessa;~~

~~e) l'adozione delle misure di cui al precedente art. 10.~~

~~3. Qualora le linee elettriche e relative opere accessorie siano state costruite con l'impiego di materiali, strutture ed opere conformi a modelli unificati già sottoposti a verifica e collaudo di tipo, secondo quanto previsto dal DPR 21 giugno 1968, n. 1062, gli accertamenti di cui al precedente comma secondo, lettere b), c) ed e) sono sostituiti da un attestato dell'esercente in tal senso.~~

~~4. Il collaudo viene concluso con la redazione di un certificato dal quale risulti il buon esito di quanto previsto dai precedenti secondo e terzo comma.~~

~~5. La nomina del collaudatore viene effettuata in applicazione della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 70.~~

Art. 12

Attraversamento di beni demaniali ed interferenze con opere pubbliche

1. Per l'esecuzione dei lavori di costruzione e di manutenzione dei tratti di linea che attraversano zone dichiarate militarmente importanti, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, zone demaniali, lacuali, strade pubbliche, ferrovie, tramvie, funicolari, teleferiche, linee telegrafiche o telefoniche di pubblico servizio o militari, linee elettriche costruite dall'Amministrazione delle FS a servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate, linee elettriche dell'ENEL o di altri Enti pubblici o che debbano avvicinarsi a tali linee o ad impianti radiotelegrafici o radiotelefonici di Stato o che debbano attraversare altre

Art. 228 227

Attraversamento di beni demaniali ed interferenze con opere pubbliche

1. Per l'esecuzione dei lavori di costruzione e di manutenzione dei tratti di linea che attraversano zone dichiarate militarmente importanti, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, zone demaniali, lacuali, strade pubbliche, ferrovie, tramvie, funicolari, teleferiche, linee telegrafiche o telefoniche di pubblico servizio o militari, linee elettriche costruite dall'Amministrazione delle FS a servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate, linee elettriche dell'ENEL o di altri Enti pubblici o che debbano avvicinarsi a tali linee o ad impianti radiotelegrafici o radiotelefonici di Stato o che debbano attraversare altre

opere pubbliche od appoggiarsi ad esse, l'esercente deve convenire con le Amministrazioni e gli Enti interessati le modalità di esecuzione sia dei lavori di costruzione sia di quelli di manutenzione.

2. Restano salve le disposizioni che disciplinano le servitù militari ed aeronautiche per i tratti di linea che attraversano zone soggette a quelle servitù.

Art. 13

Amovibilità ed inamovibilità degli elettrodotti

1. Le linee elettriche a tensione inferiore a 130.000 Volt si considerano tutte soggette a spostamento, salvo che, a seguito della presentazione di un'apposita istanza da parte del richiedente ed in considerazione della mancanza di percorsi alternativi o della sussistenza di particolari ragioni di interesse pubblico, non siano espressamente dichiarate inamovibili nel provvedimento di autorizzazione.

2. Le linee elettriche a tensione uguale o superiore a 130.000 Volt autorizzate ~~ai sensi della presente legge,~~ sono inamovibili, fatto salvo il disposto ~~del successivo~~ **all'art. 17 primo comma.**

~~3. Gli esercenti che debbano provvedere allo spostamento di un elettrodotto, ai sensi dell'art. 122 TU 11 dicembre 1933, n. 1775, possono richiedere l'autorizzazione provvisoria di cui al precedente art. 7.~~

Art. 14

Asservimento definitivo ed occupazioni in via d'urgenza

~~1. Il titolare dell'autorizzazione presentata al Comune territorialmente competente i piani particolareggiati dei tratti di linea, rispetto ai quali è necessario procedere alla occupazione d'urgenza, composti da:~~

~~a) decreto di autorizzazione provvisoria alla costruzione della linea;~~

~~b) planimetria catastale contenente i riferimenti atti a consentire l'accertamento della rispondenza dei tratti di~~

opere pubbliche od appoggiarsi ad esse, l'esercente deve convenire con le Amministrazioni e gli Enti interessati le modalità di esecuzione sia dei lavori di costruzione sia di quelli di manutenzione.

2. Restano salve le disposizioni che disciplinano le servitù militari ed aeronautiche per i tratti di linea che attraversano zone soggette a quelle servitù.

Art. ~~229~~ 228

Amovibilità ed inamovibilità degli elettrodotti

1. Le linee elettriche a tensione inferiore a 130.000 Volt si considerano tutte soggette a spostamento, salvo che, a seguito della presentazione di un'apposita istanza da parte del richiedente ed in considerazione della mancanza di percorsi alternativi o della sussistenza di particolari ragioni di interesse pubblico, non siano espressamente dichiarate inamovibili nel provvedimento di autorizzazione.

2. Le linee elettriche a tensione uguale o superiore a 130.000 Volt autorizzate, sono inamovibili, fatto salvo il disposto del successivo art. 231 comma 1.

~~impianti interessati all'asservimento e riportanti l'indicazione delle aree da asservire al tracciato autorizzato;~~

~~e) l'elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali degli immobili da asservire.~~

~~2. L'occupazione delle aree da asservire è disposta dal Comune territorialmente competente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione, con l'osservanza dell' art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1~~

~~3. La procedura espropriativa è disciplinata dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche e integrazioni, mentre gli importi degli indennizzi sono determinati secondo quanto previsto dall'art. 15.~~

~~4. I provvedimenti, oltre che notificati, sono pubblicati e, ove occorra, registrati e trascritti a cura del titolare dell'autorizzazione~~

~~Art. 15~~

~~Determinazioni delle indennità~~

~~1. L'indennità per l'imposizione delle servitù di elettrodotto da corrispondersi in base all'art. 123 del TU 11 dicembre 1933, n. 1775, fermo restando il diritto di risarcimento dei danni nelle ipotesi previste al quinto comma del suddetto art. 123, è commisurata:~~

~~a) per le aree occupate dai basamenti dei sostegni e da cabine o altre costruzioni, aumentate ove occorra da adeguata zona di rispetto al valore totale;~~

~~b) per la striscia di terreno necessaria al transito per il servizio di controllo delle condutture, della larghezza di metri uno e di lunghezza pari alla percorrenza dell'elettrodotto misurata lungo il suo asse, ad un quarto del valore;~~

~~c) per le fasce laterali, diminuite delle aree già calcolate in a) e b), a un ventesimo se la servitù interessa terreno sterile, incolto e pascolo; un decimo se la servitù interessa terreno seminativo, orto, vigneto, uliveto, frutteto o comunque terreni con colture compatibili con la linea. Nel caso di bosco alto fusto, dovendosi procedere al taglio dello stesso per la larghezza della striscia da asservire e~~

~~ridurre quindi tale striscia ad incolto, si calcolerà la differenza di valore fra il bosco e l'incolto per l'intera striscia da osservare, e a tale differenza si aggiungerà la quota relativa alla servitù sull'incolto.~~

~~2. Il valore dei terreni è determinato agli effetti di cui al precedente comma, ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni. Il valore dei terreni è determinato agli effetti di cui al precedente comma, ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni.~~

~~3. Il calcolo condotto come indicato nel comma primo punti a), b) e c) determina il valore della indennità da corrispondere al concedente per servitù amovibile e nel caso di servitù inamovibile il valore di cui sopra è aumentato del 50 per cento.~~

Art. 16

Indennità a Regioni, Province, Comuni

1. Per le servitù costituite sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile della Regione, delle Province e dei Comuni, la corresponsione dell'indennità ~~di cui al precedente art. 15~~ per l'apposizione di servitù di elettrodotto è sostituita dal pagamento di un canone o delle tasse previste dalle vigenti norme sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. Per i beni del patrimonio disponibile è facoltà della Regione, delle Province e dei Comuni di chiedere la corresponsione del canone anziché l'indennità di servitù ~~determinata secondo i criteri di cui al precedente art. 15.~~

3. Il pagamento dei canoni e delle tasse previsti dal presente articolo non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 123, quinto comma, del TU 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 17

Modifiche delle opere elettriche per ragioni di pubblico interesse

1. La Giunta regionale può ordinare lo spostamento o la modifica di linee elettriche autorizzate ai sensi della

Art. ~~230~~ 229

Indennità a Regioni, Province, Comuni

1. Per le servitù costituite sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile della Regione, delle Province e dei Comuni, la corresponsione dell'indennità per l'apposizione di servitù di elettrodotto è sostituita dal pagamento di un canone o delle tasse previste dalle vigenti norme sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. Per i beni del patrimonio disponibile è facoltà della Regione, delle Province e dei Comuni di chiedere la corresponsione del canone anziché l'indennità di servitù.

3. Il pagamento dei canoni e delle tasse previsti dal presente articolo non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 123, quinto comma, del TU 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. ~~231~~ 230

Modifiche delle opere elettriche per ragioni di pubblico interesse

1. La Giunta regionale può ordinare lo spostamento o la modifica di linee elettriche autorizzate ai sensi della

presente legge quando ciò si renda necessario per l'esecuzione di opere o lavori pubblici o di pubblica utilità che abbiano ottenuto la dichiarazione di urgenza e di indifferibilità.

2. L'esercente ha diritto al rimborso, da parte di chi richiede lo spostamento o la modifica occorsa per effettuare i relativi lavori.

~~Art. 18~~

~~Norma transitoria~~

~~1. I proprietari degli impianti aventi tensione di esercizio inferiore a 30.000 Volt già in esercizio prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione definitiva, entro due anni dalla data predetta devono chiedere l'autorizzazione alla Giunta regionale presentando alla Regione una apposita istanza corredata da:~~

~~- un elenco degli impianti da una corografia del loro tracciato in scala 1: 25.000;~~

~~- una relazione sottoscritta sotto la propria responsabilità da un tecnico qualificato iscritto nel competente albo professionale, con la quale questo ultimo descrive le principali caratteristiche tecniche degli impianti ed attesta la loro rispondenza alle norme vigenti in materia.~~

~~2. La Giunta regionale approva l'elenco degli impianti relativi e provvede alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'approvazione dell'elenco suddetto equivale all'autorizzazione definitiva prevista dalla presente legge, fermi restando gli obblighi già assunti dal richiedente verso le amministrazioni pubbliche interessate.~~

~~3. Le autorizzazioni provvisorie rilasciate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge sono prorogate di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.~~

~~4. Per gli impianti fino a 30.000 Volt autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente~~

presente legge quando ciò si renda necessario per l'esecuzione di opere o lavori pubblici o di pubblica utilità che abbiano ottenuto la dichiarazione di urgenza e di indifferibilità.

2. L'esercente ha diritto al rimborso, da parte di chi richiede lo spostamento o la modifica occorsa per effettuare i relativi lavori.

~~legge, che non siano di proprietà dell'ENEL o di Aziende municipalizzate e che siano in esercizio da almeno tre anni, il certificato di collaudo previsto dall'art. 11, comma quarto, viene redatto dietro presentazione della dichiarazione dell'esercente che l'impianto non ha presentato anomalie, difetti e vizi dalla sua entrata in esercizio, né ha dato origine a contestazione da parte di terzi.~~

Capo VII – Disposizioni per il contenimento e la riduzione dall'inquinamento acustico

~~Art. 4
Finalità~~

~~1. La presente legge in attuazione dell'art. 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, detta norme finalizzate alla tutela dell'ambiente esterno, dell'ambiente abitativo e della salute pubblica, dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività antropiche.~~

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge del presente capo si fa rinvio alle definizioni contenute nell'articolo 2 della legge n. 447/95 e nei decreti attuativi della stessa. Si assumono inoltre le seguenti definizioni:

a) per classificazione o zonizzazione acustica si intende la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica;

b) per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio;

c) per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme delle sorgenti sonore naturali ed antropiche.

l.r. 8/2002

AL TITOLO I

Capo VII–Disposizioni per il contenimento e la riduzione dall'inquinamento acustico

Art. 232 231
Definizioni

1. Ai fini del presente capo si fa rinvio alle definizioni contenute nell'articolo 2 della legge n. 447/95 e nei decreti attuativi della stessa. Si assumono inoltre le seguenti definizioni:

a) per classificazione o zonizzazione acustica si intende la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica;

b) per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio;

c) per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme delle sorgenti sonore naturali ed antropiche.

Art. 3
Competenze della Giunta regionale

1. La Giunta regionale adotta, con il supporto dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente di seguito denominata ARPA, ai sensi dell'articolo 6 comma 1, lett. c) e sentita la Commissione Consiliare competente, il piano regionale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, di cui all'articolo 10.

~~2. La Giunta regionale adotta norme regolamentari attuative della presente legge con particolare riferimento a:~~

~~a) i criteri e le modalità per la redazione dei piani di classificazione acustica di cui all'art. 7;~~

~~b) le modalità per la predisposizione e la presentazione dei piani di risanamento delle imprese di cui all'articolo 13;~~

~~c) i criteri per l'organizzazione nell'ambito del territorio dei servizi di controllo previsti dall'articolo 14 della legge n. 447/95.~~

Art.4
Competenze delle province

1. Sono attribuite alle province, in attuazione dell'articolo 5 della legge n. 447/95, le seguenti funzioni amministrative:

a) coordinamento e composizione di conflitti tra Comuni limitrofi, in relazione alla zonizzazione acustica del territorio ed alla definizione dei piani comunali di risanamento acustico;

b) predisposizione dei programmi di monitoraggio dell'inquinamento acustico a livello provinciale e intercomunale;

c) controllo e vigilanza sulle sorgenti sonore fisse che propagano il rumore in ambiti territoriali compresi nel territorio di più comuni della circoscrizione provinciale;

d) esercizio in via sostitutiva delle competenze comunali in caso di mancato adempimento all'obbligo di

Al titolo IX, Capo II

Art. ~~233~~ 232
Competenze della Giunta regionale

1. La Giunta regionale adotta, con il supporto dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente di seguito denominata ARPA, ai sensi dell'articolo 236 comma 1, lett. c) e sentita la Commissione Consiliare competente, il piano regionale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, di cui all'articolo 240.

Art. ~~234~~ 233
Competenze delle province

1. Sono attribuite alle province, in attuazione dell'articolo 5 della legge n. 447/95, le seguenti funzioni amministrative:

a) coordinamento e composizione di conflitti tra Comuni limitrofi, in relazione alla zonizzazione acustica del territorio ed alla definizione dei piani comunali di risanamento acustico;

b) predisposizione dei programmi di monitoraggio dell'inquinamento acustico a livello provinciale e intercomunale;

c) controllo e vigilanza sulle sorgenti sonore fisse che propagano il rumore in ambiti territoriali compresi nel territorio di più comuni della circoscrizione provinciale;

d) esercizio in via sostitutiva delle competenze comunali in caso di mancato adempimento all'obbligo di

zonizzazione acustica o di predisposizione dei piani di risanamento;

e) approvazione dei piani di contenimento e abbattimento del rumore predisposti dalle società e dagli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, secondo le direttive di cui al decreto ministeriale 29 novembre 2000.

2. Le Province esercitano le funzioni di cui al comma 1 avvalendosi del supporto dell'ARPA, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge n. 447/95 e dell'articolo 3 della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9.

Art. 5 Competenze dei comuni

1. I Comuni:

a) esercitano, in forma singola o associata, le competenze indicate dall'articolo 6 della legge n. 447/95, attenendosi ai criteri e alle modalità definiti dalla presente legge e dalle norme regolamentari di attuazione;

b) approvano i piani di risanamento acustico di cui all'articolo 13 predisposti dai titolari di impianti o di attività rumorose;

c) valutano i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto e trasmettono alla provincia eventuali proposte di modifica e integrazione entro sessanta giorni dal ricevimento;

d) svolgono le azioni di verifica e controllo dei requisiti acustici passivi degli edifici, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997.

Art.6 Competenze dell'ARPA

1. L'ARPA, nell'ambito dei compiti ad essa assegnati dalla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9, provvede a:

a) istituire e tenere aggiornata la banca dati sulle sorgenti sonore fisse dell'intero territorio regionale, integrata con il sistema informativo regionale ambientale;

zonizzazione acustica o di predisposizione dei piani di risanamento;

e) approvazione dei piani di contenimento e abbattimento del rumore predisposti dalle società e dagli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, secondo le direttive di cui al decreto ministeriale 29 novembre 2000.

2. Le Province esercitano le funzioni di cui al comma 1 avvalendosi del supporto dell'ARPA, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge n. 447/95 e dell'articolo 3 della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9.

Art. ~~235~~ 234 Competenze dei comuni

1. I Comuni:

a) esercitano, in forma singola o associata, le competenze indicate dall'articolo 6 della legge n. 447/95, attenendosi ai criteri e alle modalità definiti dalla presente legge e dalle norme regolamentari di attuazione;

b) approvano i piani di risanamento acustico di cui all'articolo 243 predisposti dai titolari di impianti o di attività rumorose;

c) valutano i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto e trasmettono alla provincia eventuali proposte di modifica e integrazione entro sessanta giorni dal ricevimento;

d) svolgono le azioni di verifica e controllo dei requisiti acustici passivi degli edifici, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997.

Art. 236 ~~235~~ Competenze dell'ARPA

1. L'ARPA, nell'ambito dei compiti ad essa assegnati dalla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9, provvede a:

a) istituire e tenere aggiornata la banca dati sulle sorgenti sonore fisse dell'intero territorio regionale, integrata con il sistema informativo regionale ambientale;

- b) attuare programmi di monitoraggio dell'inquinamento acustico nel territorio regionale;
- c) supportare la Giunta regionale nella predisposizione del piano regionale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, di cui [all'articolo 10](#);
- d) supportare i Comuni e le Province per l'esercizio delle competenze ad essi attribuite dalla presente legge;
- e) esercitare controlli a campione per la verifica dei requisiti acustici passivi sugli edifici di nuova costruzione e su quelli riguardanti il patrimonio edilizio esistente, ai sensi [dell'articolo 15](#);
- f) esercitare le funzioni di controllo previste [dall'articolo 19](#).

Art.7
Classificazione acustica

1. La classificazione acustica, in applicazione del disposto dell'articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 , contiene:

- a) la suddivisione del territorio nelle zone acusticamente omogenee previste dalla normativa statale, per l'applicazione dei criteri di qualità fissati dall'articolo 2, comma 1, lett. h) della legge n. 447/95;
- b) l'individuazione, sulla base dei criteri stabiliti dalle norme regolamentari previste [dall'articolo 3](#), di aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto;
- c) la normativa tecnica di attuazione.

2. I Comuni, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalle norme regolamentari [previste dall'articolo 3, comma 2](#) adottano il piano di classificazione acustica di cui al comma 1, garantendo il necessario coordinamento con gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale. Qualsiasi modifica degli strumenti urbanistici comunali comporta la preventiva verifica di compatibilità con le

- b) attuare programmi di monitoraggio dell'inquinamento acustico nel territorio regionale;
- c) supportare la Giunta regionale nella predisposizione del piano regionale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, di cui [all'articolo 240](#);
- d) supportare i Comuni e le Province per l'esercizio delle competenze ad essi attribuite dalla presente legge;
- e) esercitare controlli a campione per la verifica dei requisiti acustici passivi sugli edifici di nuova costruzione e su quelli riguardanti il patrimonio edilizio esistente, ai sensi [dell'articolo 245](#);
- f) esercitare le funzioni di controllo previste [dall'articolo 248](#).

Art. ~~237~~ 236
Classificazione acustica

1. La classificazione acustica, in applicazione del disposto dell'articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 , contiene:

- a) la suddivisione del territorio nelle zone acusticamente omogenee previste dalla normativa statale, per l'applicazione dei criteri di qualità fissati dall'articolo 2, comma 1, lett. h) della legge n. 447/95;
- b) l'individuazione, sulla base dei criteri stabiliti dalle norme regolamentari previste dall'articolo 357, di aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto;
- c) la normativa tecnica di attuazione.

2. I Comuni, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalle norme regolamentari [previste dall'articolo 357](#), adottano il piano di classificazione acustica di cui al comma 1, garantendo il necessario coordinamento con gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale. Qualsiasi modifica degli strumenti urbanistici comunali comporta la preventiva verifica di compatibilità con le previsioni del

previsioni del piano di classificazione acustica e l'eventuale revisione dello stesso.

3. Obiettivo della classificazione acustica del territorio comunale è la tutela dal degrado delle zone non inquinate ed il risanamento di quelle ove si riscontrano livelli di rumorosità ambientale non compatibili con il benessere e la salute della popolazione.

4. Qualora i Comuni non procedano alla classificazione acustica nei termini previsti, la Provincia competente per territorio si incarica direttamente della sua redazione, o nomina un commissario ad acta che vi provvede in sostituzione del Comune inadempiente, con oneri a carico della stessa amministrazione comunale.

5. I Comuni e le Province si avvalgono dell'ausilio tecnico dell'ARPA.

Art.8

Aree di rilevante interesse paesaggistico ambientale e turistico

1. Con la classificazione acustica di cui all'articolo 7, i Comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico hanno facoltà di assumere, per determinate aree, limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli stabiliti dallo Stato per la classe corrispondente, secondo i seguenti criteri:

a) l'interesse paesaggistico-ambientale e turistico deve essere riconosciuto attraverso gli strumenti urbanistici o di pianificazione comunali, ovvero attraverso specifici atti regionali o provinciali;

b) la riduzione dei limiti non si applica di norma alle aree la cui destinazione d'uso è prevalentemente o esclusivamente industriale;

c) la riduzione dei limiti può essere circoscritta a determinati periodi dell'anno ed a porzioni di territorio

piano di classificazione acustica e l'eventuale revisione dello stesso.

3. Obiettivo della classificazione acustica del territorio comunale è la tutela dal degrado delle zone non inquinate ed il risanamento di quelle ove si riscontrano livelli di rumorosità ambientale non compatibili con il benessere e la salute della popolazione.

4. Qualora i Comuni non procedano alla classificazione acustica nei termini previsti, la Provincia competente per territorio si incarica direttamente della sua redazione, o nomina un commissario ad acta che vi provvede in sostituzione del Comune inadempiente, con oneri a carico della stessa amministrazione comunale.

5. I Comuni e le Province si avvalgono dell'ausilio tecnico dell'ARPA.

Art. 238 237

Aree di rilevante interesse paesaggistico ambientale e turistico

1. Con la classificazione acustica di cui all'articolo 237, i Comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico hanno facoltà di assumere, per determinate aree, limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli stabiliti dallo Stato per la classe corrispondente, secondo i seguenti criteri:

a) l'interesse paesaggistico-ambientale e turistico deve essere riconosciuto attraverso gli strumenti urbanistici o di pianificazione comunali, ovvero attraverso specifici atti regionali o provinciali;

b) la riduzione dei limiti non si applica di norma alle aree la cui destinazione d'uso è prevalentemente o esclusivamente industriale;

c) la riduzione dei limiti può essere circoscritta a determinati periodi dell'anno ed a porzioni di territorio

ridotte rispetto a quelle individuate con la zonizzazione;

d) i limiti di esposizione assunti in queste aree non possono comunque essere inferiori ai valori di qualità stabiliti dallo Stato per la corrispondente classe di territorio.

Art.9

Piano comunale di risanamento acustico

1. I Comuni adottano il Piano comunale di risanamento acustico entro un anno dal verificarsi dei casi previsti dall'articolo 7, comma 1, della legge n. 447/95. Il piano è predisposto in coerenza con le norme regolamentari previste dall'articolo 3, comma 2 e recepisce il contenuto dei piani predisposti dalle società o enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, di cui all'articolo 10, comma 5 della legge n. 447/95.

2. Il piano comunale di risanamento acustico deve contenere quanto indicato all'articolo 7, comma 2 della legge n. 447/95.

3. Il piano comunale di risanamento acustico, redatto da tecnici competenti di cui all'articolo 18, prima della sua approvazione è sottoposto alla Provincia, la quale, avvalendosi dell'ARPA e dell'ASL di competenza, formula proposte e osservazioni.

4. Dopo l'adozione, il piano di risanamento acustico è trasmesso alla Regione, alla Provincia, all'ASL ed all'ARPA competenti per territorio.

5. In caso di inerzia del Comune nell'adozione del piano di risanamento acustico, la Provincia, direttamente o nominando un commissario ad acta, e con l'ausilio dell'ARPA, provvede alla stesura del piano di risanamento comunale, con oneri a carico dell'amministrazione comunale inadempiente.

ridotte rispetto a quelle individuate con la zonizzazione;

d) i limiti di esposizione assunti in queste aree non possono comunque essere inferiori ai valori di qualità stabiliti dallo Stato per la corrispondente classe di territorio.

Art. ~~239~~ 238

Piano comunale di risanamento acustico

1. I Comuni adottano il Piano comunale di risanamento acustico entro un anno dal verificarsi dei casi previsti dall'articolo 7, comma 1, della legge n. 447/95. Il piano è predisposto in coerenza con le norme regolamentari previste dall'articolo 357 e recepisce il contenuto dei piani predisposti dalle società o enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, di cui all'articolo 10, comma 5 della legge n. 447/95.

2. Il piano comunale di risanamento acustico deve contenere quanto indicato all'articolo 7, comma 2 della legge n. 447/95.

3. Il piano comunale di risanamento acustico, redatto da tecnici competenti di cui all'articolo 247, prima della sua approvazione è sottoposto alla Provincia, la quale, avvalendosi dell'ARPA e dell'ASL di competenza, formula proposte e osservazioni.

4. Dopo l'adozione, il piano di risanamento acustico è trasmesso alla Regione, alla Provincia, all'ASL ed all'ARPA competenti per territorio.

5. In caso di inerzia del Comune nell'adozione del piano di risanamento acustico, la Provincia, direttamente o nominando un commissario ad acta, e con l'ausilio dell'ARPA, provvede alla stesura del piano di risanamento comunale, con oneri a carico dell'amministrazione comunale inadempiente.

Art.10

Piano regionale di intervento per la bonifica
dall'inquinamento acustico

1. Il piano regionale triennale è adottato dalla Giunta regionale, sentite le Province, sulla base dei piani di risanamento comunali. Il Piano stabilisce le priorità, i tempi e i modi per la realizzazione degli interventi previsti dai piani comunali, nonché le risorse finanziarie assegnate.

2. Nella redazione del piano di cui al comma 1 la Giunta regionale tiene conto, per quanto di propria competenza, dei piani di risanamento previsti dall'articolo 10, comma 5 della legge n. 447/95, predisposti dagli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture.

Art.11

Valutazione di clima acustico

1. Ai fini della valutazione previsionale del clima acustico prevista dall'articolo 8, comma 3 della legge n. 447/95, il soggetto che intende realizzare le opere ivi indicate è tenuto ad allegare al progetto apposita relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, sulla base dei criteri indicati dalle norme regolamentari previste [dall'articolo 3, comma 2](#).

2. La documentazione di cui al comma 1 viene presentata al Comune che, avvalendosi del supporto dell'ARPA, prescrive, ove necessario, modifiche al progetto, finalizzate al rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico.

Art.12

Documentazione di impatto acustico

1. La documentazione previsionale di impatto acustico,

Art. ~~240~~ 239

Piano regionale di intervento per la bonifica
dall'inquinamento acustico

1. Il piano regionale triennale è adottato dalla Giunta regionale, sentite le Province, sulla base dei piani di risanamento comunali. Il Piano stabilisce le priorità, i tempi e i modi per la realizzazione degli interventi previsti dai piani comunali, nonché le risorse finanziarie assegnate.

2. Nella redazione del piano di cui al comma 1 la Giunta regionale tiene conto, per quanto di propria competenza, dei piani di risanamento previsti dall'articolo 10, comma 5 della legge n. 447/95, predisposti dagli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture.

Art. ~~241~~ 240

Valutazione di clima acustico

1. Ai fini della valutazione previsionale del clima acustico prevista dall'articolo 8, comma 3 della legge n. 447/95, il soggetto che intende realizzare le opere ivi indicate è tenuto ad allegare al progetto apposita relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, sulla base dei criteri indicati dalle norme regolamentari previste dall'articolo 357.

2. La documentazione di cui al comma 1 viene presentata al Comune che, avvalendosi del supporto dell'ARPA, prescrive, ove necessario, modifiche al progetto, finalizzate al rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico.

Art. ~~242~~ 241

Documentazione di impatto acustico

1. La documentazione previsionale di impatto acustico,

redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, secondo le norme regolamentari [previste dall'articolo 3](#), è obbligatoria per la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle opere, infrastrutture o insediamenti indicati nell'art. 8 commi 1, 2, e 4 della legge n. 447/95.

2. Le autorizzazioni, concessioni, licenze o i provvedimenti comunque denominati inerenti le attività soggette alla valutazione di impatto acustico, indicate al comma 1, sono rilasciate dalla competente autorità, considerati i programmi di sviluppo urbanistico del territorio e previo accertamento della conformità della richiesta sotto il profilo acustico, nel rispetto dei valori limite previsti dalla zonizzazione per la specifica zona e per le eventuali zone limitrofe maggiormente tutelate.

3. Qualora, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti autorizzativi, sia prevista la denuncia di inizio attività o altro atto equivalente, la documentazione deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa o al diverso atto di iniziativa privata previsto.

Art.13

Piano di risanamento delle imprese

1. Entro il termine di sei mesi dall'approvazione della classificazione acustica comunale, le imprese, nel caso in cui non risulti verificata la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite stabiliti, provvedono direttamente all'adeguamento oppure, entro lo stesso termine e sulla base dei criteri stabiliti dalle norme regolamentari [previste dall'articolo 3](#), presentano al Comune apposito piano di risanamento, in cui sono indicati i tempi entro i quali è previsto l'adeguamento.

2. Il termine temporale di cui al comma 1 viene esteso a dodici mesi per le imprese che hanno in corso la

redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, secondo le norme regolamentari [previste dall'articolo 357](#), è obbligatoria per la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle opere, infrastrutture o insediamenti indicati nell'art. 8 commi 1, 2, e 4 della legge n. 447/95.

2. Le autorizzazioni, concessioni, licenze o i provvedimenti comunque denominati inerenti le attività soggette alla valutazione di impatto acustico, indicate al comma 1, sono rilasciate dalla competente autorità, considerati i programmi di sviluppo urbanistico del territorio e previo accertamento della conformità della richiesta sotto il profilo acustico, nel rispetto dei valori limite previsti dalla zonizzazione per la specifica zona e per le eventuali zone limitrofe maggiormente tutelate.

3. Qualora, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti autorizzativi, sia prevista la denuncia di inizio attività o altro atto equivalente, la documentazione deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa o al diverso atto di iniziativa privata previsto.

Art. ~~243~~ 242

Piano di risanamento delle imprese

1. Entro il termine di sei mesi dall'approvazione della classificazione acustica comunale, le imprese, nel caso in cui non risulti verificata la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite stabiliti, provvedono direttamente all'adeguamento oppure, entro lo stesso termine e sulla base dei criteri stabiliti dalle norme regolamentari [previste dall'articolo 357](#), presentano al Comune apposito piano di risanamento, in cui sono indicati i tempi entro i quali è previsto l'adeguamento.

2. Il termine temporale di cui al comma 1 viene esteso a dodici mesi per le imprese che hanno in corso la

procedura per la registrazione ai sensi del Regolamento n. 761/01/CE EMAS).

3. I Comuni, con il supporto dell'ARPA, verificano l'idoneità delle soluzioni proposte dai piani di risanamento acustico e la congruità dei tempi per la loro attuazione, approvano i piani stessi ed effettuano controlli tesi a accertarne l'effettiva e puntuale esecuzione.

4. Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono comunque adeguarsi ai limiti previsti dalla classificazione acustica comunale entro il termine di cui al comma 1.

5. Per gli interventi di risanamento acustico effettuati dalle imprese, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 447/95.

Art.14

Emissioni sonore da attività temporanee

1. Si definiscono attività temporanee quelle che si svolgono e si concludono in un periodo di tempo limitato ed in luoghi non stabilmente attrezzati per accogliere tali tipi di attività, quali ad esempio:

- a) cantieri;
- b) spettacoli, concerti e comizi;
- c) sagre, feste, fiere e luna park;
- d) manifestazioni sportive all'aperto.

2. Il Comune può, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge n. 447/95, autorizzare deroghe ai limiti di emissione per le attività temporanee di cui al comma 1. Il provvedimento autorizzativo del Comune prescrive:

procedura per la registrazione ai sensi del Regolamento n. 761/01/CE EMAS).

3. I Comuni, con il supporto dell'ARPA, verificano l'idoneità delle soluzioni proposte dai piani di risanamento acustico e la congruità dei tempi per la loro attuazione, approvano i piani stessi ed effettuano controlli tesi a accertarne l'effettiva e puntuale esecuzione.

4. Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono comunque adeguarsi ai limiti previsti dalla classificazione acustica comunale entro il termine di cui al comma 1.

5. Per gli interventi di risanamento acustico effettuati dalle imprese, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 447/95.

Art.244 243

Emissioni sonore da attività temporanee

1. Si definiscono attività temporanee quelle che si svolgono e si concludono in un periodo di tempo limitato ed in luoghi non stabilmente attrezzati per accogliere tali tipi di attività, quali ad esempio:

- a) cantieri;
- b) spettacoli, concerti e comizi;
- c) sagre, feste, fiere e luna park;
- d) manifestazioni sportive all'aperto.

2. Il Comune può, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge n. 447/95, autorizzare deroghe ai limiti di emissione per le attività temporanee di cui al comma 1. Il provvedimento autorizzativo del Comune prescrive:

a) le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi;

b) l'eventuale introduzione di particolari limiti, con l'indicazione delle modalità di misura da adottarsi per la verifica del loro rispetto;

c) i limiti temporali di validità della deroga e l'eventuale determinazione degli orari di svolgimento dell'attività.

3. La richiesta di autorizzazione, secondo i criteri indicati dalle norme regolamentari [previste dall'articolo 3](#), deve essere inoltrata da parte del titolare, gestore od organizzatore, alle amministrazioni comunali il cui territorio sia interessato dal superamento dei limiti stabiliti dal decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 [e s.m.i.](#)

Art.15

Requisiti acustici passivi degli edifici

1. I progetti relativi a nuove costruzioni e quelli riguardanti gli interventi di ristrutturazione urbanistica, ~~ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1~~ devono essere corredati del progetto acustico, sulla base dei criteri determinati dalle norme regolamentari previste [dall' articolo 3](#), comma 2. Il progetto acustico, predisposto nel rispetto dei requisiti stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 e dai regolamenti comunali, è redatto da un tecnico competente in acustica ambientale o da un tecnico abilitato alla progettazione edilizia del fabbricato oggetto dell'intervento.

2. La certificazione sulla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto di isolamento acustico è resa dal direttore dei lavori ai fini del rilascio del certificato di abitabilità. Il Comune provvede ad effettuare, con il supporto tecnico dell'ARPA, controlli a campione per

a) le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi;

b) l'eventuale introduzione di particolari limiti, con l'indicazione delle modalità di misura da adottarsi per la verifica del loro rispetto;

c) i limiti temporali di validità della deroga e l'eventuale determinazione degli orari di svolgimento dell'attività.

3. La richiesta di autorizzazione, secondo i criteri indicati dalle norme regolamentari previste dall'articolo 357, deve essere inoltrata da parte del titolare, gestore od organizzatore, alle amministrazioni comunali il cui territorio sia interessato dal superamento dei limiti stabiliti dal decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 e s.m.i..

Art.245 244

Requisiti acustici passivi degli edifici

1. I progetti relativi a nuove costruzioni e quelli riguardanti gli interventi di ristrutturazione urbanistica devono essere corredati del progetto acustico, sulla base dei criteri determinati dalle norme regolamentari previste dall' articolo 357. Il progetto acustico, predisposto nel rispetto dei requisiti stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 e dai regolamenti comunali, è redatto da un tecnico competente in acustica ambientale o da un tecnico abilitato alla progettazione edilizia del fabbricato oggetto dell'intervento.

2. La certificazione sulla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto di isolamento acustico è resa dal direttore dei lavori ai fini del rilascio del certificato di abitabilità. Il Comune provvede ad effettuare, con il supporto tecnico dell'ARPA, controlli a campione per

verificare la conformità delle opere con le previsioni del progetto.

Art.16

Partecipazione

~~1. Le autorità competenti nell'ambito delle varie procedure disciplinate dalla presente legge garantiscono a chiunque l'accesso ai dati ambientali relativi alla tutela dall'inquinamento acustico nonché la più ampia diffusione dei medesimi dati ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 39.~~

Art.17

Sperimentazione ed innovazione

1. La Regione promuove e sostiene attività di studio, ricerca e diffusione delle conoscenze nel campo del contenimento dell'inquinamento acustico.

2. Al fine di ridurre l'inquinamento acustico, favorire la ricerca applicata e lo sviluppo industriale, la Regione promuove la sperimentazione nel proprio territorio, di sistemi innovativi di abbattimento del rumore, incentivando progetti o iniziative in questo settore.

Art.18

Tecnico competente in acustica ambientale

1. La Regione procede al riconoscimento della figura di tecnico in acustica ambientale, come definita all'articolo 2 comma 6 della legge n. 447/95 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

2. Il tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale è la figura professionale idonea ad effettuare le attività previste dall'articolo 2, comma 6 della legge n.

Norma generale inserita al titolo I

verificare la conformità delle opere con le previsioni del progetto.

Art. 246 245

Sperimentazione ed innovazione

1. La Regione promuove e sostiene attività di studio, ricerca e diffusione delle conoscenze nel campo del contenimento dell'inquinamento acustico.

2. Al fine di ridurre l'inquinamento acustico, favorire la ricerca applicata e lo sviluppo industriale, la Regione promuove la sperimentazione nel proprio territorio, di sistemi innovativi di abbattimento del rumore, incentivando progetti o iniziative in questo settore.

Art. 247 246

Tecnico competente in acustica ambientale

1. La Regione procede al riconoscimento della figura di tecnico in acustica ambientale, come definita all'articolo 2 comma 6 della legge n. 447/95 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

2. Il tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale è la figura professionale idonea ad effettuare le attività previste dall'articolo 2, comma 6 della legge n.

447/95. In particolare:

- a) la misura dei livelli di rumore nell'ambiente esterno ed abitativo, la verifica dell'ottemperanza ai valori limite ed il controllo del rispetto della normativa vigente;
- b) la misura, il controllo e la verifica del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici e i requisiti acustici delle sorgenti interne agli stessi;
- c) la bonifica acustica degli edifici e dei ricettori in generale;
- d) la redazione della previsione di impatto acustico e clima acustico, di cui all'articolo 8 della legge n. 447/95;
- e) la redazione dei piani di risanamento acustico dei Comuni e delle imprese e quelli relativi alle infrastrutture di trasporto;
- f) la classificazione acustica del territorio comunale;
- g) le mappature acustiche e la predisposizione dei piani di bonifica acustica.

3. Il riconoscimento rilasciato dalle altre Regioni e dalle Province autonome è equiparato al riconoscimento effettuato dalla Regione Umbria.

4. La Regione e le Province promuovono opportune attività di formazione nel campo dell'acustica ambientale.

Art.19

Controllo e sanzioni amministrative

1. Per le funzioni tecniche di controllo i Comuni e le Province si avvalgono dell'ARPA.

2. L'applicazione delle sanzioni stabilite dall'articolo 10 della legge n. 447/95 spettano al Comune territorialmente competente.

3. Nei casi in cui la violazione delle prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico producano effetti dannosi in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di

447/95. In particolare:

- a) la misura dei livelli di rumore nell'ambiente esterno ed abitativo, la verifica dell'ottemperanza ai valori limite ed il controllo del rispetto della normativa vigente;
- b) la misura, il controllo e la verifica del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici e i requisiti acustici delle sorgenti interne agli stessi;
- c) la bonifica acustica degli edifici e dei ricettori in generale;
- d) la redazione della previsione di impatto acustico e clima acustico, di cui all'articolo 8 della legge n. 447/95;
- e) la redazione dei piani di risanamento acustico dei Comuni e delle imprese e quelli relativi alle infrastrutture di trasporto;
- f) la classificazione acustica del territorio comunale;
- g) le mappature acustiche e la predisposizione dei piani di bonifica acustica.

3. Il riconoscimento rilasciato dalle altre Regioni e dalle Province autonome è equiparato al riconoscimento effettuato dalla Regione Umbria.

4. La Regione e le Province promuovono opportune attività di formazione nel campo dell'acustica ambientale.

Art. 248 247

Controllo e sanzioni amministrative

1. Per le funzioni tecniche di controllo i Comuni e le Province si avvalgono dell'ARPA.

2. L'applicazione delle sanzioni stabilite dall'articolo 10 della legge n. 447/95 spettano al Comune territorialmente competente.

3. Nei casi in cui la violazione delle prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico producano effetti dannosi in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di

più Comuni, le sanzioni vengono applicate dalla Provincia territorialmente competente.

4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni per la parte non devoluta allo Stato, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 della legge n. 447/95, sono introitati dagli enti competenti alla irrogazione delle sanzioni e destinate ad attività connesse al contenimento e alla riduzione dell'inquinamento acustico.

Art.21
Norme finali

~~1. I regolamenti di cui all'articolo 3 sono adottati dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.~~

~~2. Entro dodici mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) del regolamento di cui all'art. 3, comma 2 lett. a), i Comuni adottano il piano di classificazione acustica previsto all'art. 7.~~

~~3. Entro i termini indicati al comma 2 i Comuni adeguano i propri regolamenti o ne adottano di specifici in ordine a:~~

~~a) controllo, contenimento e abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare;~~

~~b) controllo, contenimento e abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore fisse;~~

~~c) svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico e concessione delle autorizzazioni in deroga.~~

~~4. I Comuni che all'entrata in vigore della presente legge hanno già provveduto alla classificazione acustica sono tenuti a verificarne la rispondenza alle disposizioni della presente legge, provvedendo all'eventuale adeguamento di cui al comma 2.~~

~~5. Le strutture pubbliche territoriali indicate dall'articolo 2, comma 8 della legge n. 447/95 devono comunicare alla Regione, nel rispetto dei principi della~~

al Titolo VIII

Vedi regolamento regionale 1/2004 inserito alla Parte II

più Comuni, le sanzioni vengono applicate dalla Provincia territorialmente competente.

4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni per la parte non devoluta allo Stato, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 della legge n. 447/95, sono introitati dagli enti competenti alla irrogazione delle sanzioni e destinate ad attività connesse al contenimento e alla riduzione dell'inquinamento acustico.

~~1997, n. 39.~~

Art.4

Definizione delle aree sensibili e tutela dell'ambiente e del paesaggio

1. Le aree sensibili sono parti del territorio, all'interno delle quali:

a) devono essere rispettati gli obiettivi di qualità di cui all'art.3 comma 1 lettera d) punto 2 della legge n. 36/2001;

b) le amministrazioni comunali possono prescrivere modifiche, adeguamenti o la delocalizzazione di elettrodotti con tensione nominale superiore a venti kV e di impianti radioelettrici disciplinati dalla presente legge, siano essi già esistenti che di nuova realizzazione, al fine di garantire la massima tutela ambientale dell'area stessa.

2. Le aree sensibili sono individuate in riferimento a zone ad alta densità abitativa, nonché a quelle caratterizzate dalla presenza di strutture di tipo assistenziale, sanitario, educativo.

3. Le aree sensibili sono individuate e perimetrare dai comuni, d'intesa con le province, ~~entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.~~

4. I comuni possono altresì individuare beni culturali e ambientali, tutelati ai sensi del D.Lgs. ~~29 ottobre 1999, n. 490~~ 42/2004 ovvero **aree e insediamenti ai sensi dell'art. 116** ~~dalla pianificazione territoriale e urbanistica~~, nei quali la installazione degli impianti oggetto della presente legge può essere preclusa.

Art.5

Competenze regionali

~~1. La Giunta regionale, nel rispetto della legge n. 36/2001, con regolamento da adottare entro centoventi~~

Art. 249

~~Definizione delle aree sensibili e tutela dell'ambiente e del paesaggio~~

~~1. Le aree sensibili sono parti del territorio, all'interno delle quali:~~

~~a) devono essere rispettati gli obiettivi di qualità di cui all'art.3 comma 1 lettera d) punto 2 della legge n. 36/2001;~~

~~b) le amministrazioni comunali possono prescrivere modifiche, adeguamenti o la delocalizzazione di elettrodotti con tensione nominale superiore a venti kV e di impianti radioelettrici disciplinati dalla presente legge, siano essi già esistenti che di nuova realizzazione, al fine di garantire la massima tutela ambientale dell'area stessa.~~

~~2. Le aree sensibili sono individuate in riferimento a zone ad alta densità abitativa, nonché a quelle caratterizzate dalla presenza di strutture di tipo assistenziale, sanitario, educativo.~~

~~3. Le aree sensibili sono individuate e perimetrare dai comuni, d'intesa con le province.~~

~~4. I comuni possono altresì individuare beni culturali e ambientali, tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ovvero aree e insediamenti ai sensi dell'art. 116, nei quali la installazione degli impianti oggetto della presente legge può essere preclusa.~~

Al Titolo VIII, Capo II

~~giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione Consiliare competente:~~

~~a) definisce le modalità e gli standard per la presentazione, da parte dei gestori degli impianti, dei piani di rete e dei programmi di sviluppo;~~

~~b) definisce le modalità ed i tempi per il rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti oggetto della presente legge, coordinandole con quelle di rilevanza urbanistico-edilizia;~~

~~c) fissa i criteri per l'elaborazione e l'attuazione dei piani di risanamento degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione;~~

~~d) fissa i criteri e gli standard per la creazione e l'aggiornamento del catasto regionale, di cui all'articolo 11, degli elettrodotti e degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione;~~

~~e) definisce i criteri e le modalità per l'informazione e l'educazione della popolazione in materia di tutela sanitaria ed ambientale derivante dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;~~

~~f) definisce i casi di sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale degli impianti di cui al comma 1 dell'art. 12.~~

~~2. La Giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali, propone al Ministero dell'ambiente il piano di risanamento degli elettrodotti con tensione superiore a centocinquanta kv, in caso di inerzia o inadempienza dei gestori.~~

Art.6

Competenze delle province

1. Alle province sono trasferite, in aggiunta alle funzioni e compiti amministrativi di cui all'articolo ~~___70~~, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 le seguenti funzioni:

a) approvazione dei piani di risanamento degli elettrodotti con tensione non superiore a centocinquanta kV anche nell'ipotesi di mancanza di proposta da parte dei gestori;

Art.250

Competenze delle province

~~1. Alle province sono trasferite, in aggiunta alle funzioni e compiti amministrativi di cui all'articolo 136 le seguenti funzioni:~~

~~a) approvazione dei piani di risanamento degli elettrodotti con tensione non superiore a centocinquanta kV anche nell'ipotesi di mancanza di proposta da parte dei gestori;~~

b) definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a centocinquanta kV, con le relative fasce di rispetto, tenuto conto dei piani di rete e dei programmi di sviluppo predisposti dai gestori degli impianti;

c) attività di controllo e vigilanza con riferimento alle funzioni e compiti ad esse trasferiti.

Art.7

Competenze dei comuni

1. Ai comuni sono trasferite **in aggiunta alle funzioni e compiti amministrativi di cui all'articolo 137** le seguenti funzioni:

a) rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e la modifica degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione;

b) identificazione, d'intesa con la provincia competente per territorio, delle aree sensibili di cui **all'art. 4;**

c) approvazione dei piani di risanamento per gli impianti di cui al punto a);

d) individuazione dei siti di installazione per gli impianti di cui al punto a), tenuto conto dei relativi piani di rete e programmi di sviluppo, fatte salve le competenze dello Stato e delle Autorità indipendenti;

e) attività di controllo e vigilanza con riferimento alle funzioni e compiti ad essi trasferiti.

Art.8

Competenze dell'ARPA

1. L'ARPA provvede a:

a) fornire alla regione il supporto tecnico-scientifico per gli adempimenti di cui al **comma 1 dell'articolo 5;**

b) fornire a province e comuni pareri tecnico-scientifici nell'ambito delle procedure autorizzative per la costruzione, modifica ed esercizio degli elettrodotti e degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione, nonché per l'approvazione dei relativi piani di risanamento;

~~b) definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a centocinquanta kV, con le relative fasce di rispetto, tenuto conto dei piani di rete e dei programmi di sviluppo predisposti dai gestori degli impianti;~~

~~c) attività di controllo e vigilanza con riferimento alle funzioni e compiti ad esse trasferiti.~~

~~Art. 251~~

~~Competenze dei comuni~~

~~1. Ai comuni sono trasferite in aggiunta alle funzioni e compiti amministrativi di cui all'articolo 137 le seguenti funzioni:~~

~~a) rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e la modifica degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione;~~

~~b) identificazione, d'intesa con la provincia competente per territorio, delle aree sensibili di cui all'art. 249;~~

~~c) approvazione dei piani di risanamento per gli impianti di cui al punto a);~~

~~d) individuazione dei siti di installazione per gli impianti di cui al punto a), tenuto conto dei relativi piani di rete e programmi di sviluppo, fatte salve le competenze dello Stato e delle Autorità indipendenti;~~

~~e) attività di controllo e vigilanza con riferimento alle funzioni e compiti ad essi trasferiti.~~

~~Art. 252~~

~~Competenze dell'ARPA~~

~~1. L'ARPA provvede a:~~

~~a) fornire alla regione il supporto tecnico-scientifico per gli adempimenti di cui al comma 1 dell'articolo 358;~~

~~b) fornire a province e comuni pareri tecnico-scientifici nell'ambito delle procedure autorizzative per la costruzione, modifica ed esercizio degli elettrodotti e degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione, nonché per l'approvazione dei relativi piani di risanamento;~~

c) svolgere, anche su segnalazione degli enti pubblici, delle unità sanitarie locali e dei cittadini, azioni di vigilanza ambientale sugli elettrodotti e impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione, effettuando i controlli tecnici per la verifica del rispetto degli standard fissati dalla presente legge;

d) impiantare ed aggiornare, con il concorso del Servizio informativo territoriale della regione - SITER, il catasto regionale degli elettrodotti e degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione.

2. La regione e gli enti locali territoriali si avvalgono dell'ARPA per tutti gli adempimenti connessi all'articolo 14 della legge n. 36/2001 e alla presente legge.

Art.9

Competenze delle unità sanitarie locali

1. Le unità sanitarie locali svolgono attività di prevenzione e vigilanza per la tutela della salute della popolazione e dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

2. Le unità sanitarie locali concorrono all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti dell'elettromagnetismo sulla salute, nonché all'azione di informazione ed educazione della popolazione sulla tutela sanitaria dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Art.10

Comitato tecnico scientifico

1. E' istituito presso la Direzione alle politiche territoriali, ambiente e infrastrutture della Giunta regionale, il Comitato tecnico scientifico così composto:

a) un rappresentante della Direzione politiche territoriali, ambiente e infrastrutture, che lo presiede;

b) un rappresentante della Direzione sanità e servizi sociali;

c) due esperti in materia di tutela sanitaria e ambientale dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed

~~e) svolgere, anche su segnalazione degli enti pubblici, delle unità sanitarie locali e dei cittadini, azioni di vigilanza ambientale sugli elettrodotti e impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione, effettuando i controlli tecnici per la verifica del rispetto degli standard fissati dalla presente legge;~~

~~d) impiantare ed aggiornare, con il concorso del Servizio informativo territoriale della regione - SITER, il catasto regionale degli elettrodotti e degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione.~~

~~2. La regione e gli enti locali territoriali si avvalgono dell'ARPA per tutti gli adempimenti connessi all'articolo 14 della legge n. 36/2001 e alla presente legge.~~

Art.253

Competenze delle unità sanitarie locali

~~1. Le unità sanitarie locali svolgono attività di prevenzione e vigilanza per la tutela della salute della popolazione e dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.~~

~~2. Le unità sanitarie locali concorrono all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti dell'elettromagnetismo sulla salute, nonché all'azione di informazione ed educazione della popolazione sulla tutela sanitaria dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.~~

Riduzione oneri amministrativi

~~elettromagnetici, e in tecnologie di risanamento, designati dalla Giunta regionale;~~

~~d) un rappresentante designato dall'ARPA;~~

~~e) un rappresentante designato dal Comitato regionale per le comunicazioni - CORECOM;~~

~~f) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni nazionali operanti nel settore della tutela dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, individuate dalla Giunta regionale con le modalità stabilite dal regolamento di cui all' art. 5;~~

~~g) un rappresentante designato dall'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro - ISPESL.~~

~~2. Il Comitato svolge azione di consulenza nei confronti dell'amministrazione regionale nelle materie oggetto della presente legge.~~

~~3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento interno.~~

~~Art.11~~

~~Catasto regionale~~

~~1. È istituito, ai sensi dell' art. 8, comma 1, lettera d) della legge 36/2001 il catasto regionale delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con sede presso l'ARPA che lo gestisce in coordinamento con il SITER.~~

~~2. Ai fini dell'aggiornamento del catasto i gestori degli impianti ed i concessionari sono tenuti a comunicare all'ARPA, nel termine di trenta giorni dal fatto, l'attivazione di nuovi impianti, nonché qualsiasi variazione, quantitativa e qualitativa, apportata a quelli esistenti.~~

~~Art.12~~

~~Valutazione di impatto ambientale~~

~~[1.]~~

~~2. Gli elettrodotti con tensione nominale superiore a cento kV di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 22,~~

Al Titolo VIII

Superato

~~sono sottoposti alle procedure previste dalla legge regionale 9 aprile 1998, n. 11.~~

~~[Art. 13]~~

~~Art.14~~

~~Sanzioni amministrative~~

~~1. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 15 , commi 1 e 2 della legge n. 36/2001 sono irrogate, sulla base degli accertamenti effettuati dall'ARPA, dalle autorità individuate dai decreti ministeriali richiamati dall' articolo 4, comma 2 della legge n. 36/2001 ovvero, in mancanza di tale individuazione, con le modalità di cui alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive modificazioni.~~

~~2. Le sanzioni della sospensione e della revoca di cui all' articolo 15, comma 4 della legge n. 36/2001 sono applicate dalle province e dai comuni, per le rispettive competenze indicate agli articoli 6 e 7.~~

~~3. Nella graduazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 va tenuto conto della natura della violazione e del grado di lesione portata alla tutela della salute e dell'ambiente.~~

Al Titolo VIII

Capo IX–Norme in materia di prevenzione dall'inquinamento luminoso e risparmio energetico

Capo IX — Norme in materia di prevenzione dall'inquinamento luminoso e risparmio energetico

~~Art. 4~~

~~Finalità, definizione e campo di applicazione~~

~~1. La presente legge ha lo scopo di limitare l'inquinamento luminoso ed i consumi energetici derivanti dalla illuminazione esterna anche al fine di consentire lo sviluppo dell'attività di ricerca scientifica e divulgativa degli osservatori astronomici pubblici e privati, nonché la godibilità del cielo stellato che costituisce componente del patrimonio paesaggistico del territorio regionale.~~

~~2. Agli effetti della presente legge costituisce inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata o, in ogni caso, che sia diretta al~~

I.r. 20/2005
AL TITOLO I

~~di sopra della linea dell'orizzonte.~~

Art. 2
Compiti della Regione.

1. La Regione concorre all'attuazione del piano energetico nazionale, mediante la promozione di iniziative finalizzate all'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti, in conformità alle prescrizioni della presente legge e dei piani per l'illuminazione di cui all'articolo 3.

2. La Regione provvede inoltre, nell'ambito delle attività di educazione ambientale, alla divulgazione delle informazioni sull'inquinamento luminoso, all'aggiornamento tecnico-professionale del personale delle pubbliche amministrazioni dotate di competenza in materia, nonché alla erogazione di incentivi per l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti.

3. La Regione provvede altresì ad un periodico monitoraggio dell'inquinamento luminoso, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA nonché della collaborazione di istituzioni scientifiche operanti in materia di inquinamento luminoso.

~~4. La Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento per disciplinare l'attività in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento luminoso con il quale provvede, in particolare, a definire:~~

~~a) i requisiti tecnici per la progettazione, l'installazione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna;~~

~~b) la tipologia degli impianti di illuminazione esterna, compresi quelli a scopo pubblicitario, da assoggettare ad autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale e le relative procedure;~~

~~c) le modalità ed i termini per l'adeguamento degli~~

Al titolo VIII art. 359

~~Art. 254~~

~~Compiti della Regione.~~

~~1. La Regione concorre all'attuazione del piano energetico nazionale, mediante la promozione di iniziative finalizzate all'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti, in conformità alle prescrizioni della presente legge e dei piani per l'illuminazione di cui all'articolo 255.~~

~~2. La Regione provvede inoltre, nell'ambito delle attività di educazione ambientale, alla divulgazione delle informazioni sull'inquinamento luminoso, all'aggiornamento tecnico-professionale del personale delle pubbliche amministrazioni dotate di competenza in materia, nonché alla erogazione di incentivi per l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti.~~

~~3. La Regione provvede altresì ad un periodico monitoraggio dell'inquinamento luminoso, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA nonché della collaborazione di istituzioni scientifiche operanti in materia di inquinamento luminoso.~~

~~impianti esistenti ai requisiti tecnici di cui alla lettera a);~~

~~d) i criteri per la predisposizione del piano comunale dell'illuminazione pubblica di cui all'articolo 3;~~

~~e) i criteri per l'individuazione e le misure da applicare nelle zone di particolare protezione degli osservatori astronomici.~~

~~5. Anche ai fini della stesura del regolamento attuativo, tutti i nuovi impianti di illuminazione pubblica e privata realizzati sul territorio regionale devono essere realizzati secondo criteri antinquinamento luminoso ed a ridotto consumo energetico e devono quindi possedere, contemporaneamente, i seguenti requisiti minimi:~~

~~a) apparecchi che, nella loro posizione di installazione, hanno una distribuzione dell'intensità luminosa massima di 0 candele per 1000 lumen per angoli gamma uguali a 90 gradi ed oltre;~~

~~b) lampade con la più alta efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia e tenuto conto della specifica applicazione;~~

~~c) luminanza media della superficie illuminata non superiore ad una candela per metro quadrato ovvero, per gli impianti finalizzati alla sicurezza di persone o cose, non superiore ai valori minimi prescritti dalle norme che ne disciplinano l'illuminazione;~~

~~d) impiego, a parità di luminanza, di apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni ottimali di interesse dei punti luce e ridotti costi manutentivi;~~

~~e) dispositivi in grado di ridurre entro le ore ventiquattro l'emissione di luce in misura non inferiore al trenta per cento rispetto ai valori di pieno regime di operatività.~~

Art. 3

Compiti dei Comuni.

1. I Comuni, entro un anno dall'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2 comma 4, si dotano di un Piano per l'illuminazione, disciplinando le nuove installazioni in conformità al regolamento stesso e ai criteri

Art. 255

Compiti dei Comuni.

~~1. I Comuni, entro un anno dall'emanazione del regolamento di cui all'articolo 359, si dotano di un Piano per l'illuminazione, disciplinando le nuove installazioni in conformità al regolamento stesso e ai criteri di cui~~

di cui [all'articolo 4](#), e perseguendo i seguenti obiettivi:

- a) riduzione dell'inquinamento luminoso;
- b) risparmio energetico;
- c) sicurezza del traffico veicolare e pedonale;
- d) sicurezza dei cittadini;
- e) ottimizzazione dei costi di esercizio e di manutenzione degli impianti.

2. Il Piano per l'illuminazione provvede altresì al censimento degli osservatori astronomici professionali e non professionali, delimitando aree di particolare sensibilità intorno alle strutture sede di osservatori astronomici professionali e non professionali.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui [all'articolo 2, comma 4](#) i comuni assoggettano ad autorizzazione tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, verificando la conformità dei progetti e dei capitolati ai criteri stabiliti dal regolamento stesso.

4. I Comuni provvedono altresì:

a) alla verifica, all'interno del perimetro delle aree di particolare sensibilità di cui al comma 2, degli impianti esistenti non corrispondenti ai requisiti prescritti con conseguente emanazione di provvedimenti idonei a garantirne l'adeguamento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento ~~di cui all'articolo 2, comma 4~~, a partire dagli impianti maggiormente inquinanti. Per gli osservatori astronomici professionali e non professionali situati in centri abitati con popolazione superiore a ventimila abitanti, il piano per l'illuminazione può prevedere termini diversi, dando priorità all'adeguamento degli impianti esistenti maggiormente inquinanti;

b) all'emanazione di provvedimenti volti ad imporre la posa in opera di schermature o dispositivi di protezione delle sorgenti altamente inquinanti in accordo con le disposizioni del regolamento ~~di cui all'articolo 2, comma 4~~;

c) all'applicazione delle sanzioni amministrative previste [dall'articolo 6](#).

5. Il Piano per l'illuminazione per la eventuale parte

~~all'articolo 256, e perseguendo i seguenti obiettivi:~~

- ~~a) riduzione dell'inquinamento luminoso;~~
- ~~b) risparmio energetico;~~
- ~~c) sicurezza del traffico veicolare e pedonale;~~
- ~~d) sicurezza dei cittadini;~~
- ~~e) ottimizzazione dei costi di esercizio e di manutenzione degli impianti.~~

~~2. Il Piano per l'illuminazione provvede altresì al censimento degli osservatori astronomici professionali e non professionali, delimitando aree di particolare sensibilità intorno alle strutture sede di osservatori astronomici professionali e non professionali.~~

~~3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 i comuni assoggettano ad autorizzazione tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, verificando la conformità dei progetti e dei capitolati ai criteri stabiliti dal regolamento stesso.~~

~~4. I Comuni provvedono altresì:~~

~~a) alla verifica, all'interno del perimetro delle aree di particolare sensibilità di cui al comma 2, degli impianti esistenti non corrispondenti ai requisiti prescritti con conseguente emanazione di provvedimenti idonei a garantirne l'adeguamento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, a partire dagli impianti maggiormente inquinanti. Per gli osservatori astronomici professionali e non professionali situati in centri abitati con popolazione superiore a ventimila abitanti, il piano per l'illuminazione può prevedere termini diversi, dando priorità all'adeguamento degli impianti esistenti maggiormente inquinanti;~~

~~b) all'emanazione di provvedimenti volti ad imporre la posa in opera di schermature o dispositivi di protezione delle sorgenti altamente inquinanti in accordo con le disposizioni del regolamento;~~

~~c) all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 387.~~

~~5. Il Piano per l'illuminazione per la eventuale parte~~

concernente le aree di particolare sensibilità, di cui al comma 2, che interessino il territorio di più comuni limitrofi è redatto d'intesa tra i comuni interessati.

Art. 4

Disciplina delle sorgenti luminose.

1. costituisce inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata o, in ogni caso, che sia diretta al di sopra della linea dell'orizzonte.

1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 4 è vietata su tutto il territorio regionale l'installazione di impianti di illuminazione esterna, pubblici o privati, carenti dei requisiti antinquinamento e ridotto consumo energetico previsti dal regolamento stesso.

2. Le disposizioni della presente legge sono derogate ogni qualvolta la riduzione dell'illuminazione costituisca pregiudizio per la sicurezza e l'incolumità delle persone.

3. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

- alle sorgenti di luce interne schermate da strutture edilizie o elementi architettonici, idonei a precludere l'irradiazione luminosa verso l'alto;
- agli impianti di illuminazione esterna, costituiti da non più di dieci sorgenti luminose con un flusso luminoso, per ciascuna sorgente, non superiore a 1500 lumen;
- alle sorgenti occasionali e comunque attivate per manifestazioni di carattere episodico o straordinario, non comportanti l'installazione di impianti fissi.

Art. 5

Contributi regionali.

1. La Regione concede ai comuni contributi per l'adeguamento ai criteri tecnici previsti dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 4 degli impianti di illuminazione

Proviene da part. 1 comma 2 l.r. 20/2005

~~concernente le aree di particolare sensibilità, di cui al comma 2, che interessino il territorio di più comuni limitrofi è redatto d'intesa tra i comuni interessati.~~

~~Art. 256~~

~~Disciplina delle sorgenti luminose.~~

~~1. costituisce inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata o, in ogni caso, che sia diretta al di sopra della linea dell'orizzonte.~~

~~1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 359 è vietata su tutto il territorio regionale l'installazione di impianti di illuminazione esterna, pubblici o privati, carenti dei requisiti antinquinamento e ridotto consumo energetico previsti dal regolamento stesso.~~

~~2. Le disposizioni della presente legge sono derogate ogni qualvolta la riduzione dell'illuminazione costituisca pregiudizio per la sicurezza e l'incolumità delle persone.~~

~~3. Le disposizioni della presente legge non si applicano:~~

~~a) alle sorgenti di luce interne schermate da strutture edilizie o elementi architettonici, idonei a precludere l'irradiazione luminosa verso l'alto;~~

~~b) agli impianti di illuminazione esterna, costituiti da non più di dieci sorgenti luminose con un flusso luminoso, per ciascuna sorgente, non superiore a 1500 lumen;~~

~~c) alle sorgenti occasionali e comunque attivate per manifestazioni di carattere episodico o straordinario, non comportanti l'installazione di impianti fissi.~~

<p>pubblica esterna esistenti, in misura non superiore al 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile, e tenuto conto della rilevanza delle dimensioni degli impianti da adeguare.</p> <p style="text-align: center;">Art. 6 Sanzioni.</p> <p>1. Chiunque pone in esercizio impianti non conformi ai criteri dettati dalla presente legge ed al Piano comunale per l'illuminazione, qualora non ottemperi alle prescrizioni del provvedimento emanato dal Comune territorialmente competente, è assoggettato alla sanzione amministrativa da 250 euro a 500 euro per ogni punto luce, fermo restando l'obbligo di adeguamento, salva la rimozione d'ufficio dell'impianto difforme in caso di inadempienza.</p> <p>2. La sanzione è elevata da 300 euro a 600 euro nei confronti di chi non ottemperi alle prescrizioni comunali conseguenti l'accertamento della violazione delle norme di cui all'articolo 3, comma 4, lettere a), e b), salvo l'obbligo di adeguamento e rimozione d'ufficio dell'impianto difforme in caso di inadempienza.</p> <p>3. I proventi delle sanzioni di cui ai precedenti commi sono destinati dai comuni all'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica alle disposizioni dettate dalla presente legge.</p> <p style="text-align: center;">Art. 7 Norma finale.</p> <p>1. In sede di prima applicazione della presente legge gli osservatori astronomici professionali e non professionali sono quelli elencati nell'allegato "A".</p>	<p>Al Titolo VIII</p> <p>Al Titolo VIII</p>	
<p>Capo X–Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica</p>		<p>Capo X VIII–Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4 Principi.</p> <p>1. La Regione in armonia con i principi dello Statuto regionale e in conformità con l'ordinamento comunitario e con le norme statali vigenti in materia, riconosce alla</p>	<p>I.r. 6/2010</p> <p>AL TITOLO I</p>	

~~progettazione architettonica, alla progettazione del paesaggio e al disegno urbano, un ruolo fondamentale nel miglioramento della qualità dell'ambiente di vita delle popolazioni e per la valorizzazione delle risorse storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche dei territori.~~

~~Art. 2
Finalità.~~

~~1. La Regione con la promozione della progettazione di qualità ed il ricorso alle procedure concorsuali, disciplinate dalla presente legge, intende perseguire:~~

~~a) l'affermazione del valore dell'architettura, della forma urbana e del paesaggio, come fondamentale espressione della cultura e dell'identità delle comunità insediate;~~

~~b) la diffusa e approfondita conoscenza, presso gli utenti e gli operatori di settore, dei valori dell'architettura, degli ambienti urbani e rurali di qualità, siano essi di formazione storica o contemporanei;~~

~~c) l'incentivazione della ricerca di qualità nella pratica professionale, nel campo dell'architettura, del disegno urbano e del paesaggio.~~

~~2. In particolare la presente legge si propone di:~~

~~a) ampliare la prassi del confronto tra idee e soluzioni progettuali alternative nelle situazioni di particolare pregio e complessità o in presenza di differenti istanze espresse dai soggetti locali;~~

~~b) diffondere la conoscenza di buone pratiche, nuove metodiche e tecnologie e affermare l'uso di linguaggi architettonici comunicativi e compatibili con l'ambiente storico-artistico e naturale.~~

~~Art. 3
Definizioni~~

~~1. Ai fini della presente legge del presente Capo, si intende per:~~

~~a) qualità dell'ambiente di vita: l'esito di un processo completo e complesso che, partendo dalla programmazione dell'opera passa attraverso lo sviluppo~~

AL TITOLO I

I.r. 6/2010

Art. 257 248
Definizioni

1. Ai fini del presente Capo, si intende per:

a) qualità dell'ambiente di vita: l'esito di un processo completo e complesso che, partendo dalla programmazione dell'opera passa attraverso lo sviluppo

progettuale partecipato e coerente con le esigenze funzionali, estetiche e di corretto inserimento nel contesto dell'ambiente urbano-rurale e si compie con la qualificata e coerente realizzazione e fruizione dell'opera;

b) progetto o progettazione: la progettazione architettonica, del paesaggio e relativa ai piani attuativi con previsioni planovolumetriche ~~compresi quelli di cui all'articolo 24, comma 3 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale);~~

c) concorso: il concorso di idee, il concorso di progettazione ed il concorso a tema, come definiti dalla presente legge;

d) Amministrazione pubblica: la Regione Umbria, le agenzie e gli enti da essa istituiti, gli enti locali e loro associazioni, unioni e consorzi, i consorzi di bonifica, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere;

e) soggetto proponente: organismi di diritto pubblico e privato nonché soggetti privati che dispongono del bene immobile e del diritto di operare la sua trasformazione, mediante l'attivazione di atti, strumenti, progetti, indagini e procedimenti previsti dalle norme vigenti;

f) progettisti: i professionisti laureati, abilitati all'esercizio della professione di ingegnere ed architetto, anche tra loro associati.

Art. 4

Qualità della progettazione, ruolo dei soggetti

1. La Regione promuove, anche sotto forma di contributi inseriti nel rapporto annuale per la promozione di cui all'articolo 12, l'attività progettuale di qualità nei campi dell'architettura, del disegno urbano e del paesaggio, favorendo la collaborazione istituzionale, i processi partecipativi anche decisionali delle comunità locali sui problemi emergenti del proprio territorio, attivando le azioni di sostegno previste dalla presente legge.

progettuale partecipato e coerente con le esigenze funzionali, estetiche e di corretto inserimento nel contesto dell'ambiente urbano-rurale e si compie con la qualificata e coerente realizzazione e fruizione dell'opera;

b) progetto o progettazione: la progettazione architettonica, del paesaggio e relativa ai piani attuativi con previsioni planovolumetriche;

c) concorso: il concorso di idee, il concorso di progettazione ed il concorso a tema, come definiti dalla presente legge;

d) Amministrazione pubblica: la Regione Umbria, le agenzie e gli enti da essa istituiti, gli enti locali e loro associazioni, unioni e consorzi, i consorzi di bonifica, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere;

e) soggetto proponente: organismi di diritto pubblico e privato nonché soggetti privati che dispongono del bene immobile e del diritto di operare la sua trasformazione, mediante l'attivazione di atti, strumenti, progetti, indagini e procedimenti previsti dalle norme vigenti;

f) progettisti: i professionisti laureati, abilitati all'esercizio della professione di ingegnere ed architetto, anche tra loro associati.

Art. 258 249

Qualità della progettazione, ruolo dei soggetti

1. La Regione promuove, anche sotto forma di contributi inseriti nel rapporto annuale per la promozione di cui all'articolo 266, l'attività progettuale di qualità nei campi dell'architettura, del disegno urbano e del paesaggio, favorendo la collaborazione istituzionale, i processi partecipativi anche decisionali delle comunità locali sui problemi emergenti del proprio territorio, attivando le azioni di sostegno previste dalla presente legge.

2. Le Università e i centri di ricerca sono chiamate a contribuire, sulla base di specifici accordi e protocolli di intesa con le amministrazioni pubbliche, al miglioramento della ricerca nel campo dell'architettura e del disegno urbano, delle nuove tecnologie e dell'impiego di nuovi materiali, proponendo e curando la formazione post-laurea sulle tematiche territoriali di interesse regionale, elaborando proposte progettuali e ricerche sperimentali, diffondendo la conoscenza delle buone pratiche.

3. I Comuni collaborano con la Regione al miglioramento della qualità della progettazione architettonica, attivano le procedure di sostegno, previste dalla presente legge, individuano le aree problematiche da sottoporre ai procedimenti concorsuali di cui all'articolo 8, curano l'informazione e la partecipazione dei cittadini e delle comunità locali alle scelte di trasformazione della forma urbana e del territorio.

4. I soggetti proponenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), contribuiscono al processo di qualificazione dell'ambiente urbano e rurale attraverso il ricorso alle procedure concorsuali che stimolano il confronto tra diverse impostazioni e soluzioni progettuali e possono migliorare la qualità degli interventi.

5. I progettisti singoli o associati possono formulare, con le procedure concorsuali definite nella presente legge, proposte progettuali di qualità, redigendo progetti innovativi di elevato valore estetico, tecnologico, sociale e ambientale e promuovendo forme efficaci di collaborazione interdisciplinare tra soggetti professionali che dispongono di diverse competenze.

Art. 5

Forme di promozione della progettazione di qualità

2. Le Università e i centri di ricerca sono chiamate a contribuire, sulla base di specifici accordi e protocolli di intesa con le amministrazioni pubbliche, al miglioramento della ricerca nel campo dell'architettura e del disegno urbano, delle nuove tecnologie e dell'impiego di nuovi materiali, proponendo e curando la formazione post-laurea sulle tematiche territoriali di interesse regionale, elaborando proposte progettuali e ricerche sperimentali, diffondendo la conoscenza delle buone pratiche.

3. I Comuni collaborano con la Regione al miglioramento della qualità della progettazione architettonica, attivano le procedure di sostegno, previste dalla presente legge, individuano le aree problematiche da sottoporre ai procedimenti concorsuali di cui all'articolo 262, curano l'informazione e la partecipazione dei cittadini e delle comunità locali alle scelte di trasformazione della forma urbana e del territorio.

4. I soggetti proponenti di cui all'articolo 257, comma 1, lettera e), contribuiscono al processo di qualificazione dell'ambiente urbano e rurale attraverso il ricorso alle procedure concorsuali che stimolano il confronto tra diverse impostazioni e soluzioni progettuali e possono migliorare la qualità degli interventi.

5. I progettisti singoli o associati possono formulare, con le procedure concorsuali definite nella presente legge, proposte progettuali di qualità, redigendo progetti innovativi di elevato valore estetico, tecnologico, sociale e ambientale e promuovendo forme efficaci di collaborazione interdisciplinare tra soggetti professionali che dispongono di diverse competenze.

Art. 259 250

Forme di promozione della progettazione di qualità

1. Sono considerate forme di promozione della progettazione di qualità le seguenti procedure concorsuali:

- a) il concorso di progettazione promosso dall'Amministrazione pubblica;
- b) il concorso di idee promosso dall'Amministrazione pubblica;
- c) il concorso a tema promosso dalla Regione;
- d) il concorso di progettazione di iniziativa privata.

2. Sono individuate inoltre le seguenti forme di promozione della progettazione di qualità:

- a) il premio di architettura e di disegno urbano;
- b) la borsa di studio di ricerca e sperimentazione;
- c) la dichiarazione di particolare valore artistico delle opere di architettura contemporanea di qualità.

3. Per le prestazioni riguardanti la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo della loro complessità e incidenza sulla forma urbana, sull'assetto territoriale o sul paesaggio, le Amministrazioni valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee ai sensi dell'articolo 91, comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE), e nel caso di diversa scelta riportano nel bando di gara per l'affidamento del servizio di progettazione le relative motivazioni.

4. I bandi emanati per l'attuazione delle procedure di cui al comma 1 sono approvati previa acquisizione del parere preventivo, non vincolante, dell'Ordine professionale degli architetti e dell'Ordine professionale degli ingegneri, competenti per provincia.

5. La Regione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di attuazione con il

1. Sono considerate forme di promozione della progettazione di qualità le seguenti procedure concorsuali:

- a) il concorso di progettazione promosso dall'Amministrazione pubblica;
- b) il concorso di idee promosso dall'Amministrazione pubblica;
- c) il concorso a tema promosso dalla Regione;
- d) il concorso di progettazione di iniziativa privata.

2. Sono individuate inoltre le seguenti forme di promozione della progettazione di qualità:

- a) il premio di architettura e di disegno urbano;
- b) la borsa di studio di ricerca e sperimentazione;
- c) la dichiarazione di particolare valore artistico delle opere di architettura contemporanea di qualità.

3. Per le prestazioni riguardanti la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo della loro complessità e incidenza sulla forma urbana, sull'assetto territoriale o sul paesaggio, le Amministrazioni valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee ai sensi dell'articolo 91, comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE), e nel caso di diversa scelta riportano nel bando di gara per l'affidamento del servizio di progettazione le relative motivazioni.

4. I bandi emanati per l'attuazione delle procedure di cui al comma 1 sono approvati previa acquisizione del parere preventivo, non vincolante, dell'Ordine professionale degli architetti e dell'Ordine professionale degli ingegneri, competenti per provincia.

5. La Regione, ~~entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge,~~ adotta il regolamento di attuazione con il

quale definisce le modalità per lo svolgimento delle procedure di concorso di cui agli [articoli 8 e 9](#), la forma organizzativa e le modalità operative della Commissione regionale di cui [all'articolo 13](#).

Art. 6

Concorsi di progettazione banditi da Amministrazioni pubbliche.

1. Il concorso di progettazione, ai sensi di quanto previsto dalla normativa statale, è inteso a fornire alle Amministrazioni pubbliche, per i lavori di particolare rilevanza di cui all'articolo [5, comma 3](#) e comunque per quelli elencati nell'allegato A alla presente legge, un progetto selezionato da apposita commissione giudicatrice in base ad una gara con assegnazione di premi.

2. In attuazione di quanto previsto al comma 1 le Amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 3, lettera d\)](#), ciascuna secondo la propria competenza, individuano nell'ambito del proprio Programma triennale per le opere pubbliche di cui all'articolo 128 del D.Lgs. 163/2006 le opere oggetto di finanziamento pubblico che sono assoggettate al concorso di progettazione di cui al presente articolo.

~~3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede all'eventuale integrazione delle opere incluse nell'elenco di cui all'allegato A della presente legge.~~

4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 99, comma 4 del D.Lgs. 163/2006, per le somme da assegnare ai progetti diversi dal vincitore, ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese, le Amministrazioni pubbliche riservano, una quota dei previsti rimborsi a giovani professionisti di età non superiore a quaranta anni o iscritti nell'albo professionale da non più di cinque anni.

5. Le modalità e le procedure concorsuali da adottare

quale definisce le modalità per lo svolgimento delle procedure di concorso di cui agli articoli 262 e 263, la forma organizzativa e le modalità operative della Commissione regionale di cui all'articolo 267.

Art. ~~260~~ 251

Concorsi di progettazione banditi da Amministrazioni pubbliche.

1. Il concorso di progettazione, ai sensi di quanto previsto dalla normativa statale, è inteso a fornire alle Amministrazioni pubbliche, per i lavori di particolare rilevanza di cui all'articolo 259, comma 3 e comunque per quelli [definiti nel regolamento di cui all'articolo 250, comma 5 elencati nell'allegato A alla presente legge](#), un progetto selezionato da apposita commissione giudicatrice in base ad una gara con assegnazione di premi.

2. In attuazione di quanto previsto al comma 1 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 257, [comma 1 lettera d\)](#), ciascuna secondo la propria competenza, individuano nell'ambito del proprio Programma triennale per le opere pubbliche di cui all'articolo 128 del D.Lgs. 163/2006 le opere oggetto di finanziamento pubblico che sono assoggettate al concorso di progettazione di cui al presente articolo.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 99, comma 4 del D.Lgs. 163/2006, per le somme da assegnare ai progetti diversi dal vincitore, ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese, le Amministrazioni pubbliche riservano, una quota dei previsti rimborsi a giovani professionisti di età non superiore a quaranta anni o iscritti nell'albo professionale da non più di cinque anni.

4. Le modalità e le procedure concorsuali da adottare

da parte della Amministrazione per il concorso di progettazione sono quelle descritte dalla normativa statale.

Art. 7

Concorso di idee bandito da Amministrazione pubblica.

1. Il concorso di idee consente all'Amministrazione di orientare la propria decisione di intervento nelle situazioni territoriali nelle quali l'assunzione di diverse impostazioni e presupposti progettuali, possono condurre ad esiti anche molto diversi o alternativi tra loro.

2. Il tipo di elaborati e le scale di rappresentazione degli stessi, richiesti per illustrare adeguatamente l'idea progetto di ciascun concorrente, sono descritti e definiti dal bando di concorso. Le idee progetto risultate vincitrici di concorso e le relative documentazioni possono essere utilizzate dalla Amministrazione pubblica per svolgere processi partecipativi.

3. Le modalità e le procedure concorsuali da adottare da parte della Amministrazione per il concorso di idee sono quelle individuate dalla normativa statale.

Art. 8

Concorso a tema di iniziativa della Regione.

1. Il concorso a tema consiste nell'individuazione da parte della Regione di alcune problematiche territoriali ritenute rilevanti per l'intera realtà regionale e nell'invito ai progettisti a formulare, nelle aree ove si riscontrano tali problematiche, idonee e qualificate soluzioni progettuali.

2. Il concorso a tema è espletato tramite procedura aperta.

3. La Giunta regionale indica con cadenza definita nel rapporto di cui [all'articolo 12](#) e attraverso bando pubblico,

da parte della Amministrazione per il concorso di progettazione sono quelle descritte dalla normativa statale.

Art. ~~264~~ 252

Concorso di idee bandito da Amministrazione pubblica.

1. Il concorso di idee consente all'Amministrazione di orientare la propria decisione di intervento nelle situazioni territoriali nelle quali l'assunzione di diverse impostazioni e presupposti progettuali, possono condurre ad esiti anche molto diversi o alternativi tra loro.

2. Il tipo di elaborati e le scale di rappresentazione degli stessi, richiesti per illustrare adeguatamente l'idea progetto di ciascun concorrente, sono descritti e definiti dal bando di concorso. Le idee progetto risultate vincitrici di concorso e le relative documentazioni possono essere utilizzate dalla Amministrazione pubblica per svolgere processi partecipativi.

3. Le modalità e le procedure concorsuali da adottare da parte della Amministrazione per il concorso di idee sono quelle individuate dalla normativa statale.

Art. ~~262~~ 253

Concorso a tema di iniziativa della Regione.

1. Il concorso a tema consiste nell'individuazione da parte della Regione di alcune problematiche territoriali ritenute rilevanti per l'intera realtà regionale e nell'invito ai progettisti a formulare, nelle aree ove si riscontrano tali problematiche, idonee e qualificate soluzioni progettuali.

2. Il concorso a tema è espletato tramite procedura aperta.

3. La Giunta regionale indica con cadenza definita nel rapporto di cui [all'articolo 266](#) e attraverso bando pubblico,

una o più tematiche territoriali da sottoporre alla procedura di concorso a tema.

4. I Comuni interessati, entro tre mesi dall'approvazione del bando di cui al comma 3, possono aderire alla procedura regionale, delimitando nel proprio territorio una o più aree che presentano le caratteristiche di problematicità descritte nel medesimo bando regionale.

5. Possono partecipare al concorso a tema i progettisti abilitati indipendentemente dal possesso di requisiti di carattere economico finanziario o tecnico organizzativo.

6. Con riferimento ad una o più località indicate dai Comuni i progettisti possono presentare alla Regione le proprie proposte, in forma di idee progetto o di progetto preliminare, secondo le modalità descritte nel bando regionale.

7. Modalità e procedure per lo svolgimento del concorso a tema, promosso dalla Regione, sono descritte nel regolamento di cui [all'articolo 5, comma 5](#).

Art. 9

Concorso di progettazione bandito da organismi di diritto pubblico o privato e da soggetti privati.

1. I soggetti proponenti di cui [all'articolo 3, comma 1, lettera e\)](#), ai fini dell'ottenimento dei benefici di cui al comma 2 , possono indire un concorso di progettazione con le modalità e le procedure indicate dal regolamento regionale attuativo di cui [all'articolo 5, comma 5](#).

2. I Comuni, per gli interventi realizzati secondo la procedura di cui al comma 1, possono ridurre, con proprio atto, gli oneri per le urbanizzazioni secondarie ed il costo di costruzione di una percentuale compresa tra un minimo del cinque per cento e un massimo del venti per cento in

una o più tematiche territoriali da sottoporre alla procedura di concorso a tema.

4. I Comuni interessati, entro tre mesi dall'approvazione del bando di cui al comma 3, possono aderire alla procedura regionale, delimitando nel proprio territorio una o più aree che presentano le caratteristiche di problematicità descritte nel medesimo bando regionale.

5. Possono partecipare al concorso a tema i progettisti abilitati indipendentemente dal possesso di requisiti di carattere economico finanziario o tecnico organizzativo.

6. Con riferimento ad una o più località indicate dai Comuni i progettisti possono presentare alla Regione le proprie proposte, in forma di idee progetto o di progetto preliminare, secondo le modalità descritte nel bando regionale.

7. Modalità e procedure per lo svolgimento del concorso a tema, promosso dalla Regione, sono descritte nel regolamento di cui [all'articolo 259, comma 5](#).

Art. ~~263~~ 254

Concorso di progettazione bandito da organismi di diritto pubblico o privato e da soggetti privati.

1. I soggetti proponenti di cui [all'articolo 257, comma 1, lettera e\)](#), ai fini dell'ottenimento dei benefici di cui al comma 2 , possono indire un concorso di progettazione con le modalità e le procedure indicate dal regolamento regionale attuativo di cui [all'articolo 259, comma 5](#).

2. I Comuni, per gli interventi realizzati secondo la procedura di cui al comma 1, possono ridurre, con proprio atto, gli oneri per le urbanizzazioni secondarie ed il costo di costruzione di una percentuale compresa tra un minimo del cinque per cento e un massimo del venti per cento in

base agli obiettivi delle proprie politiche di riqualificazione urbana.

Art. 10

Premio regionale di progettazione per l'architettura e il disegno urbano.

1. La Regione istituisce il premio regionale di progettazione per l'architettura e il disegno urbano finalizzato a diffondere la conoscenza dell'architettura costruita e dei piani realizzati coerenti con i caratteri storico culturali, artistici, ambientali e sociali regionali, valutando oltre al singolo progetto anche il percorso formativo e professionale del progettista.

2. Il premio è attribuito per architetture ultimate sul territorio regionale e dichiarate agibili dalle autorità competenti per territorio, preferibilmente dopo un adeguato periodo di utilizzo, comunque non superiore a dieci anni.

3. La Regione promuove in merito alle opere premiate e realizzate, eventi espositivi e occasioni di dibattito e confronto con esperti e fruitori.

Art. 11

Borse di studio.

1. La Regione istituisce borse di studio regionali per la qualità architettonica al fine di valorizzare le capacità tecniche e intellettuali di giovani laureati in fase di completamento della loro formazione, presso le facoltà e i dipartimenti universitari, nel campo dell'Architettura, dell'Urbanistica e dell'Ingegneria edile applicate alle tematiche territoriali di interesse della Regione Umbria.

2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono riservate ai giovani laureati delle Università con sede in Umbria che presentano, in accordo con i propri dipartimenti, programmi di ricerca e progettazione ritenuti di elevato

base agli obiettivi delle proprie politiche di riqualificazione urbana.

Art. ~~264~~ 255

Premio regionale di progettazione per l'architettura e il disegno urbano.

1. La Regione istituisce il premio regionale di progettazione per l'architettura e il disegno urbano finalizzato a diffondere la conoscenza dell'architettura costruita e dei piani realizzati coerenti con i caratteri storico culturali, artistici, ambientali e sociali regionali, valutando oltre al singolo progetto anche il percorso formativo e professionale del progettista.

2. Il premio è attribuito per architetture ultimate sul territorio regionale e dichiarate agibili dalle autorità competenti per territorio, preferibilmente dopo un adeguato periodo di utilizzo, comunque non superiore a dieci anni.

3. La Regione promuove in merito alle opere premiate e realizzate, eventi espositivi e occasioni di dibattito e confronto con esperti e fruitori.

Art. ~~265~~ 256

Borse di studio.

1. La Regione istituisce borse di studio regionali per la qualità architettonica al fine di valorizzare le capacità tecniche e intellettuali di giovani laureati in fase di completamento della loro formazione, presso le facoltà e i dipartimenti universitari, nel campo dell'Architettura, dell'Urbanistica e dell'Ingegneria edile applicate alle tematiche territoriali di interesse della Regione Umbria.

2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono riservate ai giovani laureati delle Università con sede in Umbria che presentano, in accordo con i propri dipartimenti, programmi di ricerca e progettazione ritenuti di elevato

interesse per la qualificazione e lo sviluppo del territorio regionale, relativamente ai temi generali enunciati nel rapporto annuale regionale di cui [all'articolo 12](#).

3. La Regione favorisce intese con le Università al fine di concordare un programma di ricerca per l'assegnazione delle borse di studio di cui al presente articolo.

4. La Commissione di cui [all'articolo 13](#) seleziona gli studenti e i ricercatori e i loro programmi di ricerca, sulla base del loro curriculum professionale e di studio e del contenuto della ricerca stessa, tenendo conto dei criteri espressi nel rapporto di cui [all'articolo 12](#).

Art. 12

Rapporto annuale per la promozione della qualità nella progettazione.

1. La Giunta regionale adotta, con cadenza annuale, un rapporto che contiene il monitoraggio delle attività svolte, i risultati conseguiti e delinea gli obiettivi per l'anno successivo finalizzati alla promozione della qualità nella progettazione architettonica, urbanistica e del paesaggio.

Art. 13

Commissione regionale per la progettazione di qualità.

1. Per la selezione dei progetti presentati nell'ambito del concorso a tema, per le attività inerenti la promozione della progettazione di qualità di cui [all'articolo 5, comma 2](#) e per la redazione del rapporto annuale di cui [all' articolo 12](#), è istituita, presso la struttura competente della Regione, la Commissione per la progettazione di qualità la cui composizione e modalità operative sono descritte nel regolamento attuativo di cui [all'articolo 5, comma 5](#).

Art. 14

Tutela del diritto d'autore dei progetti pubblicati negli

interesse per la qualificazione e lo sviluppo del territorio regionale, relativamente ai temi generali enunciati nel rapporto annuale regionale di cui all'articolo 266.

3. La Regione favorisce intese con le Università al fine di concordare un programma di ricerca per l'assegnazione delle borse di studio di cui al presente articolo.

4. La Commissione di cui all'articolo 267 seleziona gli studenti e i ricercatori e i loro programmi di ricerca, sulla base del loro curriculum professionale e di studio e del contenuto della ricerca stessa, tenendo conto dei criteri espressi nel rapporto di cui all'articolo 266.

Art. ~~262~~ 257

Rapporto annuale per la promozione della qualità nella progettazione.

1. La Giunta regionale adotta, con cadenza annuale, un rapporto che contiene il monitoraggio delle attività svolte, i risultati conseguiti e delinea gli obiettivi per l'anno successivo finalizzati alla promozione della qualità nella progettazione architettonica, urbanistica e del paesaggio.

Art. ~~267~~ 258

Commissione regionale per la progettazione di qualità.

1. Per la selezione dei progetti presentati nell'ambito del concorso a tema, per le attività inerenti la promozione della progettazione di qualità di cui all'articolo 259, comma 2 e per la redazione del rapporto annuale di cui all' articolo 266, è istituita, presso la struttura competente della Regione, la Commissione per la progettazione di qualità la cui composizione e modalità operative sono descritte nel regolamento attuativo di cui all'articolo 259, comma 5.

Art. ~~268~~ 259

Tutela del diritto d'autore dei progetti pubblicati negli

<p>eventi e attraverso i media.</p> <p>1. La Regione e le altre Amministrazioni pubbliche evidenziano, in ciascun tipo di pubblicazione riferita all'opera o al progetto oggetto di premiazione, a seguito di un concorso, il titolo dell'opera, la località, la data eventuale di consegna del progetto e il nominativo del professionista che ha redatto il progetto.</p> <p>2. Gli elaborati dei progetti non premiati sono restituiti ai professionisti partecipanti, salvo diversa indicazione o accordo definito con gli stessi.</p> <p style="text-align: center;">Art. 15 Dichiarazione di bene culturale delle architetture contemporanee di qualità.</p> <p>1. La Regione, su propria iniziativa o di concerto con le Province ed i Comuni, richiede al Ministero competente in materia di beni e attività culturali la dichiarazione di particolare valore artistico delle opere di architettura contemporanea, agli effetti previsti dall'articolo 20, secondo comma della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).</p>		<p>eventi e attraverso i media.</p> <p>1. La Regione e le altre Amministrazioni pubbliche evidenziano, in ciascun tipo di pubblicazione riferita all'opera o al progetto oggetto di premiazione, a seguito di un concorso, il titolo dell'opera, la località, la data eventuale di consegna del progetto e il nominativo del professionista che ha redatto il progetto.</p> <p>2. Gli elaborati dei progetti non premiati sono restituiti ai professionisti partecipanti, salvo diversa indicazione o accordo definito con gli stessi.</p> <p style="text-align: center;">Art. 269 260 Dichiarazione di bene culturale delle architetture contemporanee di qualità.</p> <p>1. La Regione, su propria iniziativa o di concerto con le Province ed i Comuni, richiede al Ministero competente in materia di beni e attività culturali la dichiarazione di particolare valore artistico delle opere di architettura contemporanea, agli effetti previsti dall'articolo 20, secondo comma della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4 Finalità.</p> <p>1. La presente legge, in armonia con il titolo V della Costituzione e i principi fondamentali della legge 5 gennaio 1994, n. 36, stabilisce le procedure per l'approvazione degli aggiornamenti e delle varianti al piano regolatore generale degli acquedotti (PRGA).</p> <p>Art. 2 Piano regolatore regionale degli acquedotti. 1. Il PRGA, aggiornato e modificato ai sensi</p>	<p>I.r. 5/2006 DA NON INSERIRE NEL TU</p> <p>AL TITOLO I</p>	

dell'articolo 4, è denominato piano regolatore regionale degli acquedotti (PRRA).

2. Il PRRA ha come obiettivo la programmazione, il risparmio e il rinnovo della risorsa acqua, l'equa ripartizione e la salvaguardia, in termini sia quantitativi che qualitativi, della stessa, al fine di preservare i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

Art. 3

Contenuti del PRRA.

1. Il PRRA tiene conto:

a) dello stato di attuazione del PRGA approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968;

b) della individuazione delle opere di captazione e di adduzione, dislocazione e disponibilità delle risorse idriche sul territorio regionale;

c) delle tendenze evolutive, delle previsioni demografiche del territorio e del fabbisogno idropotabile.

2. Il PRRA, in conformità a quanto indicato al comma 1, individua:

a) le modalità di riorganizzazione del sistema acquedottistico e la definizione, anche su base cartografica, dei principali schemi di adduzione;

b) le fonti di approvvigionamento da riservare;

c) le azioni e misure per il conseguimento della riduzione dei consumi e del risparmio idrico.

Art. 4

Elaborati del PRRA.

1. Il PRRA è redatto con riferimento alle unità territoriali di base rappresentate dagli ambiti territoriali individuati ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1997, n. 43.

2. Il PRRA consta, in particolare, dei seguenti elaborati:

a) relazione generale illustrativa contenente:

1) criteri seguiti per la compilazione del PRRA;

2) situazione idrica attuale per ogni ambito

territoriale;

- 3) determinazione dei fabbisogni idropotabili;
- 4) individuazione delle risorse idriche;
- b) cartografia con la rappresentazione della ubicazione delle risorse utilizzate e da utilizzare, degli schemi dei principali sistemi acquedottistici;
- c) elenco delle risorse idriche da riservare;
- d) indice riepilogativo, per ambito territoriale e per comune, del fabbisogno idrico prevedibile da acquedotti esistenti e da nuovi acquedotti.

Art. 5

Approvazione del PRRA.

1. Il progetto di PRRA, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali e acquisito il parere delle Autorità di bacino competenti, è adottato dalla Giunta regionale.

2. Il Presidente della Giunta regionale provvede a darne notizia tramite il Bollettino Ufficiale della Regione con la precisazione dei tempi, luoghi e modalità ove chiunque sia interessato possa prenderne visione e consultare la documentazione relativa. Il progetto di PRRA è altresì trasmesso ai comuni.

3. Osservazioni sul progetto di PRRA sono inoltrate alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione.

4. La Giunta regionale, valutate le osservazioni presentate, adotta entro i successivi sessanta giorni, il PRRA e lo trasmette al Consiglio regionale.

5. Il PRRA è approvato con delibera del Consiglio regionale vigore dal giorno della sua pubblicazione, anche per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

6. Gli aggiornamenti e le modifiche del PRRA sono approvati con le stesse procedure di cui al presente articolo.

Art. 6

Durata e modifiche del PRRA.

1. Il PRRA è sottoposto:

a) al 2015: alla verifica tra le previsioni di PRRA e l'attuazione dello stesso;

b) al 2040: alla verifica degli elementi strategici del PRRA e delle portate da riservare presso le fonti di approvvigionamento prescelte.

2. Il PRRA è sottoposto a revisione ogni qualvolta mutino i principi fondamentali della pianificazione nazionale o regionale nel settore delle risorse idriche e della difesa del suolo e siano attuati o modificati i piani di bacino.

3. La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto al comma 2, può autorizzare, per sopravvenute ragioni collegate a situazioni di grave emergenza ambientale o di calamità naturali, nuovi prelievi, integrativi o sostitutivi, limitati nel tempo, non ricompresi nel PRRA e comunque nei limiti della portata complessiva riservata a ciascuna Autorità di ambito territoriale ottimale (AATO).

4. Le autorizzazioni di cui al comma 3 costituiscono varianti al PRRA.

Art. 7

Vincolo.

1. È disposto il vincolo totale delle risorse idriche individuate per l'uso idropotabile dal PRRA.

2. Il vincolo ha validità fino alla verifica degli elementi strategici del Piano di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).

Art. 8

Revisione delle concessioni.

1. In applicazione del principio sancito dall'articolo 2 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, che assicura la primaria destinazione delle risorse idriche all'uso umano, è escluso, per l'utilizzo delle acque riservate, l'obbligo della corresponsione dell'indennizzo, a qualsiasi titolo dovuto, così come disciplinato dagli articoli 45, 46 e 47 del regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

2. Le Province, nell'ambito del procedimento istruttorio per l'utilizzo delle acque riservate dal PRRA,

provvedono, ove necessario:

a) ~~alla revisione delle concessioni esistenti impartendo prescrizioni, limitazioni temporali o quantitative ai prelievi in atto, nel rispetto del disposto di cui al comma 1, fatta salva l'eventuale riduzione del canone di concessione;~~

b) ~~al diniego del rinnovo delle concessioni o di loro varianti, quando queste risultano incompatibili con le utilizzazioni delle acque riservate.~~

Art. 9

Concessioni delle acque riservate.

1. ~~Le Province territorialmente competenti, provvedono al rilascio delle nuove concessioni sulle acque riservate dal PRRA, entro dodici mesi dalla presentazione, da parte delle AATO, di apposita istanza corredata della seguente documentazione:~~

a) ~~relazione tecnica idrogeologica;~~

b) ~~progetto delle opere di captazione;~~

c) ~~planimetria catastale;~~

d) ~~corografia 1:25.000;~~

e) ~~carta tecnica regionale 1:10.000 o 1:5.000.~~

2. ~~Le AATO sono autorizzate, nelle more del rilascio della concessione, purché i prelievi in atto alla data di entrata in vigore della presente legge siano conformi alle previsioni del PRRA, all'utilizzo delle acque riservate per le quali è stata presentata istanza ai sensi degli articoli 3 e 4 del R.D. n. 1775/1933 e purché i prelievi non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale di cui al comma 6, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone.~~

3. ~~La pubblicazione del PRRA assolve, ai fini del rilascio delle concessioni di derivazione su acque riservate, ad ogni altra forma pubblicitica prevista dal R.D. n. 1775/1933 e sue successive modifiche ed integrazioni.~~

4. ~~Nei confronti delle domande di concessione per l'utilizzo delle acque riservate non è ammessa la~~

~~presentazione di domande concorrenti per destinazioni o usi diversi da quelli previsti dal PRRA.~~

~~5. La durata delle concessioni di derivazione di acque riservate non può eccedere i trenta anni e sono rinnovabili tacitamente, per un uguale periodo, salva diversa previsione del PRRA.~~

~~6. Il rilascio delle concessioni per prelievi di acque riservate, relativi ad utilizzi posti in essere antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, non è soggetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla medesima legge regionale. Non sono comunque soggetti alla L.R. n. 11/1998 gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e la sostituzione di condotte, anche con diametri diversi, adibite al trasporto di acque riservate.~~

~~7. Le spese istruttorie, attualmente in vigore, per il rilascio di concessioni di derivazione sulle acque riservate per l'uso idropotabile sono ridotte del cinquanta per cento.~~

~~8. È fatta salva ogni altra disposizione, di legge o regolamentare, in materia di valutazione di incidenza nei siti Natura 2000.~~

~~Art. 10~~

~~Risparmio idrico.~~

~~1. La Regione, al fine di garantire il razionale utilizzo delle risorse, sia superficiali che profonde, nel quadro delle azioni volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'articolo 3, comma 1, della L. n. 36/1994, promuove ed incentiva:~~

~~a) la realizzazione di reti duali industriali e di quartiere;~~

~~b) il recupero e riuso di acque reflue trattate e meteoriche;~~

~~c) l'adozione di tecniche irrigue finalizzate ad ottenere un maggior risparmio in relazione alle diverse esigenze colturali;~~

~~d) il risanamento delle reti acquedottistiche per il contenimento delle perdite in rete;~~

~~e) l'installazione di dispositivi idonei a consentire un~~

consumo più controllato su impianti esistenti;
f) ~~la predisposizione di campagne informative all'utenza sull'utilizzo responsabile e razionale della risorsa idrica.~~

~~Art. 11~~

~~Osservatorio regionale sui servizi idrici.~~

~~1. È istituito, presso la Direzione politiche territoriali, ambiente e infrastrutture, l'Osservatorio regionale sui servizi idrici, con funzione di raccolta, elaborazione e diffusione di dati statistici, al fine di assicurare alle istituzioni interessate, alle associazioni degli utenti e consumatori adeguate informazioni sulla gestione ed il funzionamento del Servizio idrico integrato.~~

~~2. L'Osservatorio di cui al comma 1 acquisisce inoltre i dati relativi all'attività di monitoraggio delle principali risorse idriche, svolta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) ai sensi dell'articolo 12, comma 2.~~

~~3. L'Osservatorio assicura l'accesso, anche in via informatica, ai dati raccolti e validati e alle elaborazioni effettuate; a tal fine è autorizzato, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a trattare anche con l'ausilio dei mezzi elettronici, i dati raccolti ivi compresa la loro comunicazione e diffusione a soggetti pubblici e privati.~~

~~4. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio atto, la struttura organizzativa dell'Osservatorio.~~

~~Art. 12~~

~~Controllo e monitoraggio.~~

~~1. Le Province, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono alla verifica del rispetto delle disposizioni~~

Al Titolo IX

~~impartite con i disciplinari di concessione ed in particolare sulle modalità e quantità dei prelievi e sul rilascio del minimo deflusso vitale, fornendo annualmente i risultati di tale attività alla Regione, secondo modalità da stabilire di intesa con la Regione stessa.~~

~~2. L'ARPA provvede al rilevamento dello stato quantitativo delle risorse idriche, attraverso il monitoraggio delle portate sorgive e dei livelli piezometrici, nonché dei principali prelievi ad uso idropotabile individuati nel PRRA. Gli oneri finanziari per la suddetta attività, definiti previa intesa tra le parti, sono posti a carico delle AATO.~~

~~Art. 13~~

~~Norme regolamentari.~~

~~1. La Regione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento che detta prescrizioni tecniche per la realizzazione del risparmio idrico nonché disciplina le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.~~

~~Art. 14~~

~~Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33.~~

~~1. L'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33 è sostituito dal seguente: " Art. 4 Autorità territoriali di ambito. 1. Le concessioni di derivazione ad uso idropotabile e di occupazione di pertinenze idrauliche finalizzate all'erogazione dei servizi idrici integrati, di cui sono titolari i Comuni e le Aziende pubbliche comunali, facenti parte di ciascun ATO, sono trasferite, con il consenso degli stessi, all'Autorità territoriale d'ambito. 2. Le Autorità territoriali d'ambito presentano istanza di subentro nella titolarità delle concessioni di cui al comma 1, alla Provincia competente per territorio, la quale provvede d'ufficio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla registrazione della variazione."~~

~~Art. 15~~

Al Titolo IX

Norma già inserita nella l.r. 33/2004

AL TITOLO IX

Norme finali.

~~1. I prelievi, le opere di captazione, adduzione e distribuzione, atte a garantire il servizio idropotabile nel territorio regionale devono rispondere ai contenuti, vincoli e previsioni del PRRA.~~

~~2. Per la realizzazione di reti, opere, impianti e canalizzazioni, destinate all'esercizio del Servizio idrico integrato, le AATO esercitano, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, le funzioni ed i poteri di autorità espropriante.~~

Art. 16 Norme transitorie.

~~1. Dalla data di adozione del progetto di PRRA, da parte della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1 e sino alla data di approvazione definitiva del PRRA da parte del Consiglio regionale, le acque, che il progetto di PRRA prevede di utilizzare, sono riservate ai sensi dell'articolo 51 del R.D. n. 1775/1933.~~

~~2. Le AATO, entro tre mesi dall'entrata in vigore del PRRA, verificano la coerenza dei Piani d'Ambito, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d) e all'articolo 12, comma 2, della L.R. n. 43/1997, con le previsioni ed i contenuti del PRRA e provvedono al loro eventuale aggiornamento.~~

~~3. Le AATO, entro sei mesi dall'entrata in vigore del PRRA, presentano, alle Province territorialmente competenti, piani, da attuare entro 24 mesi, per l'istallazione e manutenzione di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, in corrispondenza dei punti di prelievo, e ove presente, di restituzione, delle acque derivate.~~

~~4. Le AATO sono autorizzate, per i prelievi già in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, alla continuazione dell'utilizzo dell'acqua riservata con l'obbligo di presentare apposita istanza di concessione entro il 30 giugno 2006 e del pagamento del relativo canone, purché~~

AL TITOLO IX

<p>il prelievo sia conforme al PRRA.</p> <p>5. Il termine per la presentazione di istanze di concessione con breve istruttoria di cui all'articolo 4 del R.D. n. 1775/1933, fissato al 31 dicembre 2005, dall'articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33, è prorogato al 30 giugno 2006.</p> <p>6. Il termine per la presentazione della denuncia dei pozzi a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 è prorogato al 30 giugno 2006.</p>		
<p>Capo XI – Normativa sismica</p>		<p>Capo XI IX – Normativa sismica</p>
<p>Art. 1 Oggetto</p> <p>1. La presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale e in particolare nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), disciplina modalità e criteri per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche.</p> <p>Art. 2 Funzioni della Regione</p> <p>1. La Regione svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle competenze di cui alla presente legge Capo e promuove un'adeguata formazione in materia sismica.</p> <p>2. La Regione favorisce indagini per la valutazione del rischio sismico, finalizzate alla definizione del programma di prevenzione sismica di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 ottobre 2002, n. 18 (Norme in materia di prevenzione sismica del patrimonio edilizio).</p> <p>Art. 3 Funzioni di amministrazione attiva della Regione.</p>	<p>I.r. 5/2010</p> <p>AL TITOLO I</p> <p>I.r. 5/2010</p>	<p>Art. 270 261 Funzioni della Regione</p> <p>1. La Regione svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle competenze di cui aa presente Capo e promuove un'adeguata formazione in materia sismica.</p> <p>2. La Regione favorisce indagini per la valutazione del rischio sismico, finalizzate alla definizione del programma degli interenti di prevenzione sismica di cui all'articolo 288.</p>

1. **3.** La Regione esercita:

- a) le funzioni amministrative di cui agli articoli 94, 96, 97 e 99 del D.P.R. 380/2001 in materia di opere pubbliche la cui esecuzione è di competenza della Regione;
- b) le funzioni di cui all'articolo 100 del D.P.R. 380/2001.

Art. 4

Funzioni amministrative delegate alla provincia

1. Sono delegate alla provincia competente per territorio le funzioni amministrative concernenti le opere per il consolidamento di abitati di cui all'articolo 61 del D.P.R. 380/2001.

2. Sono e restano delegate alla provincia competente per territorio le funzioni già esercitate dall'ufficio tecnico regionale ai sensi del Capo I, del Capo II e del Capo IV della Parte II del D.P.R. 380/2001.

3. Sono delegate alla provincia competente per territorio le funzioni del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale di cui agli articoli 68, 69 e 70 del D.P.R. 380/2001, in merito ai controlli e accertamenti delle violazioni.

4. Per semplificare le procedure e contenere i tempi, agevolare il compito dei tecnici e garantire efficienza e tempestività degli accertamenti, le province, ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo sulle costruzioni in zona sismica previste dalla normativa tecnica in materia, dal Capo IV della Parte II del D.P.R. 380/2001 e dalla presente legge, possono costituire uffici di vigilanza e controllo territoriali decentrati.

5. Le province adottano, entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, il provvedimento di organizzazione per la costituzione degli uffici di vigilanza e controllo di cui al comma 4.

Art. 5

3. La Regione esercita:

- a) le funzioni amministrative di cui agli articoli 94, 96, 97 e 99 del D.P.R. 380/2001 in materia di opere pubbliche la cui esecuzione è di competenza della Regione;
- b) le funzioni di cui all'articolo 100 del D.P.R. 380/2001.

Art. ~~271~~ 262

Funzioni amministrative delegate alla provincia

1. Sono delegate alla provincia competente per territorio le funzioni amministrative concernenti le opere per il consolidamento di abitati di cui all'articolo 61 del D.P.R. 380/2001.

2. Sono e restano delegate alla provincia competente per territorio le funzioni già esercitate dall'ufficio tecnico regionale ai sensi del Capo I, del Capo II e del Capo IV della Parte II del D.P.R. 380/2001.

3. Sono delegate alla provincia competente per territorio le funzioni del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale di cui agli articoli 68, 69 e 70 del D.P.R. 380/2001, in merito ai controlli e accertamenti delle violazioni.

4. Per semplificare le procedure e contenere i tempi, agevolare il compito dei tecnici e garantire efficienza e tempestività degli accertamenti, le province, ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo sulle costruzioni in zona sismica previste dalla normativa tecnica in materia, dal Capo IV della Parte II del D.P.R. 380/2001 e dalla presente legge, possono costituire uffici di vigilanza e controllo territoriali decentrati.

5. Le province adottano, ~~entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge,~~ il provvedimento di organizzazione per la costituzione degli uffici di vigilanza e controllo di cui al comma 4.

Art. ~~272~~ 263

Funzioni amministrative trasferite alla provincia

1. Sono e restano trasferite alla provincia competente per territorio le funzioni amministrative, già conferite con legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), concernenti le opere di cui all'articolo 61, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), salvo quanto previsto dal secondo periodo dello stesso comma 3.

Art. 6 Funzioni del Comune

1. Il comune competente per territorio esercita le funzioni di cui all'articolo 89 del D.P.R. 380/2001 conferite ai sensi dell'articolo 37, comma 3 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale).

Art. 7 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle opere ed alle costruzioni in zona sismica concernenti:

a) tutti i lavori di nuova costruzione, di ampliamento e di sopraelevazione e i lavori di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento e di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente che compromettono la sicurezza statica della costruzione ovvero riguardano le strutture o alterano l'entità e/o la distribuzione dei carichi;

b) alle varianti sostanziali ai progetti relativi agli interventi di cui alla lettera a).

2. Agli effetti della presente legge per variante sostanziale al progetto ai fini sismici si intende quella che

Funzioni amministrative trasferite alla provincia

1. Sono e restano trasferite alla provincia competente per territorio le funzioni amministrative, già conferite con legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), concernenti le opere di cui all'articolo 61, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), salvo quanto previsto dal secondo periodo dello stesso comma 3.

Art. 273 Funzioni del Comune

~~1. Il comune competente per territorio esercita le funzioni di cui all'articolo 89 del D.P.R. 380/2001 conferite ai sensi dell'articolo 9, comma 2 let. a) 1.~~

Art. 274 264 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle opere ed alle costruzioni in zona sismica concernenti:

a) tutti i lavori di nuova costruzione, di ampliamento e di sopraelevazione e i lavori di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento e di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente che compromettono la sicurezza statica della costruzione ovvero riguardano le strutture o alterano l'entità e/o la distribuzione dei carichi;

b) alle varianti sostanziali ai progetti relativi agli interventi di cui alla lettera a).

2. Agli effetti del presente Capo per variante sostanziale al progetto ai fini sismici si intende quella che

comporta qualunque intervento sulle strutture, salvo quanto previsto alla lettera b) del comma 3.

~~3. La Giunta regionale, con proprio atto, individua:~~

~~a) gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità;~~

~~a bis) gli interventi di minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità;~~

~~b) i casi in cui le varianti riguardanti le parti strutturali non rivestono carattere sostanziale.~~

4. Ai casi di cui alle lettere a) e b), del comma 3 non si applicano le disposizioni di cui al presente Titolo, salvo quanto previsto dagli articoli 12 e 13.

4 bis. Ai casi di cui alla lettera a bis), del comma 3 si applicano le disposizioni degli articoli 10, 11, 12 e 13.

2. Per gli appalti di lavori pubblici è consentito presentare la richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 8 o il preavviso scritto di cui all'articolo 10 omettendo l'indicazione del costruttore, nelle more di completamento delle procedure di scelta del contraente. La provincia competente effettua le attività istruttorie di propria pertinenza e, nel caso di esito positivo, emette un provvedimento con il quale subordina il rilascio dell'autorizzazione sismica o dell'attestazione di avvenuto deposito sismico alla comunicazione del nominativo del costruttore.

3. La Giunta regionale, per l'attuazione dei compiti e delle funzioni di cui ~~alla presente legge~~, adegua, con proprio atto, la struttura organizzativa competente in materia sismica.

Art. 8
Autorizzazione sismica

Al Titolo VIII art. 363

Comma 2 art. 21 l.r. 5/2010

Comma 3 art. 21 l.r. 5/2010

comporta qualunque intervento sulle strutture, salvo quanto previsto alla lettera b) del comma 1 dell'art. 363.

3. Ai casi di cui alle lettere a) e b), del comma 1 dell'art. 363 non si applicano le disposizioni di cui al presente Titolo, salvo quanto previsto dagli articoli 279 e 280.

4. Ai casi di cui alla lettera b), del comma 1 dell'art. 363 si applicano le disposizioni degli articoli 277, 278, 279 e 280.

5. Per gli appalti di lavori pubblici è consentito presentare la richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 275 o il preavviso scritto di cui all'articolo 277 omettendo l'indicazione del costruttore, nelle more di completamento delle procedure di scelta del contraente. La provincia competente effettua le attività istruttorie di propria pertinenza e, nel caso di esito positivo, emette un provvedimento con il quale subordina il rilascio dell'autorizzazione sismica o dell'attestazione di avvenuto deposito sismico alla comunicazione del nominativo del costruttore.

6. La Giunta regionale, per l'attuazione dei compiti e delle funzioni di cui al presente Capo, adegua, con proprio atto, la struttura organizzativa competente in materia sismica.

Art. ~~275~~ 265
Autorizzazione sismica

1. Nelle Zone 1 e 2, definite ad alta e media sismicità, individuate ai sensi dell'articolo 83, commi 2 e 3 del D.P.R. 380/2001, i lavori di cui all'articolo 7, comma 1 non possono iniziare senza la preventiva autorizzazione sismica di cui all'articolo 94 del D.P.R. 380/2001, rilasciata dall'autorità competente. Nelle medesime Zone 1 e 2 fanno eccezione gli interventi di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a-bis), ai quali si applicano le disposizioni specificate all'articolo 7, comma 4-bis.

2. Sono altresì soggetti alla preventiva autorizzazione sismica, anche se ricadenti in Zone 3, a bassa sismicità, individuate ai sensi dell'articolo 83, commi 2 e 3 del D.P.R. 380/2001:

a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 380/2001;

b) i lavori da effettuare a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;

c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui all'articolo 20, comma 4 della legge 28 febbraio 2008, n. 31 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) e di cui agli Allegati A e B alla Delib.G.R. 19 novembre 2003, n. 1700 (Specificazioni alla Delib.G.R. 18 giugno 2003, n. 852 di classificazione sismica del territorio regionale dell'Umbria e attuazione dell'O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274, art. 2, commi 3, 4 e 5);

d) le sopraelevazioni di cui all'articolo 90, comma 1 del D.P.R. 380/2001.

1. Nelle Zone 1 e 2, definite ad alta e media sismicità, individuate ai sensi dell'articolo 83, commi 2 e 3 del D.P.R. 380/2001, i lavori di cui all'articolo 274, comma 1 non possono iniziare senza la preventiva autorizzazione sismica di cui all'articolo 94 del D.P.R. 380/2001, rilasciata dall'autorità competente. Nelle medesime Zone 1 e 2 fanno eccezione gli interventi di cui all'articolo 363, comma 1, lettera b), ai quali si applicano le disposizioni specificate all'articolo 274, comma 4.

2. Sono altresì soggetti alla preventiva autorizzazione sismica, anche se ricadenti in Zone 3, a bassa sismicità, individuate ai sensi dell'articolo 83, commi 2 e 3 del D.P.R. 380/2001:

a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 380/2001;

b) i lavori da effettuare a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;

c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui all'articolo 20, comma 4 della legge 28 febbraio 2008, n. 31 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) e di cui agli Allegati A e B alla Delib.G.R. 19 novembre 2003, n. 1700 (Specificazioni alla Delib.G.R. 18 giugno 2003, n. 852 di classificazione sismica del territorio regionale dell'Umbria e attuazione dell'O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274, art. 2, commi 3, 4 e 5);

d) le sopraelevazioni di cui all'articolo 90, comma 1 del D.P.R. 380/2001.

3. L'autorizzazione sismica preventiva è rilasciata, previo controllo sui progetti da parte dell'autorità competente, con le modalità di cui [all'articolo 15](#).

4. L'autorizzazione rilasciata per gli interventi di sopraelevazione comprende anche la certificazione di cui all' articolo 90, comma 2 del D.P.R. 380/2001.

5. Gli interventi oggetto dell'autorizzazione sismica devono avere inizio entro quattro anni dalla data di rilascio della stessa.

6. Il soggetto interessato ai lavori trasmette la [comunicazione data](#) di inizio dei lavori di cui all'articolo 16, comma 3 della [legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1](#) (Norme per l'attività edilizia) anche alla provincia competente.

Art. 9

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione sismica

1. Il soggetto interessato all'esecuzione dei lavori di cui agli [articoli 7 e 8](#) presenta la richiesta per il rilascio dell'autorizzazione sismica, di cui all'articolo 94 del D.P.R. 380/2001, ~~allo Sportello unico per l'edilizia al SUAPE~~ del comune competente per territorio. Alla richiesta di autorizzazione è allegata l'asseverazione di cui [all'articolo 13](#), la ricevuta di versamento del rimborso forfetario di cui [all'articolo 19](#) e il progetto esecutivo riguardante le strutture, redatto dal progettista abilitato in conformità alle disposizioni contenute all'articolo 93, commi 3, 4 e 5 del D.P.R. 380/2001 e secondo le norme tecniche sulle costruzioni. ~~Lo Sportello Il SUAPE~~ unico trasmette, entro cinque giorni dal ricevimento, la richiesta con l'allegata documentazione alla provincia competente per territorio.

2. Il soggetto interessato può presentare la richiesta di

3. L'autorizzazione sismica preventiva è rilasciata, previo controllo sui progetti da parte dell'autorità competente, con le modalità di cui all'articolo 282.

4. L'autorizzazione rilasciata per gli interventi di sopraelevazione comprende anche la certificazione di cui all' articolo 90, comma 2 del D.P.R. 380/2001.

5. Gli interventi oggetto dell'autorizzazione sismica devono avere inizio entro quattro anni dalla data di rilascio della stessa.

6. Il soggetto interessato ai lavori trasmette la comunicazione di inizio dei lavori di cui all'articolo 147, comma 3 anche alla provincia competente.

Art. ~~276~~ 266

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione sismica

1. Il soggetto interessato all'esecuzione dei lavori di cui agli [articoli 274 e 275](#) presenta la richiesta per il rilascio dell'autorizzazione sismica, di cui all'articolo 94 del D.P.R. 380/2001, al SUAPE del comune competente per territorio. Alla richiesta di autorizzazione è allegata l'asseverazione di cui all'articolo 280, la ricevuta di versamento del rimborso forfetario di cui all'articolo 281 e il progetto esecutivo riguardante le strutture, redatto dal progettista abilitato in conformità alle disposizioni contenute all'articolo 93, commi 3, 4 e 5 del D.P.R. 380/2001 e secondo le norme tecniche sulle costruzioni. Il SUAPE unico trasmette, entro cinque giorni dal ricevimento, la richiesta con l'allegata documentazione alla provincia competente per territorio.

2. Il soggetto interessato può presentare la richiesta di

autorizzazione di cui al comma 1, corredata dalla relativa documentazione, direttamente alla provincia competente per territorio.

3. La provincia competente per territorio, a seguito di verifica della regolarità e della completezza della richiesta e della documentazione allegata, trasmette il relativo provvedimento di autorizzazione o di diniego al richiedente e al comune competente per territorio, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Il termine di cui al comma 3 può essere sospeso una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la richiesta di chiarimenti e/o documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione. In tal caso il termine di cui al comma 3 continua a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa o dei chiarimenti richiesti.

4-bis. In ogni caso il periodo di sospensione di cui al comma 4 non può essere superiore a trenta giorni.

5. Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica, la richiesta di autorizzazione con il contestuale deposito del progetto, dell'asseverazione e della ricevuta di versamento del rimborso forfettario, nei modi e nei termini prescritti dal presente articolo, è valida anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65 del D.P.R. 380/2001.

Art. 10

Preavviso scritto e deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità

1. L'inizio dei lavori relativo alle opere e alle costruzioni di cui all'articolo 7, comma 1, nelle Zone 3 a bassa

autorizzazione di cui al comma 1, corredata dalla relativa documentazione, direttamente alla provincia competente per territorio.

3. La provincia competente per territorio, a seguito di verifica della regolarità e della completezza della richiesta e della documentazione allegata, trasmette il relativo provvedimento di autorizzazione o di diniego al richiedente e al comune competente per territorio, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Il termine di cui al comma 3 può essere sospeso una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la richiesta di chiarimenti e/o documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione. In tal caso il termine di cui al comma 3 continua a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa o dei chiarimenti richiesti.

5. In ogni caso il periodo di sospensione di cui al comma 4 non può essere superiore a trenta giorni.

6. Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica, la richiesta di autorizzazione con il contestuale deposito del progetto, dell'asseverazione e della ricevuta di versamento del rimborso forfettario, nei modi e nei termini prescritti dal presente articolo, è valida anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65 del D.P.R. 380/2001.

Art. ~~277~~ 267

Preavviso scritto e deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità

1. L'inizio dei lavori relativo alle opere e alle costruzioni di cui all'articolo 274, comma 1, nelle Zone 3 a bassa

sismicità è subordinato alla presentazione del preavviso scritto e al deposito del progetto esecutivo, insieme con la ricevuta di versamento del rimborso forfettario di cui all'articolo 19, l'asseverazione di cui all'articolo 13, con le modalità di cui all'articolo 11. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2.

2. Il progetto esecutivo è redatto dal progettista abilitato, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 93 del D.P.R. 380/2001 e alle vigenti norme tecniche sulle costruzioni.

3. Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica, il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto, dell'asseverazione e della ricevuta di versamento del rimborso forfettario, nei modi e nei termini prescritti dall'articolo 11, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65 del D.P.R. 380/2001.

4. Gli interventi oggetto del progetto esecutivo riguardante le strutture devono avere inizio entro quattro anni a decorrere dalla data di rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito.

5. Il soggetto interessato ai lavori trasmette la comunicazione data di inizio dei lavori di cui all'articolo 16, comma 3 della L.R. n. 1/2004 anche alla provincia competente.

Art. 11

Procedimento per il preavviso e il deposito del progetto esecutivo nelle zone a bassa sismicità

1. Il soggetto interessato all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 10, comma 1 presenta il preavviso scritto e deposita il progetto esecutivo, unitamente alla ricevuta di versamento del rimborso forfettario di cui all'articolo 19 ed

sismicità è subordinato alla presentazione del preavviso scritto e al deposito del progetto esecutivo, insieme con la ricevuta di versamento del rimborso forfettario di cui all'articolo 286, l'asseverazione di cui all'articolo 280, con le modalità di cui all'articolo 278. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 275, comma 2.

2. Il progetto esecutivo è redatto dal progettista abilitato, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 93 del D.P.R. 380/2001 e alle vigenti norme tecniche sulle costruzioni.

3. Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica, il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto, dell'asseverazione e della ricevuta di versamento del rimborso forfettario, nei modi e nei termini prescritti dall'articolo 278, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65 del D.P.R. 380/2001.

4. Gli interventi oggetto del progetto esecutivo riguardante le strutture devono avere inizio entro quattro anni a decorrere dalla data di rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito.

5. Il soggetto interessato ai lavori trasmette la data di inizio dei lavori di cui all'articolo 142, comma 3 anche alla provincia competente.

Art. ~~278~~ 268

Procedimento per il preavviso e il deposito del progetto esecutivo nelle zone a bassa sismicità

1. Il soggetto interessato all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 277, comma 1 presenta il preavviso scritto e deposita il progetto esecutivo, unitamente alla ricevuta di versamento del rimborso forfettario di cui all'articolo 286

alla asseverazione di cui all'articolo 13, ~~allo Sportello unico per l'edilizia~~ al SUAPE.

2. Lo Sportello unico rilascia all'interessato la ricevuta di avvenuto deposito e trasmette alla provincia competente, entro il termine di cinque giorni dal deposito, il preavviso e il progetto con allegata la relativa documentazione.

3. La provincia competente, acquisisce il preavviso e il progetto con la relativa documentazione, e rilascia contestualmente ~~allo Sportello unico per l'edilizia~~ al SUAPE l'attestazione di avvenuto deposito unitamente a copia degli elaborati tecnici opportunamente vistati. In caso di incompletezza della documentazione la provincia dichiara contestualmente la non depositabilità.

4. ~~Lo Sportello unico~~ Il SUAPE, entro cinque giorni dal rilascio dell'attestazione di cui al comma 3, trasmette la stessa all'interessato, unitamente alla copia dei relativi elaborati tecnici vistati dalla provincia che costituiscono presupposto all'inizio dei lavori. ~~Lo Sportello unico~~ Il SUAPE, qualora la provincia dichiari la non depositabilità, ai sensi del comma 3, lo comunica all'interessato entro cinque giorni.

5. Il soggetto interessato può presentare, direttamente, il preavviso scritto e depositare il progetto esecutivo, unitamente all'asseverazione di cui all'articolo 13 ed alla ricevuta di versamento del rimborso forfettario di cui all'articolo 19, alla provincia competente per territorio. La provincia rilascia contestualmente all'interessato l'attestazione di avvenuto deposito unitamente a copia degli elaborati tecnici opportunamente vistati. La provincia, in caso di incompletezza della documentazione, dichiara contestualmente la non depositabilità.

Art. 12
Certificato di rispondenza

ed alla asseverazione di cui all'articolo 280, al SUAPE.

2. Lo Sportello unico rilascia all'interessato la ricevuta di avvenuto deposito e trasmette alla provincia competente, entro il termine di cinque giorni dal deposito, il preavviso e il progetto con allegata la relativa documentazione.

3. La provincia competente, acquisisce il preavviso e il progetto con la relativa documentazione, e rilascia contestualmente al SUAPE l'attestazione di avvenuto deposito unitamente a copia degli elaborati tecnici opportunamente vistati. In caso di incompletezza della documentazione la provincia dichiara contestualmente la non depositabilità.

4. Il SUAPE, entro cinque giorni dal rilascio dell'attestazione di cui al comma 3, trasmette la stessa all'interessato, unitamente alla copia dei relativi elaborati tecnici vistati dalla provincia che costituiscono presupposto all'inizio dei lavori. Il SUAPE, qualora la provincia dichiari la non depositabilità, ai sensi del comma 3, lo comunica all'interessato entro cinque giorni.

5. Il soggetto interessato può presentare, direttamente, il preavviso scritto e depositare il progetto esecutivo, unitamente all'asseverazione di cui all'articolo 280 ed alla ricevuta di versamento del rimborso forfettario di cui all'articolo 286, alla provincia competente per territorio. La provincia rilascia contestualmente all'interessato l'attestazione di avvenuto deposito unitamente a copia degli elaborati tecnici opportunamente vistati. La provincia, in caso di incompletezza della documentazione, dichiara contestualmente la non depositabilità.

Art. 279 269
Certificato di rispondenza

1. Per i lavori di cui [all'articolo 7, comma 1](#), nelle Zone 1, 2 e 3 ad alta, media e bassa sismicità, il deposito del certificato di collaudo statico tiene luogo anche del certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto all'articolo 62 del D.P.R. 380/2001. Negli interventi in cui il certificato di collaudo non è richiesto, la rispondenza è attestata dal direttore dei lavori che provvede al relativo deposito presso la provincia competente.

Art. 13
Asseverazione

1. I progetti relativi ai lavori di cui [all'articolo 7, comma 1](#), sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

Art. 14
Verifica tecnica e valutazione di sicurezza di edifici e
infrastrutture esistenti

1. La verifica tecnica sugli edifici e sulle opere infrastrutturali di cui all'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e la valutazione di sicurezza prescritta dalle norme tecniche per le costruzioni sono depositate, a cura del soggetto interessato, presso il comune competente per territorio, che ne trasmette copia alla provincia competente.

2. Qualora, a seguito della verifica tecnica o della valutazione di sicurezza, sia necessario eseguire

1. Per i lavori di cui all'articolo 274, comma 1, nelle Zone 1, 2 e 3 ad alta, media e bassa sismicità, il deposito del certificato di collaudo statico tiene luogo anche del certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto all'articolo 62 del D.P.R. 380/2001. Negli interventi in cui il certificato di collaudo non è richiesto, la rispondenza è attestata dal direttore dei lavori che provvede al relativo deposito presso la provincia competente.

Art. ~~280~~ 270
Asseverazione

1. I progetti relativi ai lavori di cui all'articolo 274, comma 1, sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

Art. ~~281~~ 271
Verifica tecnica e valutazione di sicurezza di edifici e
infrastrutture esistenti

1. La verifica tecnica sugli edifici e sulle opere infrastrutturali di cui all'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e la valutazione di sicurezza prescritta dalle norme tecniche per le costruzioni sono depositate, a cura del soggetto interessato, presso il comune competente per territorio, che ne trasmette copia alla provincia competente.

2. Qualora, a seguito della verifica tecnica o della valutazione di sicurezza, sia necessario eseguire

interventi, il soggetto interessato deposita direttamente il progetto esecutivo riguardante le strutture o la richiesta di autorizzazione sismica secondo quanto previsto dagli [articoli 8, 9, 10 e 11](#). In tali casi la verifica o la valutazione sono parte integrante del progetto esecutivo riguardante le strutture.

Art. 15
Attività di vigilanza e controllo

1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all'articolo 103, comma 1 del D.P.R. 380/2001 che, nell'espletamento delle loro funzioni, accertano che i lavori sono stati iniziati in carenza di autorizzazione sismica o del preavviso e del deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, di cui [all'articolo 7](#), compilano processo verbale ai sensi dell'articolo 96 del D.P.R. 380/2001 e lo trasmettono alla provincia competente, che svolge altresì i compiti di cui al comma 2 dell'articolo 103 del D.P.R. 380/2001.

2. La provincia, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui [all'articolo 8](#), esercita il controllo sui progetti presentati secondo le modalità di cui [all'art.363, comma 1 let. f\), g\) ed h\) comma 5](#).

3. La provincia, nel caso di deposito dei progetti nelle Zone 3 a bassa sismicità ai sensi [dell'articolo 10](#), esercita il controllo sui progetti con metodo a campione, secondo le modalità di cui al [comma 5](#).

4. La provincia esercita il controllo ispettivo in corso d'opera nelle Zone 1, 2 e 3 con metodo a campione.

~~5. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri e modalità:~~

~~a) di controllo dei progetti sottoposti all'autorizzazione di cui all'articolo 8 per accertare il rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni e la corretta~~

Al titolo VIII, art. 363

interventi, il soggetto interessato deposita direttamente il progetto esecutivo riguardante le strutture o la richiesta di autorizzazione sismica secondo quanto previsto dagli [articoli 275, 276, 277 e 278](#). In tali casi la verifica o la valutazione sono parte integrante del progetto esecutivo riguardante le strutture.

Art. ~~282~~ 272
Attività di vigilanza e controllo

1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all'articolo 103, comma 1 del D.P.R. 380/2001 che, nell'espletamento delle loro funzioni, accertano che i lavori sono stati iniziati in carenza di autorizzazione sismica o del preavviso e del deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, di cui [all'articolo 274](#), compilano processo verbale ai sensi dell'articolo 96 del D.P.R. 380/2001 e lo trasmettono alla provincia competente, che svolge altresì i compiti di cui al comma 2 dell'articolo 103 del D.P.R. 380/2001.

2. La provincia, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui [all'articolo 275](#), esercita il controllo sui progetti presentati secondo le modalità di cui [all'art.363, comma 1 let. f\), g\) ed h\)](#).

3. La provincia, nel caso di deposito dei progetti nelle Zone 3 a bassa sismicità ai sensi dell'articolo 277, esercita il controllo sui progetti con metodo a campione, secondo le modalità di cui [all'art.363, comma 1 let. f\), g\) ed h\)](#).

4. La provincia esercita il controllo ispettivo in corso d'opera nelle Zone 1, 2 e 3 con metodo a campione.

~~applicazione dei criteri di progettazione e di esecuzione, con specifico riferimento alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), alla parte II, Capo IV, Sezione I del D.P.R. 380/2001 e dei relativi decreti ministeriali. I controlli possono essere effettuati in relazione alle classi d'uso delle costruzioni come definite dal D.M. 14 gennaio 2008 del Ministro delle infrastrutture (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), anche avvalendosi di procedure informatizzate sia per la presentazione e deposito dei progetti, che per la loro istruttoria;~~

~~b) di controllo a campione sui progetti depositati ai sensi dell'articolo 10, in relazione alle classi d'uso delle costruzioni;~~

~~c) di controllo ispettivo in corso d'opera sulle costruzioni.~~

Art. 16

Tutela in sede amministrativa

1. Avverso il provvedimento di diniego di cui all'articolo 9, comma 3 o in caso di mancato rilascio del provvedimento di cui al medesimo comma 3, entro i termini previsti dall'articolo 9, commi 3 e 4 è ammesso ricorso amministrativo al Presidente della Giunta regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).

Art. 17

Accertamento delle violazioni, sospensione dei lavori e procedimento penale

1. La provincia competente individua il soggetto che deve esercitare le funzioni di cui agli articoli 96, comma 2, 97 e 98 del D.P.R. 380/2001.

Art. 18

Art. ~~283~~ 273

Tutela in sede amministrativa

1. Avverso il provvedimento di diniego di cui all'articolo 276, comma 3 o in caso di mancato rilascio del provvedimento di cui al medesimo comma 3, entro i termini previsti dall'articolo 276, commi 3 e 4 è ammesso ricorso amministrativo al Presidente della Giunta regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).

Art. ~~284~~ 274

Accertamento delle violazioni, sospensione dei lavori e procedimento penale

1. La provincia competente individua il soggetto che deve esercitare le funzioni di cui agli articoli 96, comma 2, 97 e 98 del D.P.R. 380/2001.

Art. ~~285-275~~

Collaudo statico

1. Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme tecniche vigenti, con le limitazioni e per le fattispecie ivi individuate, per gli interventi edilizi di cui [all'articolo 7, comma 1](#) e [all'articolo 8, comma 2](#) è necessario effettuare il collaudo statico volto ad accertare che la realizzazione degli interventi avvenga in conformità a quanto previsto nel progetto. Il collaudo statico va normalmente eseguito in corso d'opera tranne casi particolari in cui tutti gli elementi portanti principali siano ancora ispezionabili, controllabili e collaudabili ad opere ultimate.

2. Contestualmente alla richiesta di autorizzazione di cui [all'articolo 9](#), ed al preavviso scritto per il deposito di cui [all'articolo 11](#), il committente è tenuto a presentare l'atto di nomina del collaudatore scelto e la dichiarazione di accettazione dell'incarico.

3. Completate le opere strutturali il direttore dei lavori ne dà comunicazione alla provincia ed al collaudatore, che nei sessanta giorni successivi provvede a depositare il certificato di collaudo statico presso la provincia.

4. Il collaudo viene effettuato da professionisti o da altri soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 67 del D.P.R. 380/2001, diversi dal progettista e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, al costruttore.

4 bis. Per il collaudo degli interventi di ricostruzione post terremoto del 1997 e successivi, al fine di evitare disparità di trattamento ed assicurare uniformità al completamento del processo di ricostruzione, continuano a valere le indicazioni dei dispositivi regolamentari e tecnici già predisposti in materia. Qualora gli interventi siano redatti o aggiornati in base alle norme tecniche vigenti, si

Collaudo statico

1. Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme tecniche vigenti, con le limitazioni e per le fattispecie ivi individuate, per gli interventi edilizi di cui [all'articolo 274, comma 1](#) e [all'articolo 275, comma 2](#) è necessario effettuare il collaudo statico volto ad accertare che la realizzazione degli interventi avvenga in conformità a quanto previsto nel progetto. Il collaudo statico va normalmente eseguito in corso d'opera tranne casi particolari in cui tutti gli elementi portanti principali siano ancora ispezionabili, controllabili e collaudabili ad opere ultimate.

2. Contestualmente alla richiesta di autorizzazione di cui [all'articolo 276](#), ed al preavviso scritto per il deposito di cui [all'articolo 278](#), il committente è tenuto a presentare l'atto di nomina del collaudatore scelto e la dichiarazione di accettazione dell'incarico.

3. Completate le opere strutturali il direttore dei lavori ne dà comunicazione alla provincia ed al collaudatore, che nei sessanta giorni successivi provvede a depositare il certificato di collaudo statico presso la provincia.

4. Il collaudo viene effettuato da professionisti o da altri soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 67 del D.P.R. 380/2001, diversi dal progettista e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, al costruttore.

5. Per il collaudo degli interventi di ricostruzione post terremoto del 1997 e successivi, al fine di evitare disparità di trattamento ed assicurare uniformità al completamento del processo di ricostruzione, continuano a valere le indicazioni dei dispositivi regolamentari e tecnici già predisposti in materia. Qualora gli interventi siano redatti o aggiornati in base alle norme tecniche vigenti, si applicano

applicano le disposizioni in materia di collaudo previste dalle stesse norme.

Art. 19

Rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli

1. Per la richiesta dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 e per il deposito dei progetti ai sensi dell'articolo 10 è dovuta, da parte dei soggetti richiedenti, la corresponsione di un rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli da parte delle strutture tecniche competenti.

2. L'importo del rimborso forfettario e le modalità di versamento sono stabiliti dalle province in misura differenziata in relazione alle modalità di controllo di cui al comma 5, lettere a) e b) dell'articolo 15 e nel rispetto del successivo comma 3.

3. Il rimborso forfettario di cui al comma 1:

a) non è corrisposto nel caso di progetti riferiti a interventi di riparazione dei danni da eventi calamitosi e negli altri casi stabiliti con apposito atto dalla Giunta regionale;

b) è corrisposto, in forma ridotta:

1) per le opere pubbliche di competenza delle pubbliche amministrazioni;

2) per opere di uso pubblico purché previsto in appositi atti o convenzioni stipulate con le pubbliche amministrazioni;

3) per edifici di culto, sedi di associazioni di volontariato ed edifici strumentali alle attività di cui sopra;

4) per l'edilizia seriale, ove per seriale si intende composta da identiche strutture poste in successione o realizzate nella medesima area con un'unica richiesta di autorizzazione o deposito;

c) è differenziato, per le opere valutabili in metri cubi, sulla base di classi di volumi con importi

le disposizioni in materia di collaudo previste dalle stesse norme.

Art. 286 276

Rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli

1. Per la richiesta dell'autorizzazione di cui all'articolo 275 e per il deposito dei progetti ai sensi dell'articolo 277 è dovuta, da parte dei soggetti richiedenti, la corresponsione di un rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli da parte delle strutture tecniche competenti.

2. L'importo del rimborso forfettario e le modalità di versamento sono stabiliti dalle province in misura differenziata in relazione alle modalità di controllo di cui al comma 1, lettere f) e g) dell'articolo 363 e nel rispetto del successivo comma 3.

3. Il rimborso forfettario di cui al comma 1:

a) non è corrisposto nel caso di progetti riferiti a interventi di riparazione dei danni da eventi calamitosi e negli altri casi stabiliti con apposito atto dalla Giunta regionale;

b) è corrisposto, in forma ridotta:

1) per le opere pubbliche di competenza delle pubbliche amministrazioni;

2) per opere di uso pubblico purché previsto in appositi atti o convenzioni stipulate con le pubbliche amministrazioni;

3) per edifici di culto, sedi di associazioni di volontariato ed edifici strumentali alle attività di cui sopra;

4) per l'edilizia seriale, ove per seriale si intende composta da identiche strutture poste in successione o realizzate nella medesima area con un'unica richiesta di autorizzazione o deposito;

c) è differenziato, per le opere valutabili in metri cubi, sulla base di classi di volumi con importi

progressivamente decrescenti, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale;

d) per le opere di adeguamento e di miglioramento sismico, l'importo valutato sull'intera volumetria e calcolato ai sensi della lettera c), è ridotto del cinquanta per cento.

4. Le risorse derivanti dal versamento del rimborso forfettario per le spese istruttorie sono riscosse dalla provincia competente per territorio e concorrono, esclusivamente, alla copertura delle spese per il personale, per la sua formazione e aggiornamento e per il funzionamento delle strutture tecniche competenti.

5. Le province che esercitano l'attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 15 trasmettono alla Regione, entro il 30 marzo di ogni anno, un rendiconto dettagliato inerente le attività di vigilanza e controllo attuate nell'anno solare precedente, l'ammontare delle entrate derivanti dai rimborsi forfetari di cui al comma 1 e dalle sanzioni di cui all'articolo 20, delle spese sostenute, dei costi di gestione e del personale.

6. La Regione, a titolo di contributo per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della presente legge, definisce il finanziamento annuale da ripartire tra le province sulla base dei criteri individuati da apposito atto della Giunta regionale.

7. La quota di cui al comma 6 ricomprende anche le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 102 del D.P.R. 380/2001, salvo l'obbligo di esplicitare nel rendiconto di cui al comma 5 l'importo delle somme recuperate ai sensi dello stesso articolo 102.

~~Art. 20~~
~~Sanzioni amministrative~~

~~1. Per gli interventi disciplinati dalla presente legge~~

Al Titolo VIII, art. 388

progressivamente decrescenti, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale;

d) per le opere di adeguamento e di miglioramento sismico, l'importo valutato sull'intera volumetria e calcolato ai sensi della lettera c), è ridotto del cinquanta per cento.

4. Le risorse derivanti dal versamento del rimborso forfettario per le spese istruttorie sono riscosse dalla provincia competente per territorio e concorrono, esclusivamente, alla copertura delle spese per il personale, per la sua formazione e aggiornamento e per il funzionamento delle strutture tecniche competenti.

5. Le province che esercitano l'attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 282 trasmettono alla Regione, entro il 30 marzo di ogni anno, un rendiconto dettagliato inerente le attività di vigilanza e controllo attuate nell'anno solare precedente, l'ammontare delle entrate derivanti dai rimborsi forfetari di cui al comma 1 e dalle sanzioni di cui all'articolo 388, delle spese sostenute, dei costi di gestione e del personale.

6. La Regione, a titolo di contributo per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della presente legge, definisce il finanziamento annuale da ripartire tra le province sulla base dei criteri individuati da apposito atto della Giunta regionale.

7. La quota di cui al comma 6 ricomprende anche le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 102 del D.P.R. 380/2001, salvo l'obbligo di esplicitare nel rendiconto di cui al comma 5 l'importo delle somme recuperate ai sensi dello stesso articolo 102.

~~trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo IV, Sezione III del D.P.R. 380/2001, in caso di violazione delle norme che disciplinano le costruzioni.~~

~~2. Per le opere in cemento armato ed a struttura metallica, trova inoltre applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo II, Sezione III del D.P.R. 380/2001.~~

~~3. Per le violazioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettera e) della L.R. n. 1/2004 accertate ai sensi degli articoli 96 e 97 del D.P.R. 380/2001, la provincia competente applica una sanzione pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 2.000,00. Nel caso in cui le violazioni contestate siano risolte con successivi adempimenti tecnici approvati dalla provincia, secondo la vigente normativa tecnica in materia di costruzioni in zone sismiche, i relativi lavori possono essere ripresi. In mancanza dell'assenso della provincia alla ripresa dei lavori, resta fermo quanto previsto dall'articolo 97, comma 4 del D.P.R. 380/2001.~~

~~Art. 21
Norme finali~~

~~1. La Giunta regionale, con proprio atto, entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge:~~
~~a) definisce quanto disposto all'articolo 7, comma 3;~~
~~b) adotta i modelli della richiesta di cui all'articolo 9, comma 1, di preavviso di cui all'articolo 10, comma 1, dell'attestazione di cui all'articolo 12, comma 1, della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1;~~

~~c) stabilisce quanto disposto all'articolo 15, comma 5.~~

~~2. Per gli appalti di lavori pubblici è consentito presentare la richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 8 o il preavviso scritto di cui all'articolo 10 omettendo l'indicazione del costruttore, nelle more di completamento delle procedure di scelta del contraente. La provincia competente effettua le attività istruttorie di propria~~

Al titolo VIII art- 363

~~pertinenza e, nel caso di esito positivo, emette un provvedimento con il quale subordina il rilascio dell'autorizzazione sismica o dell'attestazione di avvenuto deposito sismico alla comunicazione del nominativo del costruttore.~~

~~3. La Giunta regionale, per l'attuazione dei compiti e delle funzioni di cui alla presente legge, adegua, con proprio atto, la struttura organizzativa competente in materia sismica.~~

Capo XII – Norme in materia di prevenzione sismica

~~Art. 4
Finalità~~

~~1. La Regione con la presente legge favorisce la realizzazione di interventi di prevenzione sismica, attraverso l'effettuazione di studi della pericolosità del territorio e della vulnerabilità degli edifici, lo svolgimento di indagini di microzonazione, l'erogazione di contributi e altre agevolazioni, ivi comprese, la riduzione degli oneri di concessione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10 e delle imposte locali, nonché la diffusione della conoscenza delle problematiche di prevenzione.~~

~~Art. 2
Pericolosità del territorio~~

~~1. Per favorisce la realizzazione di interventi di prevenzione sismica, degli edifici le finalità di cui all'articolo 1 la Giunta regionale:~~

- ~~a) approva la carta della pericolosità sismica del territorio, anche con la collaborazione del Servizio sismico nazionale;~~
- ~~b) definisce le aree soggette ad incrementi locali della pericolosità, sulla base delle indagini di microzonazione;~~
- ~~c) promuove, con la collaborazione degli enti locali,~~

I.r. 18/2002

AL TITOLO I

I.r. 18/2002

Capo XII – Norme in materia di prevenzione sismica

~~Art. 287~~

~~Pericolosità del territorio~~

~~1. Per favorisce la realizzazione di interventi di prevenzione sismica, degli edifici la Giunta regionale:~~

- ~~a) approva la carta della pericolosità sismica del territorio, anche con la collaborazione del Servizio sismico nazionale;~~
- ~~b) definisce le aree soggette ad incrementi locali della pericolosità, sulla base delle indagini di microzonazione;~~
- ~~c) promuove, con la collaborazione degli enti locali,~~

apposite indagini per conoscere la vulnerabilità sismica ed i meccanismi di collasso del patrimonio edilizio, con particolare riferimento:

- 1) agli edifici pubblici, con priorità per quelli aventi funzioni di protezione civile;
- 2) ai sistemi urbani;
- 3) agli edifici ed agli isolati dei centri storici.

Art. 3

Programmazione degli interventi

1. La Giunta regionale, sulla base della pericolosità dei territori, della vulnerabilità degli edifici e dei sistemi urbani, delle risorse disponibili e delle attività promosse dai comuni ai sensi dell'articolo 9, approva annualmente, ~~in coerenza con gli obiettivi del piano urbanistico territoriale e nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34,~~ il programma per la prevenzione sismica.

2. Il programma indica le attività da svolgere con le risorse stanziare ed in particolare:

a) individua i comuni ad elevata pericolosità sismica, ove eseguire interventi di prevenzione sismica su isolati edilizi, ai sensi dell'articolo 4, e stabilisce i relativi finanziamenti;

b) determina l'entità dei contributi da assegnare ai comuni, a parziale copertura delle spese sostenute nell'attività di formazione ed informazione, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), e per l'effettuazione delle indagini ai fini dell'individuazione delle aree suscettibili di amplificazione sismica in zone urbanizzate ed edificate, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f);

c) individua le aree ove effettuare le indagini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) e stabilisce le risorse finanziarie necessarie;

d) destina i finanziamenti per la predisposizione della carta della pericolosità sismica.

~~apposite indagini per conoscere la vulnerabilità sismica ed i meccanismi di collasso del patrimonio edilizio, con particolare riferimento:~~

- ~~1) agli edifici pubblici, con priorità per quelli aventi funzioni di protezione civile;~~
- ~~2) ai sistemi urbani;~~
- ~~3) agli edifici ed agli isolati dei centri storici.~~

~~Art. 288~~

~~Programmazione degli interventi~~

~~1. La Giunta regionale, sulla base della pericolosità dei territori, della vulnerabilità degli edifici e dei sistemi urbani, delle risorse disponibili e delle attività promosse dai comuni ai sensi dell'articolo 292, approva annualmente il programma per la prevenzione sismica.~~

~~2. Il programma indica le attività da svolgere con le risorse stanziare ed in particolare:~~

~~a) individua i comuni ad elevata pericolosità sismica, ove eseguire interventi di prevenzione sismica su isolati edilizi, ai sensi dell'articolo 289, e stabilisce i relativi finanziamenti;~~

~~b) determina l'entità dei contributi da assegnare ai comuni, a parziale copertura delle spese sostenute nell'attività di formazione ed informazione, di cui all'articolo 292, comma 1, lettera a), e per l'effettuazione delle indagini ai fini dell'individuazione delle aree suscettibili di amplificazione sismica in zone urbanizzate ed edificate, di cui all'articolo 292, comma 1, lettera f);~~

~~c) individua le aree ove effettuare le indagini di cui all'articolo 287, comma 1, lettera c) e stabilisce le risorse finanziarie necessarie;~~

~~d) destina i finanziamenti per la predisposizione della carta della pericolosità sismica.~~

Art. 4
Contributi per interventi sugli edifici

1. La Giunta regionale assegna contributi per la riduzione della vulnerabilità sismica di isolati edilizi ai comuni individuati nel programma di cui all'articolo 3.

~~2. Per isolato si intende uno o più edifici contigui circondati da strade e spazi liberi.~~

3. Il contributo è destinato ad interventi che si eseguono su isolati con livello di vulnerabilità superiore a quello stabilito dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 5, i cui lavori di costruzione:

a) siano iniziati in data anteriore alla classificazione sismica del comune;

b) prevedano una struttura portante verticale prevalentemente in muratura;

c) siano conformi alle norme in materia urbanistica ed edilizia;

d) siano in regola con i pagamenti dell'imposta comunale sugli immobili;

e) siano a prevalente destinazione residenziale e di proprietà privata.

4. Il contributo non può superare il cinquanta per cento del costo delle opere ammissibili, ai sensi dell'articolo 5, e comunque il limite di ventimila euro per abitazione e di diecimila euro per altre unità immobiliari. Sono escluse dal contributo le unità immobiliari che costituiscono pertinenza delle abitazioni ricomprese nell'isolato. Il contributo è elevato del dieci per cento se l'intervento riguarda un isolato costituito da più edifici.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad elevare il contributo di cui al comma 4, entro il limite massimo del trenta per cento, per tenere conto di particolari difficoltà nella esecuzione degli interventi su isolati ove siano

Al Titolo I - definizioni

~~Art. 289
Contributi per interventi sugli edifici~~

~~1. La Giunta regionale assegna contributi per la riduzione della vulnerabilità sismica di isolati edilizi ai comuni individuati nel programma di cui all'articolo 288.~~

~~2. Il contributo è destinato ad interventi che si eseguono su isolati con livello di vulnerabilità superiore a quello stabilito dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 355, i cui lavori di costruzione:~~

~~a) siano iniziati in data anteriore alla classificazione sismica del comune;~~

~~b) prevedano una struttura portante verticale prevalentemente in muratura;~~

~~e) siano conformi alle norme in materia urbanistica ed edilizia;~~

~~d) siano in regola con i pagamenti dell'imposta comunale sugli immobili;~~

~~e) siano a prevalente destinazione residenziale e di proprietà privata.~~

~~3. Il contributo non può superare il cinquanta per cento del costo delle opere ammissibili, ai sensi dell'articolo 5, e comunque il limite di ventimila euro per abitazione e di diecimila euro per altre unità immobiliari. Sono escluse dal contributo le unità immobiliari che costituiscono pertinenza delle abitazioni ricomprese nell'isolato. Il contributo è elevato del dieci per cento se l'intervento riguarda un isolato costituito da più edifici.~~

~~4. La Giunta regionale è autorizzata ad elevare il contributo di cui al comma 4, entro il limite massimo del trenta per cento, per tenere conto di particolari difficoltà nella esecuzione degli interventi su isolati ove siano presenti beni vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004, ubicati~~

presenti beni vincolati ai sensi del ~~decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490~~ ~~d.lgs. 42/2004~~, ubicati nei centri storici o in aree instabili o con numero elevato di beneficiari coinvolti.

~~Art. 5~~

~~Norme regolamentari attuative~~

~~1. La Giunta regionale approva norme regolamentari concernenti:~~

~~a) le opere minime ammissibili a contributo, per eliminare le carenze strutturali e tipologiche, finalizzate anche alla ricomposizione architettonica e funzionale ed al miglioramento delle condizioni igienico sanitarie degli edifici, al fine di ridurre la vulnerabilità sismica entro il limite di cui alla lettera c);~~

~~b) le eventuali opere di finitura strettamente connesse con quelle strutturali ammissibili a contributo;~~

~~c) il livello di vulnerabilità sismica dell'isolato, determinato sulla base delle carenze strutturali e tipologiche;~~

~~d) le norme tecniche per la progettazione degli interventi e la realizzazione delle opere;~~

~~e) i criteri per la scelta degli interventi ammissibili ai contributi di cui all'articolo 4 ed alle agevolazioni di cui all'articolo 6, per l'approvazione dei progetti, nonché per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti;~~

~~f) i controlli da effettuarsi sulla conformità del progetto alla dichiarazione resa con la domanda di contributo, a cura di un'apposita commissione formata da esperti nel campo dell'ingegneria sismica, tecnici della Regione, delle Province e dei Comuni;~~

~~g) lo schema di bando di cui all'articolo 8;~~

~~h) il modello di dichiarazione rilasciata dal Direttore dei lavori, alla conclusione dell'intervento con cui si attesta che sono state eliminate le carenze strutturali ed è stato almeno raggiunto il livello di vulnerabilità sismica dell'isolato prescritto per l'accesso al contributo.~~

~~[Art. 6]~~

Al Titolo VIII

~~nei centri storici o in aree instabili o con numero elevato di beneficiari coinvolti.~~

Art. 7
Beneficiari

1. Beneficiari dei contributi previsti dall'art. ~~5~~ 4 sono i proprietari oppure i loro ascendenti, discendenti, o collaterali di primo grado, delle unità immobiliari che compongono l'isolato e che, riuniti in condominio, in consorzio o in cooperativa, realizzano gli interventi, sostenendo la relativa spesa.

2. Qualora il condominio, il consorzio o la cooperativa non siano costituiti, l'intervento può essere attuato da un unico soggetto, delegato alla realizzazione di tutte le opere necessarie, mediante procura resa dalle parti dinanzi a notaio, o pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

3. Possono essere beneficiari dei contributi, oltre ai soggetti di cui al comma 1, i titolari di diritti di usufrutto, uso e abitazione, i locatari degli immobili.

4. In tutti i casi in cui l'intervento è realizzato da un soggetto diverso da colui che vanta la proprietà dell'immobile è necessario il previo assenso del medesimo. Nell'ipotesi di diritto di usufrutto occorre l'accordo fra il nudo proprietario e l'usufruttuario.

Art. 8
Modalità di accesso ai contributi ed alle agevolazioni urbanistiche

1. Per l'assegnazione dei contributi di cui ~~all'articolo 4 e l'utilizzo delle agevolazioni di cui all'articolo 6~~, i comuni inseriti nel programma per la prevenzione sismica emanano appositi bandi.

2. Nel bando, da redigersi secondo lo schema previsto dalle norme regolamentari di cui ~~all'articolo 5~~, sono

Art. 6 abrogato

~~Art. 290
Beneficiari~~

~~1. Beneficiari dei contributi previsti dall'art. 289 sono i proprietari oppure i loro ascendenti, discendenti, o collaterali di primo grado, delle unità immobiliari che compongono l'isolato e che, riuniti in condominio, in consorzio o in cooperativa, realizzano gli interventi, sostenendo la relativa spesa.~~

~~2. Qualora il condominio, il consorzio o la cooperativa non siano costituiti, l'intervento può essere attuato da un unico soggetto, delegato alla realizzazione di tutte le opere necessarie, mediante procura resa dalle parti dinanzi a notaio, o pubblico ufficiale a ciò autorizzato.~~

~~3. Possono essere beneficiari dei contributi, oltre ai soggetti di cui al comma 1, i titolari di diritti di usufrutto, uso e abitazione, i locatari degli immobili.~~

~~4. In tutti i casi in cui l'intervento è realizzato da un soggetto diverso da colui che vanta la proprietà dell'immobile è necessario il previo assenso del medesimo. Nell'ipotesi di diritto di usufrutto occorre l'accordo fra il nudo proprietario e l'usufruttuario.~~

~~Art. 291
Modalità di accesso ai contributi ed alle agevolazioni urbanistiche~~

~~1. Per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 289, i comuni inseriti nel programma per la prevenzione sismica emanano appositi bandi.~~

~~2. Nel bando, da redigersi secondo lo schema previsto dalle norme regolamentari di cui all'articolo 355, sono indicati:~~

indicati:

- a) il finanziamento destinato agli interventi;
- b) le eventuali zone, individuate ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera f);
- c) le eventuali agevolazioni disposte dal comune ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere b) e c);
- d) le modalità di presentazione della domanda, che deve contenere anche una scheda predisposta da un tecnico abilitato, il quale certifica la vulnerabilità dell'isolato;
- e) le procedure per la valutazione delle domande e l'assegnazione dei contributi;
- f) i controlli da eseguire sul progetto, nonché durante il corso ed al termine dei lavori;
- g) le sanzioni in caso di mancato rispetto degli impegni assunti.

Art. 9

Attività comunali

1. I comuni, ai sensi e per le finalità dell'articolo 3, possono concorrere alla prevenzione del rischio sismico mediante:

a) attività di formazione ed informazione volta a sensibilizzare la popolazione, anche con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato operanti in materia di protezione civile e delle scuole;

[b)

c) riduzione di almeno il venti per cento delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, fatto salvo il limite minimo stabilito dalla legge, per gli edifici su cui si realizzano interventi di prevenzione sismica, da applicarsi per un periodo compreso tra cinque e quindici anni;

d) integrazione dei contributi regionali per la realizzazione degli interventi di prevenzione;

e) promozione di programmi urbani complessi e di programmi urbanistici, ai sensi della legge regionale 11

- ~~a) il finanziamento destinato agli interventi;~~
- ~~b) le eventuali zone, individuate ai sensi dell'articolo 292, comma 1, lettera f);~~
- ~~c) le eventuali agevolazioni disposte dal comune ai sensi dell'articolo 292, comma 1, lettere b) e c);~~
- ~~d) le modalità di presentazione della domanda, che deve contenere anche una scheda predisposta da un tecnico abilitato, il quale certifica la vulnerabilità dell'isolato;~~
- ~~e) le procedure per la valutazione delle domande e l'assegnazione dei contributi;~~
- ~~f) i controlli da eseguire sul progetto, nonché durante il corso ed al termine dei lavori;~~
- ~~g) le sanzioni in caso di mancato rispetto degli impegni assunti.~~

Art. 292

Attività comunali

~~1. I comuni, ai sensi e per le finalità dell'articolo 288, possono concorrere alla prevenzione del rischio sismico mediante:~~

~~a) attività di formazione ed informazione volta a sensibilizzare la popolazione, anche con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato operanti in materia di protezione civile e delle scuole;~~

~~b) riduzione di almeno il venti per cento delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, fatto salvo il limite minimo stabilito dalla legge, per gli edifici su cui si realizzano interventi di prevenzione sismica, da applicarsi per un periodo compreso tra cinque e quindici anni;~~

~~c) integrazione dei contributi regionali per la realizzazione degli interventi di prevenzione;~~

~~d) promozione di programmi urbani complessi e di programmi urbanistici per la riduzione del rischio sismico a~~

~~aprile 1997, n. 13~~, per la riduzione del rischio sismico a scala urbana;

f) individuazione delle zone suscettibili di amplificazione sismica locale, ai fini dell'articolo 2, comma 1, lettera b), attraverso apposite indagini nelle aree non assoggettate a microzonazione recependo gli eventuali studi esistenti in materia, approvati dalla Regione;

g) compartecipazione alle indagini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

2. La Giunta regionale, con il programma di cui all'articolo 3, assegna quote di finanziamento aggiuntivo ai comuni che attuano le riduzioni fiscali di cui al comma 1, lettere b) e c), o concorrono al finanziamento degli interventi di prevenzione sismica in misura pari almeno al venti per cento del contributo regionale.

3. Ai comuni che attuano misure rivolte alla riduzione del rischio sismico a scala urbana, attraverso la predisposizione di appositi piani urbani complessi, viene riconosciuta una priorità nell'assegnazione dei finanziamenti per gli interventi compresi in tali ambiti.

~~Art. 11~~

~~Norme transitorie~~

~~1. Fino alla predisposizione della carta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), il livello di pericolosità è definito dalla carta n. 50 del PUT, approvato con legge regionale 24 marzo 2000, n. 27.~~

~~2. La Giunta regionale adotta le norme regolamentari previste dall'articolo 5, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.~~

~~scala urbana;~~

~~e) individuazione delle zone suscettibili di amplificazione sismica locale, ai fini dell'articolo 287, comma 1, lettera b), attraverso apposite indagini nelle aree non assoggettate a microzonazione recependo gli eventuali studi esistenti in materia, approvati dalla Regione;~~

~~f) compartecipazione alle indagini di cui all'articolo 287, comma 1, lettera c).~~

~~2. La Giunta regionale, con il programma di cui all'articolo 288, assegna quote di finanziamento aggiuntivo ai comuni che attuano le riduzioni fiscali di cui al comma 1, lettere b) e c), o concorrono al finanziamento degli interventi di prevenzione sismica in misura pari almeno al venti per cento del contributo regionale.~~

~~3. Ai comuni che attuano misure rivolte alla riduzione del rischio sismico a scala urbana, attraverso la predisposizione di appositi piani urbani complessi, viene riconosciuta una priorità nell'assegnazione dei finanziamenti per gli interventi compresi in tali ambiti.~~

AL TITOLO VIII